



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il *“Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”*;
- VISTO l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, secondo cui la costituzione e l’ordinamento, incluse le dotazioni di personale e di mezzi, degli uffici, centri e istituti periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, con funzioni finali e con funzioni strumentali e di supporto, di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, sono determinati con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l’*“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”* e, in particolare, la Tabella A, concernente, tra l’altro, i livelli, a decorrere dal 1° gennaio 2027, delle dotazioni organiche della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e degli altri ruoli del personale che espleta funzioni di polizia;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l’*“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”* e, in particolare, la Tabella A, concernente, tra l’altro, i livelli, a decorrere dal 1° gennaio 2027, delle dotazioni organiche della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato e degli altri ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante l’*“Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”* e, in particolare, la Tabella A che stabilisce, tra l’altro, la dotazione organica delle carriere dei Medici e dei Medici veterinari della Polizia di Stato;
- VISTO l’articolo 6, commi 2-bis e 2-ter, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che istituisce l’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, rimettendo la determinazione delle articolazioni interne e delle relative competenze



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ad un decreto del Ministro dell'interno;

- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante *“Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6;
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO l’articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che reca le disposizioni transitorie relative all’attuazione della revisione delle carriere e dei ruoli della Polizia di Stato, disciplinata dal medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017;
- VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7, e lettera fff), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, secondo cui le modalità per il raggiungimento dei livelli delle dotazioni organiche previste, a decorrere dal 1° gennaio 2027, per la carriera dei Funzionari e per il ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nonché per alcuni ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, sono determinate con distinti decreti del Ministro dell’interno, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- VISTO altresì, l’articolo 2, comma 1, lettera e), del ripetuto decreto legislativo n. 95 del 2017, che disciplina il mantenimento della sede per gli Assistenti capo e per i Sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei Sovrintendenti e al ruolo degli Ispettori;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

- VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *“Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;*
- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, in particolare, l’articolo 37-bis, che ha modificato le Tabelle A, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 335 e n. 337 del 1982;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante *“Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;*
- VISTI i vigenti decreti, con i quali, è stata definita, nel tempo, l’organizzazione dei predetti uffici e reparti periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, recante: *“Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”;*
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 6 febbraio 2020, che stabilisce, in attuazione dell’articolo 5, settimo comma, della legge n. 121 del 1981, il numero e le competenze dei servizi, delle divisioni e degli uffici di pari livello in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 20 maggio 2021, con il quale è stato adottato il piano programmatico pluriennale di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera ii), numero 7, del decreto legislativo n. 95 del 2017;
- VISTO il decreto del Ministro dell’interno in data 14 aprile 2022, di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

individuazione dei posti di funzione assegnati, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, alle qualifiche di livello dirigenziale non generale delle carriere dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, dei Funzionari tecnici, dei Medici e dei Medici veterinari della Polizia di Stato, tenuto conto dei livelli delle dotazioni organiche stabilite a decorrere dal 1° gennaio 2027;

RITENUTA

la necessità di procedere all'aggiornamento dell'organizzazione degli uffici, reparti, istituti, centri e delle altre strutture periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, al fine di innalzare i livelli di efficacia e di efficienza delle attività svolte dalle predette articolazioni periferiche, tenuto conto anche delle nuove dotazioni organiche da realizzare entro il 1° gennaio 2027;

SENTITE

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, le Autorità provinciali di pubblica sicurezza in merito all'organizzazione e alle dotazioni organiche degli uffici territoriali con funzioni finali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

INFORMATE

le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno,

D E C R E T A

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce l'ordinamento, l'organizzazione e le competenze delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il presente decreto stabilisce, altresì, le dotazioni organiche assegnate a ciascuna delle predette articolazioni a decorrere dal 1° gennaio 2027, individuando le modalità attraverso le quali vengono realizzate, secondo criteri di gradualità, le riduzioni, eventualmente necessarie, delle vigenti dotazioni organiche dei medesimi uffici e reparti periferici.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- "legge n. 121 del 1981", la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*";
 - "decreto legislativo n. 271 del 1989", il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: "*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*";
 - "decreto legislativo n. 177 del 2016", il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
 - "decreto legislativo n. 95 del 2017", il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
 - "T.U.L.P.S.", il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
 - "D.P.R. n. 737 del 1981", il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante: "*Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*";
 - "D.P.R. n. 782 del 1985", il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante: "*Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*";
 - "D.P.R. n. 208 del 2001", il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante: "*Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78*";
 - "D.M. 6 febbraio 2020", il decreto ministeriale 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articolano le Direzioni centrali e gli altri Uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Ai fini del presente decreto si intende altresì per:
- a) "A.P.R.", gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto;
 - b) "C.A.A.", il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato, con sede a Moena (TN);
 - c) "C.A.I.P.", il Centro di Addestramento e Istruzione Professionale della Polizia di Stato, con sede ad Abbasanta (NU);
 - d) "C.A.P.S.", il Centro Addestramento della Polizia di Stato, con sede a Cesena;
 - e) "C.A.S.V.", il Centro Addestramento e Standardizzazione Volo della Polizia di Stato, con sede a Pomezia (RM), presso l'aeroporto di Pratica di Mare;
 - f) "C.E.D.", il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con sede a Roma;
 - g) "C.E.N.", il Centro Elettronico Nazionale, con sede a Napoli;
 - h) "Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili", il Centro di coordinamento dei servizi a cavallo e cinofili della Polizia di Stato, con sede a Ladispoli (RM);
 - i) "Centri Nazionali Fiamme Oro", i Centri Nazionali delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di cui al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 12 gennaio 2017;
 - l) "C.F.T.O.P.", il Centro di Formazione per la Tutela dell'Ordine Pubblico, con sede a Nettuno (RM), presso l'Istituto per Ispettori della Polizia di Stato;
 - m) "C.I.C.O.", il Centro Informatico per la Continuità Operativa, con sede a Bari;
 - n) "C.I.D.", il Centro Informatico Direzionale, con sede a Roma;
 - o) "C.N.A.I.", il Centro Nazionale Accertamento Infrazioni, con sede a Roma;
 - p) "C.N.A.I.P.I.C.", il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, con sede a Roma;
 - q) "C.N.E.S.", il Centro Nautico e Sommozzatori della Polizia di Stato, con sede a La Spezia;
 - r) "C.N.S.P.T.", il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento nel Tiro, con sede a Nettuno (RM), presso l'Istituto per Ispettori della Polizia di Stato;
 - s) "Commissariati distaccati", i Commissariati distaccati di pubblica sicurezza;
 - t) "Commissariati sezionali", i Commissariati sezionali di pubblica sicurezza;
 - u) "C.O.P.S.", i Centri Operativi di Polizia stradale;
 - v) "Dipartimento", il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
 - z) "Distretti", i Distretti di pubblica sicurezza;
 - aa) "DIGOS", l'Ufficio per le investigazioni generali e le operazioni speciali delle Questure e delle Questure di sedi di particolare rilevanza;
 - bb) "I.P.I.", l'Istituto per Ispettori della Polizia di Stato, con sede a Nettuno (RM);
 - cc) "Ispettorato scuole", l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della legge 31 marzo 2000, n. 78, con sede a Roma;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- dd) "Istituto per Sovrintendenti", l'Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato, con sede a Spoleto (PG);
- ee) "N.O.C.S.", il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza della Direzione centrale della polizia di prevenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza;
- ff) "Nuclei artificieri", i Nuclei artificieri della Polizia di Stato;
- gg) "Nuclei sommozzatori", i Nuclei sommozzatori della Polizia di Stato;
- hh) "Polizia di frontiera", la Specialità della Polizia di frontiera della Polizia di Stato;
- ii) "Polizia ferroviaria", la Specialità della Polizia ferroviaria della Polizia di Stato;
- ll) "Polizia postale", la Specialità della Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato;
- mm) "Polizia stradale", la Specialità della Polizia stradale della Polizia di Stato;
- nn) "Questure di sedi di particolare rilevanza", le Questure delle città metropolitane e di quelle ad esse assimilate, nonché le altre Questure dei capoluoghi di provincia o di regione, individuate nelle Tabelle A e B, di cui all'art. 3-*bis* del D.P.R. n. 208 del 2001;
- oo) "Reparti Mobili", i Reparti mobili della Polizia di Stato;
- pp) "Reparti Prevenzione Crimine", i Reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato;
- qq) "Reparti Volo", i Reparti Volo della Polizia di Stato;
- rr) "Scuole della Polizia di Stato", gli istituti, le scuole e i centri di formazione e addestramento del personale della Polizia di Stato, ad esclusione delle Scuole previste dagli articoli 22 e 58 della legge n. 121 del 1981;
- ss) "S.I.I.", il Sistema Informativo Interforze;
- tt) "S.I.S.C.O.", le Sezioni Investigative periferiche dipendenti dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Anticrimine della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 208 del 2001;
- uu) "Specialità", le articolazioni periferiche della Polizia stradale, ferroviaria, postale e delle comunicazioni, nonché della Polizia di frontiera;
- vv) "Squadre a cavallo", le Squadre a cavallo della Polizia di Stato;
- zz) "Squadre acque interne", le Squadre acque interne della Polizia di Stato;
- aaa) "Squadre cinofili", le Squadre dei cinofili della Polizia di Stato;
- bbb) "Squadre tiratori scelti", le Squadre dei tiratori scelti della Polizia di Stato;
- ccc) "Uffici periferici delle Specialità", gli Uffici della Polizia stradale, ferroviaria, postale e delle comunicazioni, nonché della Polizia di frontiera, istituiti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 208 del 2001;
- ddd) "U.O.P.I.", le Unità Operative di Pronto Intervento;
- eee) "U.P.G.S.P.", l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle Questure e delle Questure di sedi di particolare rilevanza;
- fff) "V.E.C.A.", il settore vestiario, equipaggiamento, casermaggio e armamento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUESTURE E DEGLI UFFICI DI PUBBLICA SICUREZZA DA ESSE DIPENDENTI

Capo I

Organizzazione interna e livelli di preposizione dirigenziale delle Questure e delle Questure di sedi di particolare rilevanza

Art. 3

(Criteri ordinativi e livelli di preposizione delle Questure)

1. Le disposizioni del Capo I e del Capo II del presente Titolo definiscono l'organizzazione e le dotazioni organiche delle Questure, nonché i relativi livelli di preposizione, compresi quelli concernenti le articolazioni interne, sulla base di criteri che tengono conto delle specifiche esigenze operative e funzionali, rilevanti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, esistenti nel territorio delle province di rispettiva competenza.
2. In attuazione di tali criteri, le disposizioni del Capo II del presente Titolo prevedono un ordinamento differenziato per le Questure di sedi di particolare rilevanza.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4 per le Questure di sedi di particolare rilevanza, alle Questure sono preposti, con le funzioni di Questore, Dirigenti superiori della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e sono assegnati Primi dirigenti della predetta carriera con funzioni di Vicario del Questore.
4. Alle Questure di sedi di particolare rilevanza sono preposti Dirigenti generali di pubblica sicurezza.

Art. 4

(Competenze riservate al Questore)

1. Il Questore, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro dell'interno e del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché di quelle emanate dal Prefetto nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 13 della legge n. 121 del 1981, esercita le attribuzioni proprie dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 14 della predetta legge n. 121 del 1981 e le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle vigenti disposizioni. Il Questore esercita, altresì, ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge n. 121 del 1981, le attribuzioni proprie dell'Autorità locale di pubblica sicurezza nel comune capoluogo.
2. Il Questore assicura l'unità di indirizzo, l'efficienza e il buon andamento degli uffici della Questura e di quelli da essa dipendenti, adottando a tal fine, le direttive e le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- misure necessarie, anche sotto il profilo organizzativo e logistico, ad innalzare i livelli di efficacia delle attività istituzionali della Polizia di Stato in ambito provinciale.
3. Allo scopo di far fronte a specifiche esigenze connesse alla prevenzione generale e alla repressione dei reati, nonché all'espletamento degli altri compiti istituzionali della Polizia di Stato, il Questore, con propria ordinanza, può istituire presso ospedali o altri contesti del territorio urbano del Comune capoluogo o del Comune sede del Commissariato distaccato, secondo la rispettiva dipendenza, sezioni distaccate nell'ambito degli uffici di prima articolazione interna delle Questure o nell'ambito dei Distretti e dei Commissariati sezionali o distaccati, composte esclusivamente da personale dei ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Le predette sezioni distaccate sono costituite nei limiti delle dotazioni di personale, strumentali e di mezzi della Questura, del Distretto, del Commissariato sezionale o del Commissariato distaccato, a seconda che esse siano attivate, rispettivamente, nel Comune capoluogo o nel Comune sede del Commissariato distaccato. Il Questore, inoltre, con propria ordinanza adottata in relazione a motivate esigenze di carattere temporaneo, può accorpore due o più delle sezioni in cui sono organizzati gli uffici di prima articolazione interna, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del presente Titolo.
 4. Nell'ambito delle attribuzioni previste dalle normative e dalle direttive vigenti, il Questore, anche in qualità di rappresentante di vertice della Polizia di Stato nella provincia, può convocare riunioni di coordinamento con i dirigenti delle articolazioni periferiche della Polizia di Stato istituite nella provincia, ivi comprese quelle delle Specialità, allo scopo di garantire l'indispensabile uniformità d'azione e l'armonizzazione della comunicazione istituzionale. Di tali riunioni informa, altresì, i dirigenti delle articolazioni periferiche della Polizia di Stato con competenza interprovinciale, regionale ed interregionale, ai fini del loro eventuale intervento.
 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 121 del 1981, il Questore, nell'ambito dei compiti di cui ai commi precedenti, tiene costantemente informato il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza su quanto abbia attinenza con l'ordine pubblico e con la sicurezza pubblica, anche sulla base dei contributi informativi provenienti dalle altre articolazioni della Polizia di Stato istituite nella provincia, dai comandi e dai reparti delle altre Forze di polizia.
 6. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno e dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Questore adotta le misure più idonee atte ad assicurare il necessario interscambio informativo tra gli uffici dipendenti, nei limiti consentiti dal segreto di indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, nonché dagli altri vincoli di riservatezza o di segretezza imposti dall'ordinamento.
 7. Il Questore, in relazione alle attribuzioni previste dal D.P.R. n. 737 del 1981, riferisce periodicamente al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in materia disciplinare per tutto il personale della Polizia di Stato che presta servizio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

nella provincia, avvalendosi degli elementi conoscitivi che gli provengono dai dirigenti degli uffici di appartenenza.

Art. 5

(Competenze riservate al Vicario del Questore)

1. Il Vicario del Questore, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, assume le funzioni di cui all'articolo 4 del presente decreto.
2. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 208 del 2001, il Vicario del Questore, oltre agli altri compiti demandati dalle disposizioni vigenti, sovrintende agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e allo svolgimento delle attività di supporto, secondo le direttive del Questore, al quale riferisce periodicamente sull'andamento dei predetti uffici.
3. Al fine di garantire l'efficiente funzionamento degli uffici di prima articolazione interna delle Questure, dei Distretti, dei Commissariati distaccati e sezionali e dei Posti di polizia, il Vicario del Questore provvede, con cadenza almeno semestrale, alla verifica dell'andamento e della produttività, nonché della gestione delle dotazioni di personale, strumentali e di mezzi assegnate a ciascuna delle predette strutture e assicura le attività di controllo interno.
4. Fermi restando gli ulteriori compiti stabiliti dalla normativa vigente, al Vicario del Questore può essere delegata la sovrintendenza di determinati uffici, servizi o attività e lo svolgimento di eventuali incarichi da parte del Questore.

Art. 6

(Articolazione interna delle Questure)

1. Le Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza sono ordinate in:
 - a) Ufficio di Gabinetto;
 - b) Ufficio Polizia Anticrimine;
 - c) Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza;
 - d) Squadra mobile;
 - e) DIGOS;
 - f) U.P.G.S.P.;
 - g) Ufficio Immigrazione;
 - h) Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto;
 - i) Ufficio amministrativo-contabile;
 - l) Ufficio sanitario provinciale.

Art. 7

(Articolazione interna delle Questure di sedi di particolare rilevanza)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Le Questure di sedi di particolare rilevanza sono ordinate in:
 - a) Ufficio di Gabinetto;
 - b) Ufficio Polizia Anticrimine;
 - c) Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza;
 - d) Squadra mobile;
 - e) DIGOS;
 - f) U.P.G.S.P.;
 - g) Ufficio Immigrazione;
 - h) Ufficio per la gestione delle risorse umane;
 - i) Ufficio Tecnico-Logistico provinciale;
 - l) Ufficio amministrativo-contabile;
 - m) Ufficio per la gestione automatizzata delle informazioni e dell'archivio;
 - n) Ufficio sanitario provinciale.
2. In considerazione della particolare complessità organizzativa e delle dotazioni organiche e di mezzi assegnate, per la Questura di Roma è stabilito un assetto ordinativo differenziato, di cui alla Tabella 1, allegata al presente decreto.
3. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore di Roma, con propria ordinanza, può accorpere due o più delle sezioni in cui sono organizzati gli uffici di prima articolazione interna, ad eccezione della Squadra mobile, della DIGOS, dell'U.P.G.S.P., dell'Ufficio Immigrazione e dell'Ufficio sanitario provinciale.

Capo II

Funzioni e organizzazione degli uffici di prima articolazione interna delle Questure e delle Questure di sedi di particolare rilevanza

Art. 8

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'Ufficio di Gabinetto svolge compiti di diretto supporto e collaborazione con il Questore per le attività finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, garantendo anche gli apporti conoscitivi necessari alla partecipazione alle sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ed alle altre riunioni di coordinamento convocate dal Prefetto, nonché alla formulazione del parere che il Questore esprime in materia di rinforzi di personale e di mezzi, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 782 del 1985. L'Ufficio di Gabinetto fornisce, inoltre, i contributi, anche a carattere informativo, per l'esercizio delle funzioni di coordinamento tecnico-operativo nell'ambito dei tavoli tecnici e degli altri consessi affidati alla direzione del Questore dalle vigenti direttive. A tal fine, l'Ufficio di Gabinetto provvede a:
 - a) ricevere, analizzare e fornire le informazioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica nella provincia, mantenendo i contatti con gli Uffici periferici delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Specialità, con gli uffici e i comandi delle altre Forze di Polizia e delle Polizie locali, nonché con gli uffici delle altre amministrazioni ed enti interessati;
- b) curare la pianificazione, l'organizzazione e l'attuazione dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, anche alla luce delle verifiche e delle misure disposte o adottate per la salvaguardia della pubblica incolumità da parte delle Autorità e degli organi competenti;
 - c) assicurare la gestione dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica in stretto raccordo con il Centro Operativo Telecomunicazioni istituito nell'ambito dell'U.P.G.S.P., garantendone l'eventuale modifica e adattamento alla luce dell'evoluzione del quadro informativo;
 - d) curare l'attuazione delle direttive impartite dal Questore, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 121 del 1981, per il coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia e degli uffici della Polizia di Stato;
 - e) assicurare il necessario supporto al Questore per l'adempimento degli obblighi informativi in favore del Prefetto, previsti dall'articolo 13, secondo comma, della legge n. 121 del 1981;
 - f) comunicare le informazioni di maggiore rilievo o comunque riguardanti situazioni connotate da livelli di urgenza, alla Segreteria del Dipartimento;
 - g) assicurare il raccordo dei flussi informativi e delle esigenze degli uffici della Questura, degli uffici di pubblica sicurezza da essa dipendenti, nonché degli Uffici periferici delle Specialità, per il conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;
 - h) definire, sulla base delle direttive impartite dal Questore, le linee di intervento per le attività di prevenzione generale e soccorso pubblico e di polizia di prossimità;
 - i) definire le priorità di azione al fine di soddisfare le esigenze organizzative, gestionali e tecnico-logistiche degli uffici;
 - l) curare la predisposizione dell'ordinanza di servizio del Questore ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. n. 782 del 1985 e gestire, altresì, sulla base della predetta ordinanza, l'impiego del personale destinato allo svolgimento dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, garantendone la corretta informazione in merito alle attività da svolgere;
 - m) curare, anche attraverso le necessarie attività istruttorie e di approfondimento informativo, la predisposizione dei contributi per la risposta ad atti di sindacato parlamentare, relazionandosi a tal fine con i competenti Uffici del Dipartimento;
 - n) curare i rapporti con le organizzazioni sindacali, assicurando anche che essi si sviluppino secondo linee uniformi negli uffici della Polizia di Stato presenti nella provincia;
 - o) gestire l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 - p) curare, a livello provinciale, i rapporti con gli organi di informazione e le altre relazioni esterne;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- q) curare la pianificazione e la gestione dei servizi di protezione e di vigilanza per la tutela dei soggetti esposti a pericoli o minacce, attuali o potenziali, nella persona propria e dei propri familiari, fatte salve le competenze dell'ufficio scorte, ove istituito;
 - r) conservare e gestire la documentazione relativa ai collaboratori e ai testimoni di giustizia, curando, altresì, la pianificazione dei servizi di vigilanza e tutela correlati all'esposizione al rischio;
 - s) gestire l'organo periferico di sicurezza ed elaborare i piani e le ordinanze discendenti dalle pianificazioni di emergenza;
 - t) curare gli adempimenti inerenti alla certificazione di qualità degli uffici della Questura, ai sensi della vigente normativa.
2. L'Ufficio di Gabinetto è articolato in sezioni. La Tabella 2, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola il rispettivo Ufficio di Gabinetto e i relativi livelli di preposizione. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore, con propria ordinanza, può accorpate due o più delle sezioni di cui alla predetta Tabella 2.
 3. Fuori dai casi di cui al comma 4, all'Ufficio di Gabinetto di ciascuna Questura è preposto un Funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 2 e che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 208 del 2001, riveste le qualifiche di Primo dirigente, di Vice questore ovvero di Vice questore aggiunto.
 4. All'Ufficio di Gabinetto di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un Primo Dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 9

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio Polizia Anticrimine)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'Ufficio Polizia Anticrimine provvede a:
 - a) assicurare l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali nell'ambito della provincia, e curare l'elaborazione delle proposte, sulla base delle quali il Questore stabilisce le linee di intervento per la prevenzione e il contrasto dei reati. A tal fine, la Squadra mobile, la DIGOS e le altre strutture investigative ed operative della Polizia di Stato presenti nella provincia, gli uffici deputati al controllo del territorio e gli Uffici periferici delle Specialità, comunicano all'Ufficio Polizia Anticrimine le informazioni rilevanti per lo svolgimento delle predette attività, secondo modalità tali da assicurare il rispetto dell'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Per le medesime finalità, l'Ufficio Polizia Anticrimine provvede all'analisi delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- informazioni relative alle attività operative svolte dalle altre Forze di polizia, utili o comunque rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni demandate al Questore in materia di misure di prevenzione personali o patrimoniali;
- b) svolgere le attività istruttorie e preparatorie, anche con riguardo alle segnalazioni formulate dai comandi e reparti delle altre Forze di polizia, ai fini della predisposizione dei provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione di competenza del Questore; curare le attività istruttorie e di indagine finalizzate all'esercizio del potere di proposta da parte del Questore per l'applicazione delle misure di prevenzione di competenza dell'autorità giudiziaria, assicurando, ai predetti fini, anche l'espletamento di funzioni di impulso, coordinamento e supporto verso tutti gli uffici della Polizia di Stato, presenti nel territorio della provincia; assicurare, altresì, l'esatta esecuzione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale, secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
 - c) per le finalità di cui ai punti precedenti, curare l'inserimento nelle banche dati delle sentenze irrevocabili di condanna a pene detentive e dei provvedimenti restrittivi o ablativi dell'autorità giudiziaria, trasmessi al Questore ai sensi dell'articolo 160 del T.U.L.P.S., nonché dei dati e delle informazioni rilevanti per la prevenzione dei reati;
 - d) assicurare i flussi informativi in favore dell'Autorità Giudiziaria relativamente ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personali, detentive e non detentive, monitorando l'attività degli uffici cui sono affidati gli adempimenti esecutivi relativi alle predette misure;
 - e) assicurare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo i contributi informativi richiesti ai fini del rilascio della documentazione antimafia e dell'esercizio delle altre attribuzioni del Prefetto in materia di prevenzione amministrativa antimafia, nonché gli apporti informativi e di analisi relativi a specifici fenomeni socio-criminali di interesse per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica o comunque per l'esercizio delle attribuzioni del Prefetto – Autorità provinciale di pubblica sicurezza;
 - f) raccogliere le informazioni e curare i rapporti con gli enti e le istituzioni competenti in materia di violenza di genere, minori e altri soggetti vulnerabili o in situazione di fragilità;
 - g) sviluppare rapporti di collaborazione con gli istituti scolastici e con le università, per la necessaria diffusione di un'ampia e condivisa cultura della legalità;
 - h) curare l'istruttoria relativa ai procedimenti di competenza del Giudice di pace, delegandola eventualmente ai Distretti o ai Commissariati, quando consentito dall'Autorità Giudiziaria;
 - i) mantenere i rapporti con il Servizio Centrale Anticrimine della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento, assicurando ad esso il necessario apporto informativo;
 - l) curare il contenzioso nelle materie di specifica competenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. L'Ufficio Polizia Anticrimine è articolato in sezioni. La Tabella 3, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola l'Ufficio Polizia Anticrimine e i relativi livelli di preposizione. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore, con propria ordinanza, può accorpate due o più delle sezioni di cui alla predetta Tabella 3.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, all'Ufficio Polizia Anticrimine di ciascuna Questura è preposto un Funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 3 e che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 208 del 2001, riveste le qualifiche di Primo dirigente, di Vice questore ovvero di Vice questore aggiunto.
4. All'Ufficio Polizia Anticrimine di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022.

Art. 10

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza assicura il supporto al Questore, nella sua veste di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, nell'espletamento dei compiti di prevenzione amministrativa, finalizzati a garantire l'ordine pubblico, i diritti e la sicurezza fisica delle persone contro azioni o comportamenti illeciti o che comunque non siano conformi agli obblighi stabiliti dalle vigenti normative. A tal fine, l'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza provvede a:
 - a) curare le attività istruttorie, informative e preparatorie finalizzate al rilascio dei provvedimenti autorizzatori o comunque abilitativi, previsti dalla legislazione di pubblica sicurezza, di competenza del Questore;
 - b) assicurare, secondo le modalità stabilite dalle vigenti direttive, il necessario supporto informativo alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza, previsti dalla legislazione di pubblica sicurezza;
 - c) espletare controlli sulle attività il cui esercizio è stato assentito previo rilascio dei provvedimenti autorizzatori o comunque abilitativi, previsti dalla legislazione di pubblica sicurezza, da parte delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, nonché da parte di altre Amministrazioni competenti alla concessione dei medesimi provvedimenti, sviluppando, sulla base degli esiti dei controlli effettuati, le conseguenti iniziative di carattere preventivo o repressivo;
 - d) espletare controlli sulle attività il cui esercizio avviene in conseguenza della formazione del silenzio significativo o di altri regimi amministrativi previsti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- dalla legislazione di pubblica sicurezza e rientranti nell'ambito delle competenze delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza;
- e) svolgere le attività istruttorie, informative e preparatorie, finalizzate all'adozione dei provvedimenti di divieto e sospensione o comunque a carattere inibitorio, demandati al Questore dalla legislazione di pubblica sicurezza;
 - f) assicurare il supporto informativo alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di divieto e sospensione o comunque a carattere inibitorio di competenza;
 - g) svolgere i compiti di polizia giudiziaria conseguenti alle attività di controllo effettuate, nonché le eventuali attività delegate dall'Autorità Giudiziaria, nelle materie di propria competenza;
 - h) curare il contenzioso nelle materie di specifica competenza;
 - i) svolgere le attività istruttorie, informative, di controllo e preparatorie finalizzate a consentire al Questore l'esercizio delle attività ad esso delegate dal Ministro degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale in materia di passaporti;
 - l) curare, anche sulla base delle direttive impartite dai competenti uffici del Dipartimento, elaborazioni statistiche relative alle attività dispiegate nell'ambito di competenza e ai risultati raggiunti;
 - m) mantenere rapporti con le articolazioni del Dipartimento, titolari di funzioni, anche di indirizzo, nelle materie di polizia amministrativa e di sicurezza, assicurando lo svolgimento delle attività informative e di verifica necessarie ai fini dell'adozione dei provvedimenti affidati alla competenza delle predette articolazioni dipartimentali.
2. L'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza è articolato in sezioni. La Tabella 4, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola l'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza e i relativi livelli di preposizione. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore, con propria ordinanza, può accorpere due o più delle sezioni di cui alla predetta Tabella 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, all'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza di ciascuna Questura è preposto un Funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 4 e che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 208 del 2001, riveste le qualifiche di Primo dirigente, di Vice questore ovvero di Vice questore aggiunto.
5. All'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nei limiti di quanto stabilito dalla Tabella H, allegata al D.M. in data 14 aprile 2022.

Art. 11



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(Compiti e organizzazione della Squadra mobile)

1. Nelle Questure sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, la Squadra mobile costituisce servizio di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 271 del 1989 e provvede a:
 - a) curare, in ambito provinciale, le attività di contrasto dei reati in materia di criminalità comune ed organizzata, nonché le attività investigative e di polizia giudiziaria, sia di iniziativa sia su delega dell'Autorità Giudiziaria, fatte salve le competenze attribuite alle S.I.S.C.O., di cui all'articolo 27;
 - b) assicurare il raccordo operativo delle attività investigative svolte dai Distretti e dai Commissariati distaccati e sezionali, nonché dagli Uffici periferici delle Specialità presenti nella provincia, ricevendo a tal fine, dai predetti Uffici, tempestiva informazione in merito alle indagini in corso;
 - c) assicurare all'Ufficio Polizia Anticrimine il supporto informativo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), secondo modalità comunque tali da garantire il rispetto dei vincoli di segretezza di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.
2. La Squadra mobile è articolata in sezioni. La Tabella 5, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola la Squadra mobile e i relativi livelli di preposizione. La predetta Tabella 5 individua anche le Questure di sedi di particolare rilevanza nell'ambito delle cui Squadre Mobili è istituita una sezione "Anticorruzione". Nelle Squadre Mobili in cui non è istituita la sezione "Anticorruzione", il dirigente, tenuto conto delle risorse disponibili, individua nell'ambito della sezione "Reati contro il patrimonio. Unità anticorruzione" idonee aliquote di personale per lo svolgimento delle attività preventive e di polizia giudiziaria volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata e comune nella Pubblica Amministrazione, anche per i profili internazionali.
3. Alla Squadra mobile di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 5, che non può, comunque, essere superiore a quella di Primo dirigente o inferiore a quella di Vice questore aggiunto.
4. La predetta Tabella 5 determina, altresì, il livello di preposizione alle Squadre Mobili delle Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza, individuando i casi in cui la Squadra mobile è diretta da un Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e i casi in cui la Squadra mobile è diretta da un Funzionario della Polizia di Stato della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto. Nelle Questure in cui l'incarico non è riservato ad un Primo dirigente, a un Vice questore o a un Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, alla Squadra mobile



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

è preposto, in via prioritaria, un Funzionario della qualifica di Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Ove ciò non sia possibile, alla Squadra mobile può essere preposto un Funzionario della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 12

(Compiti e organizzazione della DIGOS)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, la DIGOS cura, in ambito provinciale, le attività preventive, investigative, di monitoraggio, anche attraverso la rete internet, e di analisi in materia di estremismo, eversione dell'ordine democratico e terrorismo, nonché sui fenomeni sociali, occupazionali, economici, sportivi o di altra natura, rilevanti per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
2. Nelle Questure dei capoluoghi di provincia, in cui ha sede la Corte d'Appello, le sezioni antiterrorismo istituite presso le rispettive DIGOS assicurano il coordinamento delle attività svolte, in materia di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo, dalle DIGOS delle altre Questure, site nel territorio del distretto della medesima Corte d'Appello.
3. Ai fini di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 271 del 1989, le DIGOS costituiscono servizi di polizia giudiziaria, per quanto concerne le attività di competenza finalizzate alla repressione dei reati. In ogni caso, si considerano servizi di polizia giudiziaria ai sensi del predetto articolo 12 del decreto legislativo n. 271 del 1989, anche le "Sezioni antiterrorismo" delle DIGOS delle Questure delle province sedi di Corte d'Appello.
4. La DIGOS è articolata in sezioni. La Tabella 6, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola la DIGOS e i relativi livelli di preposizione.
5. Alla DIGOS di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 6, che non può, comunque, essere superiore a quella di Primo dirigente o inferiore a quella di Vice questore aggiunto.
6. La predetta Tabella 6 determina, altresì, il livello di preposizione alle DIGOS delle Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza, individuando i casi in cui la DIGOS è diretta da un Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e i casi in cui la DIGOS è diretta da un Funzionario della Polizia di Stato della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto. Nelle Questure in cui l'incarico non è riservato ad un Primo dirigente, a un Vice questore o a un Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, alla DIGOS è preposto, in via prioritaria, un



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Funzionario della qualifica di Commissario Capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Ove ciò non sia possibile, alla DIGOS può essere preposto un Funzionario della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art 13

(Compiti e organizzazione dell'U.P.G.S.P.)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'U.P.G.S.P. attua le linee di intervento stabilite dal Questore in ambito provinciale in materia di prevenzione generale, controllo del territorio e soccorso pubblico. A tal fine, l'U.P.G.S.P. provvede a:
 - a) assicurare l'organizzazione e il funzionamento del dipendente Centro Operativo Telecomunicazioni;
 - b) garantire il coordinamento dei servizi di pronto intervento, di soccorso pubblico e di controllo del territorio, delle specifiche attività di polizia che interessano il territorio di competenza, nonché dei servizi di ordine pubblico, secondo le direttive del Capo di Gabinetto, avvalendosi a tal fine del predetto Centro Operativo Telecomunicazioni;
 - c) coordinare e indirizzare l'attività del personale dei Distretti e dei Commissariati distaccati e sezionali impiegato nel controllo del territorio;
 - d) assicurare lo scambio informativo con le sale operative di altri uffici della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia e con le omologhe strutture attivate da altre Amministrazioni o Enti pubblici, nonché con quelle di soggetti privati, nell'ambito dell'esercizio delle attività di propria pertinenza;
 - e) assicurare la ricezione e la gestione delle denunce di reato;
 - f) gestire e coordinare gli interventi delle U.O.P.I. e delle altre unità specialistiche, ove presenti, nonché delle aliquote di personale dei Reparti Prevenzione Crimine messe eventualmente a disposizione;
 - g) assicurare lo svolgimento delle attività investigative a iniziativa della polizia giudiziaria di carattere indifferibile e urgente, connesse agli interventi effettuati dal personale dipendente;
 - h) assicurare la tenuta e la gestione del registro relativo alle camere di sicurezza.
2. L'U.P.G.S.P. è articolato in sezioni. La Tabella 7, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola il rispettivo U.P.G.S.P. e i relativi livelli di preposizione.
3. All'U.P.G.S.P. di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un Funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 7.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. La predetta Tabella 7 determina, altresì, il livello di preposizione agli U.P.G.S.P. delle Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza, individuando i casi in cui l'U.P.G.S.P. è diretto da un Funzionario della Polizia di Stato della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto. Nelle Questure in cui l'incarico non è riservato ad un Primo dirigente, a un Vice questore o a un Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, all'U.P.G.S.P. è preposto, in via prioritaria, un funzionario della qualifica di Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Ove ciò non sia possibile, all'U.P.G.S.P. può essere preposto un Funzionario della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 14

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio Immigrazione)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'Ufficio Immigrazione provvede a:
- assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie, informative e preparatorie finalizzate al rilascio, al rinnovo, al rigetto e alla revoca dei permessi e degli altri titoli di soggiorno in favore dei cittadini stranieri, gestendo anche il relativo contenzioso;
 - assicurare, nell'ambito dei procedimenti amministrativi avviati dallo Sportello unico per l'immigrazione, istituito presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, lo svolgimento delle attività necessarie al rilascio ai cittadini stranieri dei nulla osta per lavoro subordinato o autonomo e stagionale, nonché dei nulla osta per le verifiche dei requisiti soggettivi relativi alle istanze di ricongiungimento familiare;
 - esprimere il parere di competenza richiesto dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in ordine al reingresso dello straniero sul territorio nazionale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa;
 - assicurare alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo e ai competenti Organi del Ministero dell'interno, i necessari contributi informativi finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e di continuità del soggiorno, previsti, dalle vigenti normative, per l'adozione del provvedimento finale nell'ambito dei procedimenti amministrativi volti alla concessione della cittadinanza italiana in favore di cittadini stranieri, dei cittadini dei Paesi terzi parenti di cittadini dell'Unione Europea, nonché dei cittadini dell'Unione Europea;
 - curare la ricezione delle istanze e gli ulteriori adempimenti, demandati dalla legge al Questore o alle Questure, nell'ambito dei procedimenti amministrativi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- finalizzati alla concessione del riconoscimento della protezione internazionale e dello *status* di apolide;
- f) assicurare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo i necessari contributi informativi finalizzati all'adozione dei provvedimenti di espulsione, allontanamento, respingimento e rimpatrio dei cittadini stranieri e dell'Unione Europea;
 - g) curare i contatti con le rappresentanze diplomatiche e consolari estere per le richieste di identificazione dei cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale ed il rilascio dei lasciapassare, nonché gli accertamenti della nazionalità e l'identificazione dei detenuti internati in istituti di pena o in fase di dimissione dagli stessi;
 - h) promuovere e coordinare i rapporti con le Amministrazioni e gli enti pubblici, titolari di principi di competenza in materia di fenomeni migratori, nonché con le associazioni e gli altri soggetti che si occupano del fenomeno migratorio;
 - i) gestire i servizi di traduzione e interpretariato, nelle materie di specifica competenza.
2. L'Ufficio Immigrazione è articolato in sezioni. La Tabella 8, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola l'Ufficio Immigrazione e i relativi livelli di preposizione.
 3. All'Ufficio Immigrazione di ciascuna Questura di sede di particolare rilevanza è preposto un funzionario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 8.
 4. La predetta Tabella 8 determina, altresì, il livello di preposizione agli Uffici Immigrazione delle Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza, individuando i casi in cui l'Ufficio Immigrazione è diretto da un Funzionario della Polizia di Stato della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto. Nelle Questure in cui l'incarico non è riservato a un Vice questore o a un Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, all'Ufficio Immigrazione è preposto, in via prioritaria, un Funzionario della qualifica di Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Ove ciò non sia possibile, all'Ufficio Immigrazione può essere preposto un Funzionario della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 15

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto)

1. Nelle Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza, di cui all'articolo 6, l'Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto provvede a:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) assicurare lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione del personale, con particolare riferimento a procedure concorsuali, stato giuridico e stato matricolare, procedimenti disciplinari e procedimenti penali a carico del personale, mobilità, missioni, impiego del personale, scrutini e progressione di carriera, ricompense, assistenza e benessere del personale, riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o delle lesioni, contenzioso nelle materie di competenza, rilascio delle tessere personali di riconoscimento, addestramento ed aggiornamento professionale;
 - b) curare le attività di supporto tecnico-logistico, per ciò che attiene: al settore infrastrutture, con riguardo alla gestione e al funzionamento delle infrastrutture, agli adempimenti tecnici per la verifica, il controllo e il coordinamento delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei lavori, alla gestione delle richieste di intervento sugli immobili in uso, svolgendo anche le funzioni di referente per le infrastrutture; al settore impianti tecnici (IT), telecomunicazioni ed informatica (TLC), relativamente alla gestione ed all'assistenza tecnica delle reti locali e dei sistemi informatici, alla manutenzione di primo livello, a laboratori e magazzini, al coordinamento con la sezione preposta alla gestione delle informazioni automatizzate, svolgendo anche le funzioni di referente IT e TLC; al settore motorizzazione per la manutenzione di veicoli, impianti e attrezzature in dotazione, alla gestione del magazzino e delle officine, all'infortunistica e al contenzioso nella materia di competenza, all'addestramento per il conseguimento della patente di guida ministeriale, svolgendo anche funzioni di referente per la motorizzazione; al settore V.E.C.A., per quanto concerne la tenuta del magazzino e la gestione dei beni, alla gestione delle richieste di casermaggio, alla vestizione ed all'equipaggiamento del personale, alle verifiche ed all'aggiornamento del libretto personale, all'armeria di reparto, alla verifica e alla manutenzione dell'armamento individuale, svolgendo anche le funzioni di referente per il V.E.C.A.;
 - c) curare la gestione delle informazioni automatizzate e dell'archivio, svolgendo funzioni di referente per il S.I.I.; effettuare il controllo di qualità degli inserimenti nelle banche dati del S.I.I.; assicurare la custodia, la tenuta e la conservazione degli atti d'archivio e degli schedari; effettuare lo scarto degli atti d'archivio, secondo le vigenti disposizioni; curare le attività finalizzate alla progressiva dematerializzazione degli archivi cartacei, la conservazione digitale e la gestione del protocollo informatico del flusso documentale;
 - d) fornire attività di supporto in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. L'Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto è articolato in sezioni. La Tabella 9, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola il rispettivo Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto e i relativi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- livelli di preposizione. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore, con propria ordinanza, può accorpate due o più delle sezioni di cui alla predetta Tabella 9.
3. All'Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto sono preposti Funzionari con qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Presso le sedi in cui l'incarico non è riservato ad una delle predette qualifiche dirigenziali, ai citati uffici sono preposti, in via prioritaria, Funzionari della qualifica di Commissario capo, ovvero, ove ciò non sia possibile, della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 16

*(Compiti e organizzazione degli Uffici
per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto
istituiti nell'ambito delle Questure di sedi di particolare rilevanza)*

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza di cui all'articolo 7, in ragione della complessità organizzativa e dei livelli delle rispettive dotazioni organiche, sono istituiti:
 - a) l'Ufficio per la gestione delle risorse umane, che provvede allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);
 - b) l'Ufficio Tecnico-Logistico provinciale, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b) e d);
 - c) l'Ufficio per la gestione automatizzata delle informazioni e dell'archivio, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).
2. Gli Uffici di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono articolati in sezioni. La Tabella 10, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articolano i predetti Uffici e i relativi livelli di preposizione. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore, con propria ordinanza, può accorpate due o più delle sezioni di cui alla predetta Tabella 10.
3. All'Ufficio per la gestione delle risorse umane sono preposti Funzionari con qualifica di Primo dirigente, di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
4. All'Ufficio Tecnico-Logistico provinciale sono preposti Funzionari della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato della qualifica stabilita dalla predetta Tabella 10, che non può, comunque, essere superiore a quella di Primo dirigente tecnico o inferiore a quella di Direttore tecnico capo.
5. All'Ufficio per la gestione automatizzata delle informazioni e dell'archivio sono preposti Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero, ove ciò non



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sia possibile, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 17

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio amministrativo-contabile)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'Ufficio amministrativo-contabile assicura le attività nel settore amministrativo-contabile, per ciò che attiene al servizio di cassa per l'effettuazione delle riscossioni e dei pagamenti, alla tenuta delle scritture contabili, alla gestione del "Fondo di scorta" per la liquidazione delle spese previste dalla normativa vigente, agli adempimenti connessi alla liquidazione del trattamento fisso ed accessorio, alle attività propedeutiche alla definizione dei trattamenti pensionistici e previdenziali di competenza dell'Ente previdenziale.
2. L'Ufficio amministrativo-contabile è articolato in sezioni. La Tabella 11, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, per ciascuna Questura, il numero delle sezioni in cui si articola il rispettivo Ufficio amministrativo-contabile.
3. All'Ufficio amministrativo-contabile è preposto personale contrattualizzato Dirigente di II fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno, nei limiti di quanto previsto dal decreto di individuazione dei posti di funzione, ovvero Funzionari non dirigenti dell'Area III della predetta Amministrazione civile dell'interno. I livelli di preposizione al predetto Ufficio amministrativo-contabile, nell'ambito di ciascuna Questura, sono stabiliti con separato provvedimento. Per motivate esigenze di carattere temporaneo, il Questore, con propria ordinanza, può accorpere due o più delle sezioni di cui alla predetta Tabella 11.

Art. 18

(Compiti e organizzazione dell'Ufficio sanitario provinciale)

1. Nelle Questure di sedi di particolare rilevanza e nelle altre Questure, l'Ufficio sanitario provinciale svolge attività di assistenza sanitaria, di ascolto e consulenza psicologica nei confronti del personale della Polizia di Stato, attività medico-legale, di medicina del lavoro, di medicina preventiva e di promozione della salute nei luoghi di lavoro, nonché attività didattica e formativa in ambito sanitario.
2. Per l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili, l'Ufficio sanitario provinciale assicura, inoltre, nel rispetto delle direttive impartite dalla Direzione centrale di sanità del Dipartimento, nonché delle linee di azione fissate dall'Ufficio di Coordinamento Sanitario competente per territorio, il coordinamento funzionale delle altre strutture sanitarie della Polizia di Stato presenti nella provincia, ad eccezione dei Centri Sanitari Polifunzionali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Le eventuali segnalazioni delle strutture sanitarie di cui al comma 2, inerenti a situazioni di particolare rilevanza per la tutela della salute, sono inviate all'Ufficio sanitario provinciale e all'Ufficio di Coordinamento Sanitario, ai fini dell'adozione dei primi interventi ritenuti necessari.
4. All'Ufficio sanitario provinciale delle Questure di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia è preposto un Primo dirigente medico della carriera dei Medici della Polizia di Stato. Agli Uffici sanitari provinciali delle predette Questure sono assegnati Funzionari del ruolo degli psicologi della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo, con funzioni di coordinatori di attività complesse, nonché di Commissario capo tecnico.
5. In considerazione del livello di preposizione e delle dotazioni organiche assegnate, l'Ufficio sanitario provinciale delle Questure di cui al comma 4 è articolato in sezioni. La Tabella 12, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce, il numero delle sezioni in cui si articola l'Ufficio sanitario provinciale delle citate Questure.
6. Fuori dai casi di cui al comma 4, all'Ufficio sanitario provinciale delle Questure di sedi di particolare rilevanza e delle Questure di sedi diverse da quelle di particolare rilevanza è preposto un Medico superiore o un Medico capo della carriera dei Medici della Polizia di Stato, come riportato dalla predetta Tabella 12.
7. Agli Uffici sanitari provinciali delle Questure possono essere assegnati Medici superiori o Medici capo della carriera dei Medici della Polizia di Stato per lo svolgimento delle funzioni di coordinatori di attività sanitaria complessa. Ai predetti Uffici sanitari provinciali possono essere, altresì, assegnati Medici principali della carriera dei Medici della Polizia di Stato.
8. Per lo svolgimento delle attività di cura della salute degli animali presenti all'interno delle Squadre cinofili e delle Squadre a cavallo degli uffici e reparti della Polizia di Stato che operano nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, nonché per il concorso nelle attività di controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'Amministrazione, sono assegnati:
 - a) a ciascuno degli Uffici Sanitari Provinciali delle Questure di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, un Medico veterinario superiore o un Medico veterinario capo della carriera dei Medici veterinari della Polizia di Stato, con funzioni di coordinatori di attività medico veterinarie complesse;
 - b) a ciascuno degli Uffici Sanitari Provinciali delle Questure di Catania, Genova, Roma e Venezia, un Medico veterinario principale della carriera dei Medici veterinari della Polizia di Stato.

Art. 19

(Disposizioni comuni)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Le Questure di Latina e di Napoli forniscono il supporto logistico ai Centri Nazionali Fiamme Oro e provvedono alla gestione amministrativo-contabile in favore del personale ivi in servizio.

Art. 20

(Dotazioni organiche delle Questure)

1. La Tabella 13, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce la dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascuna delle Questure di sedi di particolare rilevanza.
2. La Tabella 14, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce la dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascuna delle Questure diverse da quelle di sedi di particolare rilevanza. Per le Questure di Aosta, Asti, Biella, Campobasso, Fermo, Mantova, Pordenone, Sondrio e Vercelli, alle quali è assegnata una dotazione organica di centosettantuno unità, la predetta Tabella 14 stabilisce, altresì, i livelli delle dotazioni organiche assegnate a ciascuno degli uffici di prima articolazione interna.

Capo III

Uffici di pubblica sicurezza dipendenti dalla Questura

Art. 21

(Funzioni dei Distretti)

1. Nei comuni capoluogo indicati nella Tabella 13, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, sono istituiti Distretti che operano nell'ambito territoriale di competenza dei Municipi o di altre analoghe forme di decentramento comunale, delle città interessate, aventi la corrispondente numerazione dei Municipi o delle predette forme di decentramento comunale, ferme restando le competenze assegnate ai Commissariati sezionali già esistenti nel predetto ambito territoriale, parimenti indicati nella predetta Tabella 13.
2. I Distretti di cui al comma 1, oltre all'espletamento dei compiti dei Commissariati sezionali, assicurano l'attuazione delle direttive del Questore in materia di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, mediante:
 - a) lo sviluppo di un costante flusso informativo con l'Ufficio di Gabinetto e la DIGOS della Questura da cui dipendono per la pianificazione e la programmazione dei servizi per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) l'interazione con l'U.P.G.S.P. per le attività di prevenzione generale, nonché per la pianificazione di servizi straordinari di controllo del territorio e per quelli "ad alto impatto";
 - c) il raccordo con la Squadra mobile per lo sviluppo di progetti di carattere informativo e investigativo;
 - d) la diretta interlocuzione con il Municipio o con altra forma di decentramento comunale allo scopo di definire eventuali piani condivisi di intervento e contesti di collaborazione nell'ottica della sicurezza integrata, nel quadro delle rispettive competenze e attribuzioni;
 - e) la partecipazione ai lavori in apposite sedi di consultazione con i rappresentanti del Municipio o delle altre forme di decentramento comunale, per l'analisi, la valutazione e il confronto, anche con altri soggetti pubblici e privati, in materia di sicurezza urbana o su materie comunque rilevanti per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, relativamente all'ambito territoriale di competenza, anche in funzione di supporto all'attività del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
3. I Distretti assicurano, altresì, il raccordo e il coordinamento informativo con i Commissariati sezionali che insistono nell'ambito territoriale di competenza, per la definizione di un completo quadro di analisi delle tematiche e delle criticità riguardanti l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, per tutti gli aspetti di cui al comma 2, nonché l'eventuale supporto alle attività dei medesimi Commissariati.
 4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, i Distretti ricevono le necessarie informazioni dai Commissariati sezionali istituiti nell'ambito territoriale di competenza su quanto abbia comunque attinenza con l'ordine pubblico e con la sicurezza pubblica, fermi restando gli obblighi informativi dei predetti Commissariati sezionali nei confronti degli uffici di prima articolazione interna delle Questure competenti per materia.

Art. 22

(Ordinamento dei Distretti e dotazioni organiche)

1. I Distretti assumono la struttura organizzativa prevista dall'articolo 25.
2. Ai Distretti sono preposti Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Distretto è stabilita dalla Tabella 13, di cui all'articolo 20, comma 1.

Art. 23

(Funzioni dei Commissariati distaccati)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. I Commissariati distaccati sono istituiti alle dipendenze delle Questure nei comuni diversi da quello capoluogo di provincia, individuati nelle citate Tabelle 13 e 14, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, per assicurare al dirigente il supporto per l'esercizio delle funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza e per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.
2. I Commissariati distaccati svolgono, altresì, i compiti delegati, in via permanente o di volta in volta, dal Questore.

Art. 24

(Funzioni dei Commissariati sezionali)

1. I Commissariati sezionali sono istituiti alle dipendenze delle Questure indicate nelle predette Tabelle 13 e 14, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, per l'espletamento dei servizi di controllo del territorio, nonché per gli altri compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche delegati dal Questore.

Art. 25

(Ordinamento dei Commissariati distaccati e sezionali)

1. I Commissariati distaccati e sezionali sono ordinati nelle seguenti sezioni:
 - a) Sezione affari generali e ordine pubblico;
 - b) Sezione attività gestionali;
 - c) Sezione operativa.
2. La Sezione affari generali e ordine pubblico è articolata nelle seguenti unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Unità organizzativa I, che assicura il disbrigo degli affari generali;
 - b) Unità organizzativa II, che cura, nei limiti delle competenze del Commissariato distaccato o sezionale, l'organizzazione e la gestione dei servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;
 - c) Unità organizzativa III, che assicura la ricezione e lo smistamento della corrispondenza;
 - d) Unità organizzativa IV, che assicura il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.).
3. La Sezione attività gestionali è articolata nelle seguenti unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Unità organizzativa I, che provvede a trattare gli affari del personale e cura la predisposizione della programmazione settimanale dei servizi e dell'ordine giornaliero di servizio;
 - b) Unità organizzativa II, che assicura i servizi del corpo di guardia e del centralino;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- c) Unità organizzativa III, che provvede alla gestione delle risorse strumentali, di mezzi e dell'armeria e assicura il supporto tecnico-logistico;
 - d) Unità organizzativa IV, che cura gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. La Sezione operativa è articolata nelle seguenti squadre, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
- a) Squadra Informativa, che cura, nell'ambito dei compiti demandati o delegati al Commissariato, le attività informative in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica;
 - b) Squadra Prevenzione e Controllo del Territorio che cura, nell'ambito territoriale di competenza del Commissariato, l'attività operativa di prevenzione e controllo del territorio, nonché la ricezione delle denunce;
 - c) Squadra Anticrimine, che cura, nell'ambito dei compiti demandati o delegati al Commissariato, le attività di contrasto alla criminalità e quelle in materia di misure di prevenzione, misure di sicurezza e misure alternative alla detenzione;
 - d) Squadra Polizia Amministrativa e di Sicurezza, che provvede, nell'ambito dei compiti demandati o delegati al Commissariato, allo svolgimento delle attività, istruttorie, informative e preparatorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di pubblica sicurezza, nonché alle verifiche volte ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attività umane ed economiche sottoposte a forme di silenzio significativo o ad altri regimi amministrativi; cura, inoltre, gli adempimenti finalizzati al rilascio dei titoli di soggiorno e, sulla base delle deleghe conferite dal Questore, provvede al rilascio dei passaporti e alle connesse attività preparatorie ed istruttorie. Nei Commissariati distaccati, la Squadra Polizia Amministrativa e di Sicurezza provvede, altresì, allo svolgimento delle attività, istruttorie, informative e preparatorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza e allo svolgimento dei relativi controlli previsti dalla legislazione di pubblica sicurezza.
5. Il Questore, per motivate esigenze organizzative, può disporre con propria ordinanza che in Commissariati sezionali puntualmente indicati, diversi da quelli di particolare rilevanza, la Squadra Polizia Amministrativa e di Sicurezza sia soppressa e che le relative funzioni siano assolve dalla Questura, dai Distretti, ove istituiti, ovvero da altri Commissariati sezionali. Con provvedimento della medesima natura, il Questore può, altresì, disporre che la Questura, i Distretti e i Commissariati sezionali assolvano i compiti di ricezione delle denunce in luogo di altri Commissariati sezionali, diversi da quelli di particolare rilevanza, specificatamente indicati nel provvedimento stesso.
6. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 23 e 24, le Tabelle 13 e 14, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, determinano la dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascuno dei Commissariati distaccati e sezionali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. Le predette Tabelle 13 e 14, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, stabiliscono anche i casi in cui i Commissariati distaccati e sezionali, essendo di particolare rilevanza, sono diretti da un Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e quelli in cui i Commissariati distaccati ed i Commissariati sezionali, essendo di significativa rilevanza, sono invece diretti da Vice questori o Vice questori aggiunti della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Nelle medesime Tabelle 13 e 14 sono individuati, altresì, i casi in cui ai Commissariati distaccati sono preposti Funzionari della qualifica di Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nonché quelli in cui ai Commissariati sezionali sono preposti, in via prioritaria, Funzionari della qualifica di Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato ovvero, ove ciò non sia possibile, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della medesima carriera.

Art. 26

(Posti di polizia)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3, del D.P.R. n. 208 del 2001, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9 del medesimo D.P.R. e delle direttive del Ministro dell'interno in materia di razionalizzazione dei presidi delle Forze di polizia, i Posti di polizia sono istituiti alle dipendenze delle Questure, dei Distretti o dei Commissariati sezionali, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, nell'ambito del comune capoluogo della provincia o della città metropolitana in cui ciascuna Questura ha sede, per lo stabile svolgimento di compiti, anche di carattere temporaneo, connessi alle specifiche esigenze di controllo del territorio relative al contesto urbano o geografico in cui essi sono istituiti, nonché degli eventuali altri compiti istituzionali ad essi delegati, che, in considerazione della loro natura o del particolare rilievo, richiedono l'attivazione di un apposito presidio di polizia.
2. Ai Posti di polizia sono preposti in via prioritaria appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, Sovrintendenti capo del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DELLE S.I.S.C.O.

Capo I

Organizzazione delle S.I.S.C.O.

Art. 27



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(Compiti e linee di dipendenza delle S.I.S.C.O.)

1. Le S.I.S.C.O. operano alle dipendenze del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento ed assicurano, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza individuato dal comma 3, le attività investigative finalizzate al contrasto della criminalità organizzata, con specifico riferimento ai delitti indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Le S.I.S.C.O. costituiscono servizi di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 271 del 1989.
2. Limitatamente ai delitti di cui al comma 1, le S.I.S.C.O. svolgono funzioni di raccordo delle attività di contrasto sviluppate dalle Squadre mobili delle Questure presenti nell'ambito territoriale di competenza.
3. Le S.I.S.C.O. sono istituite presso i seguenti capoluoghi di provincia o di regione, ove hanno sede i Distretti di Corte d'Appello, con competenza territoriale coincidente con quella delle Direzioni Distrettuali Antimafia istituite presso la medesima sede:
 - a) Ancona;
 - b) Bari;
 - c) Bologna;
 - d) Brescia;
 - e) Cagliari;
 - f) Caltanissetta;
 - g) Campobasso;
 - h) Catania;
 - i) Catanzaro;
 - l) Firenze;
 - m) Genova;
 - n) L'Aquila;
 - o) Lecce;
 - p) Messina;
 - q) Milano;
 - r) Napoli;
 - s) Palermo;
 - t) Perugia;
 - u) Potenza;
 - v) Reggio Calabria;
 - z) Roma;
 - aa) Salerno;
 - bb) Torino;
 - cc) Trento;
 - dd) Trieste;
 - ee) Venezia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 28

(Organizzazione delle S.I.S.C.O.)

1. Salvo quanto previsto dal comma 4, le S.I.S.C.O. sono ordinate in un'area affari generali e in due o più aree investigative, istituite con provvedimento del Dirigente, sulla base dei fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito territoriale di competenza individuato dall'art. 27, comma 3, nonché dei conseguenti livelli delle dotazioni organiche assegnate.
2. L'Area affari generali provvede alla gestione amministrativa, agli affari del personale, anche per quanto concerne i profili disciplinari, all'addestramento e all'aggiornamento professionale, alle relazioni sindacali, alle relazioni con l'archivio generale e con la segreteria di sicurezza della Questura di riferimento, nonché agli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo diretto supporto al Dirigente della S.I.S.C.O.
3. Le Aree investigative costituiscono le unità operative di base per lo svolgimento delle attività investigative nelle materie di competenza.
4. In considerazione delle specifiche esigenze operative e funzionali, presso le S.I.S.C.O. di Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino sono istituite almeno quattro Aree investigative.
5. Le attività relative alla tenuta degli atti matricolari e al V.E.C.A., nonché la gestione amministrativo-contabile del personale in servizio presso le S.I.S.C.O., continuano ad essere assicurate dalle Questure competenti per territorio.
6. Alle S.I.S.C.O. sono preposti:
 - a) presso le sedi di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento e Venezia, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le sedi di Ancona, Campobasso, L'Aquila, Perugia, Potenza e Trieste, in via prioritaria Funzionari della qualifica di Commissario capo, ovvero, ove ciò non sia possibile, Funzionari della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Alle S.I.S.C.O. di Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma, in considerazione delle specifiche esigenze operative e funzionali, è assegnato un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, per il necessario supporto nelle indagini di maggiore complessità.

Art. 29



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(Dotazione organica delle S.I.S.C.O.)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata a ciascuna delle S.I.S.C.O. è stabilita dalla Tabella 15, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, le S.I.S.C.O. si avvalgono delle dotazioni di personale, strumentali e di mezzi, nonché delle infrastrutture logistiche già assegnate ed in uso alle Sezioni Criminalità Organizzata delle Squadre mobili ove le medesime hanno sede, individuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI ISPETTORATI E DEGLI ALTRI UFFICI SPECIALI DI PUBBLICA SICUREZZA

Capo I

Ispettorati e altri Uffici speciali di pubblica sicurezza

Art. 30

(Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica)

1. L'organizzazione e la dotazione organica dell'Ufficio presidenziale della Polizia di Stato presso la Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica sono determinate con separato provvedimento, adottato nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39.

Art. 31

(Ispettorato di pubblica sicurezza "Vaticano")

1. L'organizzazione e la dotazione organica dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Vaticano" sono determinate con separato provvedimento, adottato in ragione delle speciali previsioni del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto a Roma l'11 febbraio 1929 e ratificato con legge 27 maggio 1929, n. 810.

Art. 32

(Ispettorati di pubblica sicurezza "Senato della Repubblica", "Camera dei Deputati", "Palazzo Chigi")

1. L'organizzazione e la dotazione organica degli Ispettorati di pubblica sicurezza "Senato della Repubblica", "Camera dei Deputati" e "Palazzo Chigi" sono stabilite



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

con uno o più separati decreti, in considerazione del fatto che i medesimi Ispettorati sono istituiti presso Organi costituzionali o, comunque, di rilevanza costituzionale.

Art. 33

(Criteri ordinativi dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", degli Uffici distaccati del predetto Ispettorato e dell'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana)

1. Il presente decreto stabilisce l'assetto ordinativo e le dotazioni organiche di personale assegnate all'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", agli Uffici distaccati del predetto Ispettorato e all'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana, tenuto conto delle specifiche esigenze di funzionalità operativa e di impiego.

Art. 34

(Compiti dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale" e degli Uffici distaccati)

1. L'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 208 del 2001, è istituito, con sede a Roma, alle dipendenze del Dipartimento per le speciali esigenze di sicurezza del Ministero dell'interno e, in particolare, per la tutela e la protezione del Ministro dell'interno e dei Sottosegretari di Stato all'interno, per la vigilanza del compendio Viminale e delle altre sedi del Ministero dell'interno, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
2. Alle dipendenze dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale" sono istituiti, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, lettera b), del D.P.R. n. 208 del 2001, con sede a Roma, tre Uffici distaccati per l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di sicurezza delle sedi, rispettivamente, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, nei casi previsti, per i servizi di tutela e protezione delle personalità che operano presso i predetti Ministeri.

Art. 35

(Ordinamento dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale")

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 33, l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", è ordinato in:
 - a) Settore I - "Affari generali, personale, tecnico-logistico";
 - b) Settore II - "Tutela e protezione";
 - c) Settore III - "Sicurezza e vigilanza".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il Settore I – “Affari generali, personale, tecnico-logistico” è articolato nelle seguenti Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I – “Affari generali”, che cura gli affari generali e le relazioni sindacali, gestisce la segreteria di sicurezza e l’archivio generale, anche in modalità informatizzata;
 - b) Sezione II – “Servizi”, che provvede alla predisposizione degli ordini di servizio e della programmazione settimanale dei servizi;
 - c) Sezione III – “Affari del personale”, che cura gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, nonché l’addestramento e l’aggiornamento professionale;
 - d) Sezione IV – “Informatica”, che provvede alla gestione dei sistemi informatici e cura la manutenzione degli apparati informatici;
 - e) Sezione V – “Automezzi”, che provvede alla gestione e alla manutenzione del parco veicolare;
 - f) Sezione VI – “Equipaggiamento”, che provvede alla gestione dei materiali di armamento ed equipaggiamento in dotazione individuale e di reparto;
 - g) Sezione VII – “Tecnico-logistico”, che provvede alle attività di supporto tecnico-logistico;
 - h) Sezione VIII – “Amministrativo-contabile”, che cura gli adempimenti in materia amministrativo-contabile;
 - i) Sezione IX – “Sicurezza sul lavoro”, che cura gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il Settore II – “Tutela e protezione” è articolato nelle seguenti Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che provvede all’organizzazione dei servizi di tutela e protezione individuale;
 - b) Sezione II, che gestisce la sala operativa;
 - c) Sezione III, che provvede all’attuazione dei servizi di tutela e protezione individuale.
4. Il Settore III – “Sicurezza e vigilanza” è articolato nelle seguenti Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I – “Polizia giudiziaria”, che cura le attività di polizia giudiziaria, d’iniziativa o delegata dall’Autorità giudiziaria, nonché le altre attività finalizzate a garantire la sicurezza all’interno del compendio Viminale e delle altre sedi del Ministero dell’interno;
 - b) Sezione II – “Compendio Viminale”, che assicura l’attuazione e il coordinamento operativo dei servizi di vigilanza e di sicurezza alle sedi del “Compendio Viminale”;
 - c) Sezione III – “Altre sedi del Ministero dell’interno”, che assicura l’attuazione e il coordinamento operativo dei servizi di vigilanza e di sicurezza alle sedi del Ministero dell’interno diverse dal Compendio Viminale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. All'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale" è preposto un Dirigente generale di pubblica sicurezza. Al predetto Ispettorato è, altresì, assegnato un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, che svolge le funzioni di Vice dirigente ed è preposto al Settore I. Il predetto Primo dirigente assicura, altresì, il necessario raccordo delle attività svolte dai Settori in cui si articola l'Ispettorato e provvede alle attività ispettive e di controllo interno.
6. Ai Settori II e III sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Alle Sezioni in cui si articolano i Settori I, II e III sono preposti, in relazione alla tipologia delle attività svolte ed alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. Per motivate esigenze di carattere organizzativo, il Dirigente dell'Ispettorato può accorpere due o più delle Sezioni in cui si articolano i Settori I, II e III.

Art. 36

(Ordinamento degli Uffici distaccati dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale")

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 33, gli Uffici distaccati dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", di cui all'articolo 34, comma 2, sono ordinati in:
 - a) Sezione I, che cura gli affari generali e gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, le relazioni sindacali, la conservazione e la gestione dell'archivio anche in modalità informatizzata, la predisposizione degli ordini di servizio e della programmazione settimanale, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, il supporto tecnico-logistico, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quelli amministrativo-contabili, l'attività di polizia giudiziaria d'iniziativa o delegata dall'Autorità giudiziaria nello specifico ambito di competenza, nonché le altre attività finalizzate a garantire la sicurezza all'interno della sede del Ministero presso la quale ciascun Ufficio distaccato opera;
 - b) Sezione II, che cura il coordinamento e l'attuazione dei servizi di vigilanza e di sicurezza, nonché i servizi di tutela e protezione delle personalità.
2. A ciascuno degli Uffici distaccati di cui al citato articolo 34, comma 2, sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. Alle Sezioni I e II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 37

(Compiti dell'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana)

1. L'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 5, del D.P.R. 22 marzo 2001 n. 208, è istituito, con sede a Palermo, alle dipendenze del Dipartimento per le speciali esigenze di tutela e protezione del Presidente della Regione Siciliana e per la sicurezza della sede degli uffici centrali della Regione. Il predetto Ufficio speciale cura, altresì, le relazioni con i competenti uffici della medesima Regione attinenti ai servizi d'istituto.

Art. 38

(Ordinamento dell'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 33, l'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana è ordinato in:
 - a) Settore I – Affari generali, personale e servizi;
 - b) Settore II – Servizi di tutela e sicurezza.
2. Il Settore I è articolato nelle seguenti Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I – Affari generali, che cura gli affari generali, le relazioni sindacali, la tenuta della segreteria di sicurezza, le relazioni esterne, le statistiche, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, provvede alla gestione e alla manutenzione del parco veicolare, nonché alla gestione e alla tenuta dell'archivio generale;
 - b) Sezione II – Affari del personale, che cura gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense e provvede alla trattazione delle pratiche sanitarie;
 - c) Sezione III – Servizi, che provvede alla predisposizione della programmazione settimanale dei servizi e dell'ordine giornaliero di servizio, agli adempimenti in materia amministrativo-contabile, nonché alla gestione e alla manutenzione degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici.
3. Il Settore II è articolato nelle seguenti Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I – Tutela e protezione, che provvede ai servizi di tutela e protezione del Presidente della Regione Siciliana;
 - b) Sezione II – Vigilanza e sicurezza, che provvede ai servizi di vigilanza e di sicurezza delle sedi della Presidenza della Regione Siciliana, compreso il Parco d'Orleans;
 - c) Sezione III – Videosorveglianza, che provvede ai servizi di videosorveglianza delle sedi della Presidenza della Regione Siciliana, compreso il Parco d'Orleans.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. All'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
5. Ai Settori I e II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
6. Alle Sezioni in cui sono articolati il Settore I e il Settore II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 39

*(Dotazioni organiche dell'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale",
degli Uffici distaccati del predetto Ispettorato
e dell'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana)*

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", anche per le esigenze degli Uffici distaccati dipendenti, e all'Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana è determinata dalla Tabella 16, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Capo II Ispettorato scuole

Art. 40

(Ordinamento e linee di dipendenza dell'Ispettorato scuole)

1. L'ordinamento, le competenze e le linee di dipendenza dell'Ispettorato scuole sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
2. All'Ispettorato scuole sono assegnati Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia per lo svolgimento delle funzioni di dirigente di sezione o di coordinatore di attività complesse, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 8 del decreto del D.P.R. n. 208 del 2001.

Art. 41

(Dotazione organica dell'Ispettorato scuole)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata all'Ispettorato scuole, è stabilita dalla Tabella 17, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO V ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE SPECIALITÀ' DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I Uffici periferici della Polizia stradale

Art. 42 *(Uffici periferici della Polizia stradale e relative linee di dipendenza)*

1. La Polizia stradale opera, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5, del D.P.R. n. 208 del 2001, alle dipendenze del Dipartimento, che ne assicura il coordinamento e la direzione attraverso il Servizio Polizia stradale della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, di cui all'articolo 96 del D.M. 6 febbraio 2020.
2. La Polizia stradale svolge le attività e le funzioni di propria competenza per il tramite dei seguenti uffici periferici:
 - a) Compartimenti di Polizia stradale;
 - b) C.O.P.S.;
 - c) Sezioni di Polizia stradale;
 - d) Unità operative distaccate di Polizia stradale articolate in:
 - 1) Sottosezioni ordinarie di Polizia stradale;
 - 2) Sottosezioni autostradali di Polizia stradale;
 - 3) Sottosezioni miste di Polizia stradale;
 - 4) Distaccamenti di Polizia stradale;
 - e) Reparto operativo speciale di Polizia stradale, con sede a Roma - Settebagni;
 - f) Sezione speciale di Polizia stradale con sede a Cesena (FC);
 - g) C.N.A.I.
3. Dai Compartimenti di Polizia stradale dipendono:
 - a) i C.O.P.S.;
 - b) le Sezioni di Polizia stradale, alle cui dipendenze operano le Unità operative distaccate indicate dal comma 1, lettera d).
4. Dal Compartimento di Polizia stradale per l'Emilia-Romagna dipende la Sezione speciale di Polizia stradale di Cesena e dalla Sezione di Polizia stradale di Roma dipende il Reparto Operativo speciale di Polizia stradale di Roma - Settebagni, secondo le modalità stabilite, rispettivamente, dagli articoli 51 e 50.

Art. 43 *(Compiti degli uffici periferici della Polizia stradale)*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Gli uffici periferici della Polizia stradale assicurano la vigilanza sulla corretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza stradale e regolarità dei trasporti in ambito stradale, secondo le direttive impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza e dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, anche per ciò che attiene ai rapporti con le Questure.
2. I Compartimenti di Polizia stradale provvedono alle attività di indirizzo, coordinamento, controllo e verifica dell'attività dei C.O.P.S. e delle Sezioni di Polizia stradale dipendenti.

Art. 44

(Compartimenti di Polizia stradale e relativi ambiti di competenza)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 43, sono istituiti, nelle sedi e con la competenza regionale e interregionale definita dai "Piani operativi" di cui all'articolo 39 del D.P.R. n. 782 del 1985, i seguenti Compartimenti di Polizia stradale:
 - a) Compartimento per l'Abruzzo e il Molise, con sede a L'Aquila;
 - b) Compartimento per la Calabria, con sede a Catanzaro;
 - c) Compartimento per la Campania e la Basilicata, con sede a Napoli;
 - d) Compartimento per l'Emilia-Romagna, con sede a Bologna;
 - e) Compartimento per il Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;
 - f) Compartimento per il Lazio e l'Umbria, con sede a Roma;
 - g) Compartimento per la Liguria, con sede a Genova;
 - h) Compartimento per la Lombardia, con sede a Milano;
 - i) Compartimento per le Marche, con sede a Ancona;
 - l) Compartimento per il Piemonte e la Valle d'Aosta, con sede a Torino;
 - m) Compartimento per la Puglia, con sede a Bari;
 - n) Compartimento per la Sardegna, con sede a Cagliari;
 - o) Compartimento per la Sicilia occidentale, con sede a Palermo;
 - p) Compartimento per la Sicilia orientale, con sede a Catania;
 - q) Compartimento per la Toscana, con sede a Firenze;
 - r) Compartimento per il Trentino-Alto Adige, con sede a Bolzano;
 - s) Compartimento per il Veneto, con sede a Padova.
2. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti dei Compartimenti di Polizia stradale e alle articolazioni interne dei medesimi, tenuto conto delle specifiche esigenze operative, connesse al rispettivo ambito di competenza territoriale, nonché le conseguenti dotazioni organiche assegnate ai predetti Compartimenti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 45

(Ordinamento dei Compartimenti di Polizia stradale)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 44, comma 2, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, i Compartimenti di Polizia stradale sono ordinati in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II.
2. Il Settore I è articolato nei seguenti uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I - Affari Generali, che cura la tenuta della segreteria di sicurezza, l'organizzazione degli uffici interni, le relazioni sindacali, le relazioni esterne, le relazioni con gli enti proprietari e concessionari delle strade, l'attività di formazione presso enti terzi, l'attività di promozione dei programmi di educazione stradale e di prossimità alle vittime di eventi violenti, il monitoraggio e l'esecuzione di protocolli e intese, la conservazione e la gestione dell'archivio;
 - b) Ufficio II - Risorse Umane, che cura gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina, le ricompense e lo stato matricolare, l'assistenza e il benessere del personale;
 - c) Ufficio III - Logistica, che provvede alla gestione amministrativa, cura il parco veicolare, le attrezzature speciali e il laboratorio multimediale, assicura il supporto tecnico-logistico e informatico e gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il Dirigente del Compartimento, al fine di innalzare i livelli di efficacia delle attività operative volte alla tutela della sicurezza stradale, può disporre con proprio provvedimento che l'Ufficio III - Logistica del Settore I svolga le attività di cui al comma 2, lettera c), anche per la Sezione di Polizia stradale avente sede nel medesimo capoluogo in cui ha sede il Compartimento.
4. Il Settore II è articolato nei seguenti uffici per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I - Servizi, che cura i servizi di Polizia stradale, la pianificazione e il coordinamento dei servizi di viabilità, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, le abilitazioni per gli addetti alle scorte tecniche ai trasporti eccezionali e alle gare ciclistiche, nonché per gli addetti alle segnalazioni aggiuntive (A.S.A.), le attività di indirizzo dei servizi assegnati alle Sezioni dipendenti, la raccolta, il monitoraggio e l'analisi dei risultati conseguiti, il controllo e la verifica sulle attività svolte dagli uffici dipendenti, le attività finalizzate alla partecipazione a organismi ed osservatori per la sicurezza stradale;
 - b) Ufficio II - Raccordo Specialistico Compartimentale, che cura l'analisi e la verifica delle attività sviluppate dagli uffici dipendenti relativamente alla



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

trattazione degli atti di accertamento delle violazioni della normativa in materia di circolazione stradale, nonché alla trattazione degli atti connessi alla rilevazione degli incidenti stradali;

- c) Ufficio III - Squadra di polizia giudiziaria, che cura:
- 1) l'attività informativa e investigativa in materia di reati concernenti il settore dei traffici nazionali e internazionali di veicoli e degli altri reati connessi alla circolazione stradale o comunque commessi in ambito autostradale, i controlli sulle agenzie e sugli altri operatori economici che svolgono attività inerenti alla circolazione dei veicoli, anche per conto di terzi;
 - 2) la raccolta, il monitoraggio e l'analisi dei dati relativi ai fenomeni criminali per le conseguenti attività di indirizzo e coordinamento dell'attività svolta dalle squadre di polizia giudiziaria delle Sezioni e dalle unità operative di polizia giudiziaria che operano in ambito autostradale, il raccordo con gli altri organi investigativi della Polizia di Stato per le indagini nelle materie di competenza, le attività di interfaccia con il "focal point" competente per il rilascio delle credenziali di accesso al CED interforze.
5. Nei Compartimenti di Polizia stradale per la Campania e la Basilicata, per l'Emilia-Romagna, per il Lazio e l'Umbria, per la Lombardia, per il Piemonte e la Valle d'Aosta e per la Toscana, il Settore II è articolato unicamente nell'Ufficio I e nell'Ufficio II ed è, altresì, istituito il Settore III. Nei predetti Compartimenti, il Settore III è articolato nell'Ufficio I e nell'Ufficio II, competenti, rispettivamente, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, lettera c), numeri 1 e 2.
6. Ai Compartimenti di Polizia stradale sono preposti Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia della qualifica di Dirigente superiore. In caso di assenza o impedimento del titolare, le funzioni di dirigente del Compartimento sono svolte dal dirigente della Sezione del capoluogo in cui ha sede il medesimo Compartimento.
7. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 8, ai Settori I e II sono preposti Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. Al Settore I dei Compartimenti di Polizia stradale con sede a Milano, Napoli e Roma è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
9. Al Settore III dei Compartimenti di cui al comma 5 è preposto un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
10. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 11, a ciascuno degli Uffici in cui sono articolati il Settore I e il Settore II sono preposti, in via prioritaria, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

11. All'Ufficio III - Squadra di polizia giudiziaria del Settore II è preposto un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
12. Il Compartimento Polizia stradale per la Lombardia fornisce il supporto logistico al Centro Nazionale Fiamme Oro e provvede alla gestione amministrativa in favore del personale ivi in servizio.

Art. 46 (C.O.P.S.)

1. I C.O.P.S. sono istituiti per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento operativo dei servizi di vigilanza, di scorta e di intervento sulla rete autostradale e sulla viabilità stradale ordinaria, presso le sedi e alle dipendenze dei Compartimenti di Polizia stradale a fianco di ciascuno indicati:
 - a) C.O.P.S. di L'Aquila e C.O.P.S. di Pescara, alle dipendenze del Compartimento per l'Abruzzo e il Molise;
 - b) C.O.P.S. di Lamezia Terme, alle dipendenze del Compartimento per la Calabria;
 - c) C.O.P.S. di Napoli e C.O.P.S. di Sala Consilina, alle dipendenze del Compartimento per la Campania e la Basilicata;
 - d) C.O.P.S. di Bologna, alle dipendenze del Compartimento per l'Emilia-Romagna;
 - e) C.O.P.S. di Udine, alle dipendenze del Compartimento per il Friuli-Venezia Giulia;
 - f) C.O.P.S. di Fiano Romano, alle dipendenze del Compartimento per il Lazio e l'Umbria;
 - g) C.O.P.S. di Genova, alle dipendenze del Compartimento per la Liguria;
 - h) C.O.P.S. di Novate Milanese, alle dipendenze del Compartimento per la Lombardia;
 - i) C.O.P.S. di Torino, alle dipendenze del Compartimento per il Piemonte e la Valle d'Aosta;
 - l) C.O.P.S. di Bari, alle dipendenze del Compartimento per la Puglia;
 - m) C.O.P.S. di Firenze, alle dipendenze del Compartimento per la Toscana;
 - n) C.O.P.S. di Trento, alle dipendenze del Compartimento per il Trentino-Alto Adige;
 - o) C.O.P.S. di Padova, alle dipendenze del Compartimento per il Veneto.
2. I C.O.P.S. assicurano lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) coordinamento delle pattuglie sulla rete viaria di competenza;
 - b) gestione dei collegamenti radio;
 - c) gestione dei flussi informativi;
 - d) gestione delle emergenze viabilistiche;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- e) raccordo operativo, d'intesa con le società autostradali, tra le pattuglie di Polizia stradale, gli ausiliari della viabilità e gli altri operatori dipendenti dalle stesse società.
3. Al fine di garantire la più efficace e organica azione a tutela della sicurezza stradale e della circolazione dei veicoli, le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e i gestori della rete autostradale, possono prevedere che i C.O.P.S. espletino le attività di cui al comma 2 anche su tratti della medesima rete autostradale dislocati in ambiti territoriali diversi da quelli di competenza dei Compartimenti di Polizia stradale alle cui dipendenze i medesimi C.O.P.S. sono istituiti.
4. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, i C.O.P.S. operano in stretto raccordo con i Centri Operativi Telecomunicazioni delle Questure interessate e con le sale operative degli enti proprietari e gestori delle strade e delle autostrade.
5. I Compartimenti di Polizia stradale indicati all'articolo 44, comma 1, lettere i), n), o), p), alle cui dipendenze non sono istituiti C.O.P.S., assicurano lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2.
6. Ai C.O.P.S. sono preposti:
- a) presso le sedi di Napoli, Bologna, Udine, Fiano Romano, Genova, Novate Milanese, Torino, Bari, Firenze e Trento, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
- b) presso le sedi di L'Aquila, Pescara, Lamezia Terme, Sala Consilina e Padova, in via prioritaria, Funzionari della qualifica di Commissario capo, ovvero, ove ciò non sia possibile, Funzionari della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 47

(Sezioni di Polizia stradale)

1. Le Sezioni di Polizia stradale sono istituite presso ciascun capoluogo di regione e di provincia e operano alle dirette dipendenze dei Compartimenti di Polizia stradale territorialmente competenti, indicati dalla Tabella 18, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. Negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, indicati dalla predetta Tabella 18, le Sezioni di cui al comma 1 provvedono, direttamente o per il tramite delle dipendenti Unità operative distaccate di Polizia stradale, all'attuazione dei servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 48

(Ordinamento delle Sezioni di Polizia stradale)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Le Sezioni di Polizia stradale sono ordinate in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II.
2. Il Settore I è articolato nei seguenti uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I - Affari generali, che cura l'organizzazione degli uffici interni, le relazioni sindacali, la tenuta dei documenti relativi all'attività di coordinamento e all'attività ispettiva sulle Unità operative distaccate dipendenti e sulle articolazioni interne, l'attività di formazione presso enti terzi, l'attività di promozione dei programmi di educazione stradale e di prossimità alle vittime di eventi violenti, la conservazione e la gestione dell'archivio;
 - b) Ufficio II - Risorse umane, che cura gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, l'assistenza e il benessere del personale;
 - c) Ufficio III - Logistica, che cura la gestione amministrativa, nonché quella del parco veicolare e delle attrezzature speciali, assicura il supporto tecnico-logistico e informatico e gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il Settore II è articolato nei seguenti uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I - Servizi, che cura i servizi di istituto, compresi quelli per le scorte di sicurezza e i servizi speciali (anche ove svolti dalle Unità operative distaccate dipendenti), l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
 - b) Ufficio II - Attività infortunistica e Squadra di polizia giudiziaria, che cura la trattazione, ai fini penali, civili e amministrativi, dei rilievi degli incidenti stradali eseguiti dal personale della Polizia di Stato nonché - con esclusione delle Sezioni dei capoluoghi ove ha sede il Compartimento - l'attività investigativa nel settore di competenza e i controlli amministrativi agli esercizi pubblici operanti nel settore della circolazione stradale;
 - c) Ufficio III - Attività contravvenzionale, che cura la trattazione delle violazioni in materia di circolazione stradale conseguente all'attività operativa di accertamento della Polizia di Stato.
4. Alle Sezioni di polizia stradale sono preposti:
 - a) presso le sedi di particolare rilevanza, Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le sedi di significativa rilevanza, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - c) presso le sedi diverse da quelle di particolare rilevanza e di significativa rilevanza, in via prioritaria Funzionari della qualifica di Commissario capo,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ovvero, ove ciò non sia possibile, della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.

5. I livelli di preposizione alle Sezioni di Polizia stradale sono indicati nella predetta Tabella 18, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
6. Al Settore I sono preposti:
 - a) presso le Sezioni di Polizia stradale di Milano e di Roma, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le altre Sezioni di Polizia stradale, in via prioritaria Funzionari con qualifica da Vice commissario a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, in via residuale, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Al Settore II sono preposti, in via prioritaria, Funzionari con qualifica da Vice commissario a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. A ciascuno degli Uffici in cui si articolano il Settore I e il Settore II sono preposti, in via prioritaria, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 49

(Compiti ed organizzazione delle Unità operative distaccate di Polizia stradale)

1. Le Unità operative distaccate di Polizia stradale, individuate nella Tabella 18, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, operano alle dipendenze delle Sezioni di Polizia stradale competenti per territorio per l'esecuzione dei "Piani operativi" di vigilanza stradale e degli altri servizi di Polizia stradale. In particolare:
 - a) le Sottosezioni ordinarie di Polizia stradale sono istituite in aree interessate da un significativo sviluppo della rete viaria nazionale e regionale, caratterizzata da un volume di traffico costantemente elevato;
 - b) le Sottosezioni autostradali di Polizia stradale hanno competenza sulla viabilità con caratteristiche autostradali;
 - c) le Sottosezioni miste di Polizia stradale operano sulla viabilità autostradale ed ordinaria interessata da significativi volumi di traffico;
 - d) i Distaccamenti di Polizia stradale garantiscono la vigilanza ed i servizi specialistici su una o più arterie di grande collegamento e di primaria importanza, ovvero in zone interessate da notevoli livelli di traffico commerciale, turistico o con flussi veicolari elevati verso grandi agglomerati



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

urbani.

2. Alle Sottosezioni di Polizia stradale sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. Ai Distaccamenti di Polizia stradale sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
4. Al fine di conferire massimo impulso all'attività operativa, il Dirigente della Sezione di Polizia stradale competente per territorio provvede all'organizzazione interna delle Unità operative distaccate di cui al comma 1 secondo criteri di snellezza ed essenzialità e tenuto conto delle dotazioni di personale effettive.
5. Allo scopo di far fronte ad esigenze contingenti connesse ai maggiori livelli di traffico turistico, nonché ad eventuali ulteriori esigenze comunque inerenti alla sicurezza stradale e alla sicurezza dei veicoli, il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ovvero, su sua delega, il Direttore centrale della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, sentite le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, può autorizzare l'espletamento dei servizi d'istituto attraverso l'attivazione di Posti mobili di Polizia stradale di carattere temporaneo.

Art. 50

(Reparto operativo speciale di Polizia stradale di Roma - Settebagni)

1. Il Reparto operativo speciale di Polizia stradale di Roma - Settebagni opera alle dipendenze della Sezione di Polizia stradale di Roma e assicura lo svolgimento dei compiti di seguito indicati:
 - a) scorte di sicurezza per la circolazione e servizi di viabilità assegnati alle personalità dello Stato e straniera, anche fuori dal territorio della Capitale;
 - b) servizi di vigilanza stradale e specialistici, anche per la sperimentazione di nuovi modelli operativi o per l'impiego di attrezzature innovative per i servizi d'istituto.
2. Il Reparto operativo speciale di cui al comma 1 è articolato in due settori, per l'espletamento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Settore I, che cura gli affari generali e gli affari del personale, la gestione delle attività amministrativo-contabili, la gestione del parco veicolare e delle attrezzature speciali, assicura il supporto tecnico-logistico e nel settore delle telecomunicazioni per il compendio di Roma-Settebagni;
 - b) Settore II, che cura la gestione dei servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, dei servizi di viabilità nei dispositivi per la tutela di personalità, dei servizi di vigilanza e specialistici.
3. Al Reparto operativo speciale di cui al comma 1 è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Ai Settori I e II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 51

(Sezione speciale di Polizia stradale di Cesena)

1. La Sezione speciale di Polizia stradale di Cesena opera alle dipendenze del Compartimento Polizia stradale per l'Emilia-Romagna, per l'attuazione dei servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nell'ambito territoriale di propria competenza indicato dalla Tabella 18, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. La Sezione speciale svolge, altresì, compiti di addestramento operativo in materia di circolazione stradale per il personale avviato alla frequenza di corsi di formazione presso il C.A.P.S, sulla base di quanto stabilito d'intesa tra il Direttore del predetto C.A.P.S. e il Dirigente del Compartimento Polizia stradale per l'Emilia-Romagna. Per l'attività addestrativa, la predetta Sezione speciale dipende funzionalmente dal C.A.P.S.
2. La Sezione speciale di cui al comma 1 è articolata in due settori, per l'espletamento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Settore I, che cura gli affari generali e gli affari del personale e assicura il supporto tecnico-logistico;
 - b) Settore II, che cura i servizi, la trattazione dei rilievi degli incidenti stradali e delle violazioni in materia di circolazione stradale, l'attività di polizia giudiziaria, anche per quanto concerne l'attività addestrativa.
3. Alla Sezione speciale di cui al comma 1 è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
4. Ai Settori I e II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 52

(C.N.A.I.)

1. Il C.N.A.I., con sede a Roma, svolge, alle dirette dipendenze del Servizio Polizia stradale, le attività di seguito indicate:
 - a) trattazione dei verbali di accertamento delle infrazioni rilevate mediante le strumentazioni tecnologiche di controllo da remoto in uso alla Polizia stradale;
 - b) gestione del contenzioso e rapporti con le competenti autorità amministrative e giudiziarie, in relazione ai verbali di accertamento di cui alla lettera a);
 - c) gestione contabile del conto corrente postale nazionale intestato al Ministero dell'Interno - Polizia stradale, istituito per la gestione dei pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie ed il riversamento all'erario dei proventi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

derivanti dalle violazioni del codice della strada accertate dal personale della Polizia di Stato.

2. Al C.N.A.I. è preposto Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. Al fine di conferire massimo impulso alle attività di specifica competenza, il Dirigente del C.N.A.I., sulla base delle dotazioni di personale effettive, provvede all'organizzazione interna dell'ufficio secondo criteri di snellezza ed essenzialità.
4. Al C.N.A.I. è assegnato un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 53

(Disposizioni comuni)

1. Le Questure competenti per territorio continuano ad assicurare le attività in materia di matricola del personale, gestione amministrativo-contabile e V.E.C.A. in favore del personale in servizio presso gli uffici periferici della Polizia stradale.

Art. 54

(Dotazioni organiche degli Uffici periferici della Polizia stradale)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Ufficio periferico della Polizia stradale è determinata dalla citata Tabella 18, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Capo II

Uffici periferici della Polizia ferroviaria

Art. 55

(Uffici periferici della Polizia ferroviaria e relative linee di dipendenza)

1. La Polizia ferroviaria opera, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5, del D.P.R. n. 208 del 2001, alle dipendenze del Dipartimento, che ne assicura il coordinamento e la direzione attraverso il Servizio Polizia ferroviaria della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, di cui all'articolo 97 del D.M. 6 febbraio 2020.
2. La Polizia ferroviaria svolge le attività e le funzioni di propria competenza per il tramite dei seguenti uffici periferici:
 - a) Compartimenti di Polizia ferroviaria
 - b) Sezioni di Polizia ferroviaria;
 - c) Posti di Polizia ferroviaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Dai Compartimenti di Polizia ferroviaria dipendono le Sezioni di Polizia ferroviaria, alle cui dipendenze operano i Posti di Polizia ferroviaria.

Art. 56

(Compiti degli uffici periferici della Polizia ferroviaria)

1. I Compartimenti di Polizia ferroviaria assicurano, direttamente o per il tramite delle dipendenti Sezioni e dei Posti di Polizia ferroviaria, la vigilanza sulla corretta osservanza delle leggi e dei regolamenti, concernenti la sicurezza delle ferrovie e la regolarità dei trasporti in ambito ferroviario. A tal fine, i predetti uffici sono competenti, in via esclusiva, a svolgere i servizi di polizia ferroviaria in senso stretto, che riguardano: le attività di vigilanza degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile; le altre attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci, nonché le ulteriori attività di polizia che richiedono una qualificata capacità tecnica o specialistica nel settore.
2. Nelle stazioni e negli altri scali dove sono presenti, i Compartimenti di Polizia ferroviaria, direttamente o per il tramite delle dipendenti Sezioni e dei Posti di Polizia ferroviaria, assicurano, inoltre, in via preminente, i servizi di prevenzione generale dei reati e di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, fermo restando il concorso di altri uffici o reparti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, in caso di particolari esigenze di prevenzione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Sulla base di quanto previsto dalle vigenti direttive, negli scali ove non è presente un presidio della Specialità della Polizia ferroviaria, i predetti servizi sono svolti dagli uffici della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri competenti per territorio, tenuto conto anche dei piani coordinati di controllo del territorio adottati dai Prefetti.

Art. 57

(Compartimenti di Polizia ferroviaria e relativi ambiti di competenza)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 56, sono istituiti, nelle sedi e con la competenza regionale o interregionale a fianco di ciascuno riportata, i seguenti Compartimenti di Polizia ferroviaria:
 - a) Compartimento per la Calabria, con sede a Reggio Calabria;
 - b) Compartimento per la Campania, con sede a Napoli;
 - c) Compartimento per l'Emilia-Romagna, con sede a Bologna;
 - d) Compartimento per il Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;
 - e) Compartimento per il Lazio e la Sardegna, con sede a Roma;
 - f) Compartimento per la Liguria, con sede a Genova;
 - g) Compartimento per la Lombardia, con sede a Milano;
 - h) Compartimento per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo, con sede ad Ancona;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- i) Compartimento per il Piemonte e la Valle d'Aosta, con sede a Torino;
 - l) Compartimento per la Puglia, la Basilicata e il Molise, con sede a Bari;
 - m) Compartimento per la Sicilia, con sede a Palermo;
 - n) Compartimento per la Toscana, con sede a Firenze;
 - o) Compartimento per il Veneto, con sede a Venezia;
 - p) Compartimento per Verona e il Trentino-Alto Adige, con sede a Verona.
2. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti dei Compartimenti e alle articolazioni interne dei medesimi, tenuto conto delle specifiche esigenze operative, connesse al rispettivo ambito di competenza, nonché le dotazioni organiche assegnate ai predetti Compartimenti.

Art. 58

(Ordinamento dei Compartimenti di Polizia ferroviaria)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 57, comma 2, i Compartimenti di Polizia ferroviaria sono ordinati in:
 - a) Ufficio di staff;
 - b) Settore I;
 - c) Settore II.
2. L'Ufficio di staff opera alle dirette dipendenze del Dirigente del Compartimento di Polizia ferroviaria e assicura le attività di segreteria e quelle inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle articolazioni interne, la tenuta della segreteria di sicurezza, le relazioni sindacali, le relazioni con il pubblico, il coordinamento dell'attività ispettiva.
3. Il Settore I è articolato nelle seguenti sezioni per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che cura gli affari generali e del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, l'elaborazione di statistiche relative all'impiego del personale, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
 - b) Sezione II, che provvede alla gestione contabile per le indennità liquidate dai gestori e dai concessionari del trasporto ferroviario al personale del Compartimento e degli uffici dipendenti;
 - c) Sezione III, che garantisce il supporto tecnico-logistico ed informatico, svolge gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cura e gestisce l'armeria;
 - d) Sezione IV, che assicura la conservazione e la gestione dell'archivio del Compartimento.
4. Il Settore II è articolato nelle seguenti sezioni per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Sezione I, che provvede alla pianificazione, al coordinamento e al controllo delle attività operative svolte dagli uffici dipendenti dal Compartimento, nonché all'analisi dell'esito dei servizi svolti;
 - b) Sezione II, che svolge le attività informative relative ai fenomeni rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito di competenza del Compartimento;
 - c) Sezione III, che coordina le attività svolte dalla Specialità in materia di polizia amministrativa in ambito ferroviario, nonché di sicurezza e di regolarità del trasporto ferroviario, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e dalle altre disposizioni vigenti, nell'ambito di competenza del Compartimento, curando anche l'elaborazione di statistiche sull'attività operativa;
 - d) Sezione IV, che svolge e coordina l'attività di polizia giudiziaria della Polizia ferroviaria nell'ambito territoriale di competenza del Compartimento, anche per ciò che attiene agli incidenti in ambito ferroviario;
 - e) Sezione V, che assicura la gestione e il controllo del Centro Operativo Compartimentale.
5. Ai Compartimenti di Polizia ferroviaria per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia-Romagna, per il Friuli-Venezia Giulia, per il Lazio e la Sardegna, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo, per il Piemonte e la Valle d'Aosta, per la Puglia, la Basilicata e il Molise, per la Toscana, per il Veneto, per Verona e il Trentino-Alto Adige, sono preposti Funzionari della qualifica di Dirigente superiore della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Al Compartimento di Polizia ferroviaria per la Sicilia è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
6. All'Ufficio di staff sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Nei Compartimenti di Polizia ferroviaria per la Campania, per l'Emilia-Romagna, per il Lazio e la Sardegna, per la Liguria, per la Lombardia, per il Piemonte e la Valle d'Aosta, per la Puglia, la Basilicata e il Molise, per la Toscana, per il Veneto, per Verona e il Trentino-Alto Adige sono preposti:
- a) al Settore I, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) al Settore II, Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, che assolvono le funzioni di Vice dirigente del Compartimento.
8. Nei Compartimenti di Polizia ferroviaria per la Calabria, per il Friuli-Venezia Giulia, per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo e per la Sicilia sono preposti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) al Settore I, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) al Settore II, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ad eccezione che nel Compartimento per la Sicilia, ove al Settore II è preposto un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Il Funzionario preposto al Settore II assolve le funzioni di Vice dirigente del Compartimento.
9. A ciascuna delle Sezioni in cui si articolano il Settore I e il Settore II è preposto, in via prioritaria, un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, un appartenente al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 59

(Sezioni di Polizia ferroviaria)

1. Le Sezioni di Polizia ferroviaria sono istituite presso i seguenti scali ferroviari, alle dipendenze dei Compartimenti di Polizia ferroviaria competenti per territorio:
 - a) Compartimento per la Calabria:
 - 1) Villa San Giovanni;
 - 2) Lametia Terme.
 - b) Compartimento per la Campania:
 - 1) Napoli Centrale;
 - 2) Caserta;
 - 3) Salerno;
 - c) Compartimento per l'Emilia-Romagna:
 - 1) Bologna Centrale;
 - 2) Parma;
 - 3) Rimini;
 - d) Compartimento per il Friuli-Venezia Giulia:
 - 1) Trieste Centrale;
 - 2) Udine;
 - e) Compartimento per il Lazio e la Sardegna:
 - 1) Roma Termini;
 - 2) Roma Tiburtina;
 - 3) Cagliari;
 - f) Compartimento per la Liguria:
 - 1) Genova Piazza Principe;
 - 2) La Spezia;
 - 3) Savona;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- g) Compartimento per la Lombardia:
 - 1) Milano Centrale;
 - 2) Milano Porta Garibaldi;
 - 3) Lecco;
 - 4) Brescia;
 - h) Compartimento per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo:
 - 1) Ancona Centrale;
 - 2) Pescara;
 - 3) Foligno;
 - i) Compartimento per il Piemonte e la Valle d'Aosta:
 - 1) Torino Porta Nuova/Lingotto;
 - 2) Alessandria;
 - 3) Novara;
 - l) Compartimento per la Puglia, la Basilicata e il Molise:
 - 1) Bari Centrale;
 - 2) Foggia;
 - 3) Taranto;
 - m) Compartimento per la Sicilia:
 - 1) Palermo Centrale;
 - 2) Catania;
 - 3) Messina;
 - n) Compartimento per la Toscana:
 - 1) Firenze Santa Maria Novella;
 - 2) Pisa;
 - o) Compartimento per il Veneto:
 - 1) Venezia Mestre;
 - 2) Padova;
 - p) Compartimento per Verona e il Trentino-Alto Adige:
 - 1) Verona Porta Nuova;
 - 2) Bolzano.
2. Le Sezioni di Polizia ferroviaria operano alle dipendenze dei Compartimenti di Polizia ferroviaria per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 56 e assicurano le attività di coordinamento dei Posti di Polizia ferroviaria dipendenti, indicati nella Tabella 19, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
3. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti delle Sezioni di Polizia ferroviaria e alle articolazioni interne delle medesime, tenuto conto delle specifiche esigenze operative e funzionali.

Art. 60

(Ordinamento delle Sezioni di Polizia ferroviaria)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Le Sezioni di Polizia ferroviaria sono articolate in due settori, per l'espletamento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Settore I, che cura, anche per i Posti dipendenti, gli affari generali e del personale, compresi i profili disciplinari, le relazioni con il pubblico, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le statistiche relative all'impiego del personale, l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale della Sezione e dei Posti di Polizia ferroviaria dipendenti, la conservazione e la gestione dell'archivio, le attività di supporto tecnico-logistico;
 - b) Settore II, che cura, anche per i Posti dipendenti, la predisposizione e il coordinamento dei servizi operativi secondo la pianificazione disposta dai Compartimenti competenti per territorio, svolge attività informativa e di polizia giudiziaria in stretto raccordo coi predetti Compartimenti e provvede all'analisi dell'esito dei servizi svolti.
2. Alle Sezioni di Polizia ferroviaria sono preposti:
 - a) presso le sedi di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Bologna Centrale, Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella e Cagliari, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le sedi di Lecco, Brescia, Roma Tiburtina, Torino Porta Nuova/Lingotto, Alessandria, Novara, Pisa, Foligno, Pescara, Parma, Rimini, Napoli Centrale, Caserta, Salerno, Venezia Mestre, Padova, Verona Porta Nuova, Bolzano, Genova Piazza Principe, La Spezia, Savona, Bari Centrale, Foggia, Taranto, Villa San Giovanni, Lamezia Terme, Catania, Messina, Udine, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. Alle Sezioni di Polizia ferroviaria di Ancona Centrale, Palermo Centrale e Trieste Centrale è preposto il Dirigente del Settore II del Compartimento competente per territorio.
4. Al Settore I e al Settore II di cui al comma 1, lettere a) e b), sono preposti, in via prioritaria, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 61

(Compiti ed organizzazione dei Posti di Polizia ferroviaria)

1. I Posti di Polizia ferroviaria sono istituiti presso gli scali ferroviari indicati nella Tabella 19, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, individuati in ragione dei livelli di traffico ferroviario e delle conseguenti esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica in ambito ferroviario. I predetti Posti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

operano alle dipendenze delle Sezioni di Polizia ferroviaria competenti per territorio e, sulla base delle direttive impartite dal Dirigente del Compartimento o della Sezione, assicurano i servizi di cui all'articolo 56 nell'ambito della competenza territoriale assegnata.

2. Ai Posti di cui al comma 1 è preposto un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. Al fine di conferire massimo impulso all'attività operativa, il Dirigente della Sezione di Polizia ferroviaria competente per territorio, sentito il Dirigente del Compartimento, provvede all'organizzazione interna dei posti di Polizia ferroviaria dipendenti secondo criteri di snellezza ed essenzialità e tenuto conto delle dotazioni di personale effettive.

Art. 62

(Disposizioni comuni)

1. I compiti in materia di matricola del personale, V.E.C.A. e gestione amministrativo-contabile, già attribuiti al Settore I dei Compartimenti di Polizia ferroviaria, sono demandati alle Questure competenti per territorio, ad eccezione della gestione contabile per la corresponsione delle indennità liquidate dalle Imprese Ferroviarie, che continua ad essere curata dal predetto Settore I.

Art. 63

(Dotazioni organiche degli Uffici periferici della Polizia ferroviaria)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Ufficio periferico della Polizia ferroviaria è determinata dalla predetta Tabella 19, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Capo III

Uffici periferici della Polizia postale

Art. 64

(Uffici periferici della Polizia postale e relative linee di dipendenza)

1. La Polizia postale opera, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5, del D.P.R. n. 208 del 2001, alle dipendenze del Dipartimento, che ne assicura il coordinamento e la direzione attraverso il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni della Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, di cui all'articolo 98 del D.M. 6 febbraio 2020.
2. La Polizia postale svolge le attività e le funzioni di propria competenza per il tramite dei seguenti uffici periferici:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Centri operativi per la sicurezza cibernetica (C.O.S.C. - Polizia postale);
 - b) Sezioni operative per la sicurezza cibernetica (S.O.S.C. - Polizia postale).
3. Dai Centri operativi per la sicurezza cibernetica dipendono le Sezioni operative per la sicurezza cibernetica della Polizia postale.

Art. 65

(Compiti degli uffici periferici della Polizia postale)

1. Gli uffici periferici della Polizia postale assicurano le attività di prevenzione e di contrasto del cyberterrorismo, della pedopornografia *on-line*, del crimine finanziario informatico, dei reati contro la persona e dei reati connessi alla protezione del diritto d'autore commessi attraverso l'utilizzo della rete internet, nonché dei reati connessi al servizio postale universale.
2. Gli uffici di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente, svolgono, altresì, le funzioni di "Organi periferici del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni", alle dirette dipendenze del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni quale "Organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni", per l'esercizio delle attività di tutela e di protezione delle reti, dei sistemi informatici e delle infrastrutture critiche informatizzate.

Art. 66

(Centri operativi per la sicurezza cibernetica e relativi ambiti di competenza)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 65, sono istituiti, nelle sedi e con la competenza territoriale a fianco di ciascuno riportata, i seguenti Centri operativi per la sicurezza cibernetica:
 - a) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Lazio", con sede a Roma;
 - b) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Campania, Basilicata e Molise", con sede a Napoli;
 - c) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Lombardia", con sede a Milano;
 - d) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Piemonte e Valle d'Aosta", con sede a Torino;
 - e) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Emilia-Romagna", con sede a Bologna;
 - f) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Sicilia occidentale", con sede a Palermo, per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani;
 - g) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Toscana", con sede a Firenze;
 - h) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Veneto", con sede a Venezia;
 - i) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Liguria", con sede a Genova;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- l) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Puglia", con sede a Bari;
 - m) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Calabria", con sede a Reggio Calabria;
 - n) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Sicilia orientale", con sede a Catania, per le province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa;
 - o) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Sardegna", con sede a Cagliari;
 - p) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Friuli-Venezia Giulia", con sede a Trieste;
 - q) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Marche", con sede ad Ancona;
 - r) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Umbria", con sede a Perugia;
 - s) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Abruzzo", con sede a Pescara;
 - t) Centro operativo per la sicurezza cibernetica "Trentino-Alto Adige", con sede a Trento.
2. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica e alle articolazioni interne dei medesimi, tenuto conto delle specifiche esigenze operative, connesse al rispettivo ambito di competenza, nonché le conseguenti dotazioni organiche assegnate ai predetti Centri.

Art. 67

(Ordinamento dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica di maggiore complessità organizzativa)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 66, comma 2, i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Lazio", "Campania, Basilicata e Molise", "Lombardia", "Piemonte e Valle d'Aosta", "Emilia-Romagna", "Sicilia occidentale", "Toscana", "Veneto", "Liguria", "Puglia", "Calabria", "Sicilia orientale", "Sardegna" e "Friuli-Venezia Giulia" sono ordinati in:
 - a) Ufficio di staff;
 - b) Settore I;
 - c) Settore II;
 - d) Area I - Information Technology (IT).
2. L'Ufficio di staff opera alle dirette dipendenze del Dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica e cura le attività di segreteria, gli affari generali, gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, le relazioni sindacali, la gestione dell'archivio e della segreteria di sicurezza, le relazioni esterne e le relazioni con il pubblico.
3. Il Settore I è articolato in due Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che assicura le attività di prevenzione e di repressione dei reati, con particolare riguardo alla pedopornografia *on-line* e al cyberbullismo, nonché di qualsiasi altra forma di aggressione *on-line* commessa in danno di minori;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) Sezione II, che assicura le attività di prevenzione e di repressione dei reati, in particolare di quelli contro la persona, commessi attraverso i *social network* e le tecnologie digitali.
4. Il Settore II è articolato in un Nucleo operativo e in due Sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Nucleo Operativo per la Sicurezza Cibernetica (nel prosieguo, N.O.S.C.), assicura le attività di prevenzione e di contrasto degli attacchi informatici ai danni di infrastrutture informatizzate di rilevanza territoriale e svolge le funzioni di "Organo periferico del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni", di cui al D.M. 19 gennaio 1999;
 - b) Sezione I, che cura l'attività di monitoraggio della rete internet per la prevenzione e il contrasto della diffusione dei contenuti relativi a fenomeni di terrorismo, radicalizzazione ed estremismo, nonché per il contributo informativo utile alla gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
 - c) Sezione II, che cura le attività di prevenzione e di contrasto delle frodi informatiche e in generale dei reati contro il patrimonio, connessi all'illecito utilizzo o alla violazione di sistemi informatici e di dati e provvede alla tutela della sicurezza postale.
5. Presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica di cui al comma 1, il N.O.S.C., per lo svolgimento dei compiti ad esso demandati, dispone di una Centrale Operativa che svolge servizio continuativo nell'arco delle ventiquattro ore.
6. L'Area I - IT assicura la gestione delle infrastrutture e del materiale informatico secondo le direttive impartite dalla IV Divisione del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni, le attività di analisi forense e la gestione dei relativi laboratori, nonché il supporto tecnico ai servizi di istituto.
7. Ai Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Lazio", "Campania, Basilicata e Molise", "Lombardia", "Piemonte e Valle d'Aosta", "Emilia-Romagna" e "Sicilia occidentale", in ragione della loro particolare rilevanza, sono preposti Funzionari della qualifica di Dirigente superiore della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. Ai Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Toscana", "Veneto", "Liguria", "Puglia", "Calabria", "Sicilia orientale", "Sardegna" e "Friuli-Venezia Giulia", sono preposti Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
9. All'Ufficio di staff sono preposti:
 - a) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica di cui al comma 7, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica di cui al comma 8, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

10. Al Settore I sono preposti:
 - a) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica di cui al comma 7, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Toscana", "Veneto", "Liguria", "Puglia" e "Sardegna", Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - c) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Calabria", "Sicilia orientale" e "Friuli-Venezia Giulia", appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
11. Al Settore II sono preposti:
 - a) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica di cui al comma 7, Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, i quali svolgono le funzioni di Vice dirigente del Centro e assicurano, altresì, la supervisione e il coordinamento delle attività di polizia giudiziaria;
 - b) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Toscana", "Veneto", "Liguria", "Puglia", "Sardegna" e "Sicilia orientale", Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, i quali svolgono le funzioni di Vice dirigente del Centro e assicurano, altresì, la supervisione e il coordinamento delle attività di polizia giudiziaria;
 - c) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Calabria" e "Friuli-Venezia Giulia", Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
12. A ciascuno dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Lazio", "Campania, Basilicata e Molise" e "Lombardia" è, altresì, assegnato un funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto con funzioni di coordinatore di attività complesse.
13. All'Area I - IT sono preposti Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
14. Alle sezioni in cui si articolano il Settore I e il Settore II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
15. Al N.O.S.C., istituito nell'ambito del Settore II, sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.

Art. 68

(Ordinamento degli uffici degli altri Centri operativi per la sicurezza cibernetica)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 66, comma 2, i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Marche", "Umbria", "Abruzzo" e "Trentino-Alto Adige" sono ordinati in:
 - a) Ufficio di staff;
 - b) Settore I;
 - c) Settore II;
 - d) Area I - IT.
2. L'Ufficio di staff assicura lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 67, comma 2.
3. Il Settore I è articolato in due sezioni per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettere a) e b).
4. Il Settore II è articolato nel N.O.S.C. e in due Sezioni, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 67, comma 4, lettere a), b) e c).
5. L'Area I - IT assicura lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 67, comma 6.
6. Ai Centri operativi per la sicurezza cibernetica di cui al comma 1 sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. All'Ufficio di staff e al Settore I sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. Al Settore II sono preposti Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
9. All'Area I - IT sono preposti:
 - a) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Umbria" e "Abruzzo", Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato, tenuto conto della qualifica rivestita dal Funzionario preposto ai medesimi Centri;
 - b) presso i Centri operativi per la sicurezza cibernetica "Marche" e "Trentino-Alto Adige", appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.
10. Alle sezioni in cui si articolano i Settori I e II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
11. Al N.O.S.C., istituito nell'ambito del Settore II, sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.

Art. 69

(Sezioni operative per la sicurezza cibernetica)

1. Le Sezioni operative per la sicurezza cibernetica sono istituite ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 65, comma 1, presso le sedi indicate dalla Tabella 20, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, alle dipendenze dei Centri operativi per la sicurezza cibernetica competenti per territorio parimenti indicati dalla predetta Tabella 20.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti delle Sezioni operative per la sicurezza cibernetica e alle articolazioni interne delle medesime, tenuto conto delle specifiche esigenze operative e funzionali.

Art. 70

(Ordinamento delle Sezioni operative per la sicurezza cibernetica)

1. Le Sezioni operative per la sicurezza cibernetica sono articolate in due Settori, per l'espletamento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Settore I, che assicura le attività di prevenzione e di repressione dei reati, con particolare riguardo alla pedopornografia *on-line* e al cyberbullismo, nonché di qualsiasi altra forma di aggressione *on-line* commessa in danno di minori. Il Settore I assicura, altresì, le attività di prevenzione e di repressione dei reati, in particolare di quelli contro la persona, commessi attraverso i *social network* e le tecnologie digitali;
 - b) Settore II, che cura l'attività di monitoraggio della rete internet per la prevenzione e il contrasto della diffusione dei contenuti relativi a fenomeni di terrorismo, radicalizzazione ed estremismo, nonché per il contributo informativo utile alla gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Il Settore II cura, altresì, le attività di prevenzione e di contrasto delle frodi informatiche e in generale dei reati contro il patrimonio connessi all'illecito utilizzo o alla violazione di dati e sistemi informatici, nonché la tutela della sicurezza postale.
2. Il coordinamento delle attività di analisi forense e la gestione delle infrastrutture informatiche e del materiale informatico in favore delle Sezioni operative per la sicurezza cibernetica è assicurato dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica competente per territorio.
3. Alle Sezioni operative per la sicurezza cibernetica della Polizia postale sono preposti:
 - a) presso le sedi di Brescia, Catanzaro e Potenza, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le sedi di Caltanissetta, Campobasso, L'Aquila, Lecce, Messina e Salerno, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - c) presso le altre sedi indicate dalla Tabella 20, di cui all'articolo 69 comma 1, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia o al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.
4. Al Settore I e al Settore II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
5. Il Responsabile della Sezione operativa per la sicurezza cibernetica, con proprio provvedimento, sentito il Dirigente del rispettivo Centro operativo per la sicurezza cibernetica, disciplina lo svolgimento dei compiti in materia di segreteria, affari



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

generali, affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, relazioni sindacali, gestione dell'archivio e della segreteria di sicurezza, relazioni esterne e relazioni con il pubblico.

Art. 71

(Disposizioni comuni)

1. Le Questure del capoluogo ove hanno sede i Centri operativi per la sicurezza cibernetica e le Sezioni operative per la sicurezza cibernetica, assicurano le attività in materia di matricola del personale, gestione amministrativo-contabile e V.E.C.A. in favore delle predette strutture.

Art. 72

(Dotazioni organiche)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Ufficio periferico della Polizia postale è determinata dalla predetta Tabella 20, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Capo IV

Uffici periferici della Polizia di frontiera

Art. 73

(Uffici periferici della Polizia di frontiera e relative linee di dipendenza)

1. La Polizia di frontiera dipende, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5, del D.P.R. n. 208 del 2001, dal Dipartimento che ne assicura il coordinamento e la direzione attraverso il Servizio Polizia delle frontiere della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, di cui all'articolo 103 del D.M. 6 febbraio 2020.
2. La Polizia di frontiera opera per il tramite dei seguenti uffici periferici:
 - a) Zone di Polizia di frontiera;
 - b) Uffici di Polizia di frontiera presso gli scali aerei;
 - c) Uffici di Polizia di frontiera presso gli scali marittimi;
 - d) Uffici di Polizia di frontiera terrestre;
 - e) Uffici di Polizia di frontiera misti;
 - f) Sottosezioni di Polizia di frontiera;
 - g) Posti di Polizia di frontiera.
3. Dalle Zone dipendono gli Uffici di Polizia di frontiera, i quali hanno alle proprie dipendenze le Sottosezioni e i Posti di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a), numero 2; lettera c), numero 8; lettera e), numero 2; lettera h), numero 4.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 74

(Compiti degli uffici periferici della Polizia di frontiera)

1. Le Zone di Polizia di frontiera assicurano le attività di indirizzo, coordinamento e controllo degli Uffici di Polizia di frontiera dipendenti, per il tramite dei quali svolgono in via preminente i servizi in materia di polizia di frontiera e di sicurezza aeroportuale e portuale, in relazione a quanto previsto dalle vigenti direttive impartite dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 121 del 1981 e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 177 del 2016. In particolare, le articolazioni periferiche della Polizia di frontiera assicurano:
 - a) le verifiche di frontiera nel rispetto dei principi uniformi in materia di attraversamento delle frontiere, dettati dai trattati sull'Unione Europea e sul Funzionamento dell'Unione Europea, a salvaguardia delle frontiere esterne e dello spazio comune di libera circolazione;
 - b) l'attuazione operativa degli Accordi bilaterali di cooperazione in materia di frontiera, di riammissione degli stranieri rintracciati in posizione irregolare, nonché la vigilanza delle frontiere interne, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni unionali;
 - c) la gestione del dispositivo di sicurezza interforze, in ambito aeroportuale e portuale, nel rispetto dei piani nazionali antiterrorismo "Leonardo da Vinci" e "Cristoforo Colombo" e il concorso con l'"Autorità aerea" (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e con l'"Autorità marittima" (Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera) nelle attività finalizzate alla sicurezza aeroportuale e portuale;
 - d) il concorso con l'"Autorità doganale" (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e con il Corpo della Guardia di Finanza, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni doganali e valutarie;
 - e) la partecipazione, con proprio personale, alle attività espletate dall'Agenzia della Guardia di Frontiera e Costiera Europea, secondo le modalità previste dal Regolamento UE 2019/1896.
2. All'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, concorrono le Questure, anche per il tramite dei Distretti e dei Commissariati sezionali, i Commissariati distaccati, nonché i comandi o i reparti dell'Arma dei Carabinieri presso gli scali marittimi ed aerei minori ove non sono istituite articolazioni periferiche della Polizia di frontiera. Nei casi in cui non sia possibile ricorrere ai citati comandi o reparti dell'Arma dei Carabinieri, allo svolgimento dei predetti compiti, concorrono, altresì, i comandi o i reparti del Corpo della Guardia di Finanza operanti negli scali marittimi ed aerei minori per l'assolvimento delle funzioni relative al settore doganale, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive impartite dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 121 del 1981 e dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 177 del 2016, che



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

disciplinano anche i compiti di gestione e coordinamento dei servizi attribuiti alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento.

Art. 75

(Zone di Polizia di frontiera e relativi ambiti di competenza)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 74, comma 1, sono istituite le seguenti Zone di Polizia di frontiera, nelle sedi e con la competenza interregionale o regionale a fianco di ciascuna riportata:
 - a) Zona per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede a Torino;
 - b) Zona per la Lombardia e l'Alto Piemonte (competente per la provincia di Verbano Cusio Ossola), con sede a Milano;
 - c) Zona per il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige, con sede a Udine;
 - d) Zona per l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana, con sede a Bologna;
 - e) Zona per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria, con sede a Roma;
 - f) Zona per la Campania, la Basilicata e la Calabria, con sede a Napoli;
 - g) Zona per la Puglia, il Molise e l'Abruzzo, con sede a Bari;
 - h) Zona per la Sicilia, con sede a Palermo.
2. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti delle Zone di cui al comma 1 e alle articolazioni interne delle medesime, tenuto conto delle specifiche esigenze operative, connesse al rispettivo ambito di competenza, nonché le dotazioni organiche assegnate.

Art. 76

(Ordinamento delle Zone di Polizia di frontiera)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 75, comma 2, le Zone di Polizia di frontiera sono ordinate in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II.
2. Il Settore I è articolato, di massima, in cinque unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Unità organizzativa I, che cura gli affari generali, la segreteria di sicurezza, l'organizzazione degli uffici interni, l'archivio, le relazioni esterne;
 - b) Unità organizzativa II, che cura gli affari del personale, l'elaborazione delle statistiche nel settore di competenza, le pratiche sanitarie, le attività sociali e di assistenza nei confronti del personale, la gestione e la pianificazione delle scorte, i rinforzi di uomini e di mezzi;
 - c) Unità organizzativa III, che cura le relazioni sindacali e l'attuazione degli istituti contrattuali, la disciplina e le ricompense, la formazione, l'addestramento e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- l'aggiornamento professionale, anche per il personale in servizio presso gli uffici cui sono demandati i compiti di polizia di frontiera, limitatamente alle materie di settore, la gestione del poligono, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di anticorruzione e di trasparenza;
- d) Unità organizzativa IV, che garantisce il supporto tecnico-logistico e informatico anche nei confronti degli uffici dipendenti dalla Zona, nonché il coordinamento e il controllo delle attività in materia di motorizzazione svolte dai predetti uffici dipendenti dalla Zona;
 - e) Unità organizzativa V, che cura la gestione amministrativa.
3. Il Settore II è articolato, di massima, in due unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
- a) Unità organizzativa I, che cura l'attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei servizi di Polizia di frontiera svolti dagli uffici dipendenti dalla Zona e dagli altri uffici e reparti cui sono demandati i compiti di Polizia di frontiera e predisporre le relative statistiche. L'Unità organizzativa I, inoltre, cura i rapporti con i rappresentanti locali delle Autorità competenti in materia di polizia di frontiera dei Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi terzi, nonché il coordinamento e la pianificazione delle attività connesse alla gestione dei sistemi informativi di frontiera e dei servizi tecnico-logistici;
 - b) Unità organizzativa II, che cura l'attività ispettiva, i controlli interni, anche nei confronti degli uffici dipendenti dalla Zona, il monitoraggio sui piani locali antiterrorismo "Leonardo da Vinci" e "Cristoforo Colombo", la verifica in merito alla realizzazione delle misure di sicurezza in ambito aeroportuale e portuale da parte degli uffici dipendenti dalla Zona e degli altri uffici e reparti cui sono demandati i compiti di Polizia di frontiera, con particolare riguardo ai piani di sicurezza nazionali ed alle pianificazioni discendenti. L'Unità organizzativa II assicura, altresì, la supervisione delle attività di polizia giudiziaria e di prevenzione dei reati svolte dagli uffici dipendenti dalla Zona e redige i pareri di competenza in merito alle attività di polizia amministrativa svolte in ambito aeroportuale e portuale.
4. In considerazione di specifiche esigenze logistiche e organizzative e delle dotazioni di personale effettive, il Dirigente può accorpate due o più delle Unità organizzative previste nell'ambito del medesimo Settore.
5. Alle Zone di Polizia di frontiera sono preposti Funzionari della qualifica di Dirigente superiore della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ad eccezione della Zona per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria, alla quale, in considerazione della particolare rilevanza, è preposto un Dirigente generale di pubblica sicurezza.
6. Al Settore I sono preposti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) presso la Zona per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria, un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le Zone per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, per la Lombardia e l'Alto Piemonte, per il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige, per l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana, per la Campania, la Basilicata e la Calabria, per la Puglia, il Molise e l'Abruzzo e per la Sicilia, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Al Settore II sono preposti:
- a) presso le Zone per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, per la Lombardia e l'Alto Piemonte, per il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige e per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso le Zone per l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana, per la Campania, la Basilicata e la Calabria, per la Puglia, il Molise e l'Abruzzo e per la Sicilia, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. Il Funzionario preposto al Settore II coordina anche le attività di competenza del Settore I.
9. Alle Unità organizzative in cui si articolano i Settori I e II è preposto, in via prioritaria, un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, ovvero, ove ciò non sia possibile, un appartenente al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
10. Dalle Zone di Polizia di frontiera indicate nel presente comma dipendono, in via gerarchica e per i profili amministrativi e disciplinari, i Funzionari della Polizia di Stato preposti, in qualità di coordinatori italiani e secondo criteri di rotazione, ai Centri di cooperazione di polizia e dogana istituiti nell'ambito di accordi internazionali:
- a) Zona di Polizia di frontiera per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria relativamente ai Centri con sede a Ventimiglia, presso il valico di frontiera Ponte San Luigi (Italia) e a Modane (Francia);
 - b) Zona di Polizia di frontiera per la Lombardia e l'Alto Piemonte relativamente al Centro di Ponte Chiasso (Svizzera);
 - c) Zona di Polizia di frontiera per il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino Alto Adige relativamente al Centro di Thörl-Maglern (Austria).
11. Ai Centri di cui al comma 10 sono preposti Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica, in via prioritaria, di Commissario Capo ovvero, ove ciò non sia possibile, di Commissario o di Vice Commissario. Ai predetti Centri è assegnato personale dei ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti che espletano funzioni di polizia, tratto, prioritariamente, nell'ambito delle dotazioni organiche previste, dalle Zone di Polizia di frontiera



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

indicate al comma 10 o dalle Questure competenti per territorio ovvero, quando necessario, da altri Uffici, Istituti o Reparti della Polizia di Stato.

12. Resta fermo quanto previsto, in ordine ai profili di organizzazione e funzionamento e di dipendenza funzionale e di impiego, dal Regolamento per i Centri transfrontalieri di polizia e dogana adottato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 21 novembre 2008.

Art. 77

(Uffici di Polizia di frontiera)

1. Gli Uffici di Polizia di frontiera sono suddivisi in:
 - a) Uffici di frontiera aerea;
 - b) Uffici di frontiera marittima;
 - c) Uffici di frontiera terrestre;
 - d) Uffici di frontiera misti, costituiti da un unico ufficio competente su diverse tipologie di frontiera.
2. Gli Uffici di Polizia di frontiera di cui al comma 1 sono istituiti alle dipendenze delle Zone di Polizia di frontiera, come di seguito indicato:
 - a) Zona per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede a Torino;
 - 1) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Ventimiglia;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Aosta, da cui dipende la Sottosezione del Monte Bianco;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Bardonecchia;
 - 4) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Torino Caselle;
 - 5) Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Savona;
 - 6) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Genova;
 - 7) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso la frontiera aerea e terrestre di Cuneo Levaldigi e Limone Piemonte;
 - b) Zona per la Lombardia e l'Alto Piemonte, con sede a Milano:
 - 1) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Domodossola, con attribuzioni di Commissariato di pubblica sicurezza;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Luino, con attribuzioni di Commissariato di pubblica sicurezza;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Ponte Chiasso;
 - 4) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Tirano, con attribuzioni di Commissariato di pubblica sicurezza;
 - 5) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Malpensa;
 - 6) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Linate;
 - 7) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Orio al Serio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- c) Zona per il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino-Alto Adige, con sede a Udine:
- 1) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Tarvisio;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Gorizia;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Brennero, con attribuzioni di Commissariato pubblica sicurezza;
 - 4) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Verona Villafranca;
 - 5) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Treviso;
 - 6) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Venezia;
 - 7) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Ronchi dei Legionari;
 - 8) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso la frontiera terrestre e marittima di Trieste, da cui dipendono le Sottosezioni di Ferneti, Rabuiese e Villa Opicina;
- d) Zona per l'Emilia-Romagna, le Marche e la Toscana, con sede a Bologna:
- 1) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Bologna;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Pisa;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Firenze;
 - 4) Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Livorno;
 - 5) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo marittimo e aereo di Ancona;
 - 6) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Rimini.
- e) Zona per il Lazio, la Sardegna e l'Umbria, con sede a Roma:
- 1) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Fiumicino;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Ciampino, da cui dipende il Posto di Roma Urbe;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Alghero;
 - 4) Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Civitavecchia;
 - 5) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Cagliari;
 - 6) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Olbia;
- f) Zona per la Campania, la Basilicata e la Calabria, con sede a Napoli:
- 1) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Napoli;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo marittimo e aereo di Salerno;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Lametia Terme;
- g) Zona per la Puglia, il Molise e l'Abruzzo, con sede a Bari:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 1) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo marittimo e aereo di Bari;
- 2) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo marittimo e aereo di Brindisi;
- 3) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Pescara;
- h) Zona per la Sicilia, con sede a Palermo:
 - 1) Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Palermo;
 - 2) Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Palermo;
 - 3) Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Messina;
 - 4) Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Siracusa, da cui dipende il Posto di Augusta;
 - 5) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo aereo e marittimo di Catania;
 - 6) Ufficio di Polizia di frontiera misto presso lo scalo marittimo e aereo di Trapani.
3. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti degli Uffici di Polizia di frontiera e alle articolazioni interne dei medesimi, tenuto conto delle specifiche esigenze operative e funzionali.
4. Al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza dei servizi in favore della collettività, agli Uffici di Polizia di frontiera terrestre di Domodossola, di Luino, di Tirano e di Brennero, di cui, rispettivamente, al comma 2, lettera b), numeri 1), 2) e 4), e lettera c), numero 3), sono demandati i compiti espletati dai Commissariati distaccati, limitatamente alla ricezione e alla prima trattazione delle denunce di reato da trasmettere alle Questure competenti per territorio, nonché alla ricezione di istanze e alla consegna di titoli e provvedimenti di competenza dell'Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza e dell'Ufficio Immigrazione.
5. Gli Uffici di Polizia di frontiera terrestre assolvono i compiti di cui al comma 4 in via complementare rispetto all'esercizio delle attività di Polizia di frontiera. In nessun caso, può essere demandato ai Dirigenti dei predetti Uffici l'esercizio delle attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 15 della legge n. 121 del 1981.
6. Con provvedimento adottato dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, possono essere individuati:
 - a) ulteriori uffici di Polizia di frontiera terrestre cui demandare i compiti di pertinenza dei Commissariati distaccati, indicati dal comma 4;
 - b) ulteriori compiti di pertinenza dei Commissariati distaccati da demandare agli Uffici di Polizia di frontiera terrestre o specifiche modalità di espletamento degli stessi.

Art. 78



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

*(Ordinamento degli Uffici di Polizia di frontiera aerea
e degli Uffici di Polizia di frontiera marittima)*

1. Gli Uffici di Polizia di frontiera aerea e gli Uffici di Polizia di frontiera marittima sono ordinati in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II;
 - c) Settore III.
2. Il Settore I è articolato, di massima, in sei unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Unità organizzativa I, che cura gli affari generali, le relazioni esterne, la segreteria di sicurezza, l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di anticorruzione e di trasparenza;
 - b) Unità organizzativa II, che assicura la conservazione e la gestione dell'archivio;
 - c) Unità organizzativa III, che cura gli affari del personale, l'elaborazione delle statistiche nel settore di competenza, lo stato giuridico, le attività sociali e di assistenza nei confronti del personale, le pratiche sanitarie, le relazioni sindacali, l'attuazione degli istituti contrattuali, la disciplina e le ricompense, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nell'ambito della programmazione generale;
 - d) Unità organizzativa IV, che cura la gestione amministrativa;
 - e) Unità organizzativa V, che cura l'organizzazione degli uffici interni e le attività di controllo sui servizi svolti;
 - f) Unità organizzativa VI, che cura la gestione dei sistemi informativi e delle banche dati di frontiera, il supporto tecnico-logistico e informatico, la motorizzazione, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli eventuali adeguamenti delle infrastrutture.
3. Il Settore II è articolato, di massima, in sette squadre, per lo svolgimento delle attività operative connesse ai controlli di frontiera a fianco di ciascuna indicate:
 - a) Squadra I, che cura i servizi di Polizia di frontiera e i visti;
 - b) Squadra II, che cura le attività di contrasto all'immigrazione irregolare e il falso documentale;
 - c) Squadra III, che provvede all'analisi del rischio in materia di immigrazione e alle pertinenti statistiche;
 - d) Squadra IV, che cura l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia di Polizia di frontiera e le attività di aggiornamento professionale nello specifico settore di competenza;
 - e) Squadra V, che cura le attività connesse all'imbarco dei soggetti respinti o espulsi, presso gli Uffici ad alto o medio traffico passeggeri;
 - f) Squadra VI, che cura il *focal point* o l'attività di supporto tecnico per l'utilizzo dei sistemi informativi e delle banche dati in uso alle Forze di Polizia;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- g) Squadra VII, che provvede al fotosegnalamento, presso gli uffici che dispongono della relativa dotazione strumentale.
4. Il Settore III è articolato, di massima, in quattro squadre, per lo svolgimento delle attività connesse alla sicurezza in ambito aeroportuale o portuale a fianco di ciascuna indicate:
- a) Squadra I, che cura i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale o portuale, la pianificazione e l'attuazione dei dispositivi di sicurezza;
 - b) Squadra II, che cura l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale o portuale, il coordinamento e l'organizzazione delle esercitazioni previste nella predetta materia, le statistiche sui provvedimenti adottati in tale ambito;
 - c) Squadra III, che cura il rilascio delle autorizzazioni per i tesserini aeroportuali o portuali, l'attività informativa di prevenzione, l'attività di polizia amministrativa in ambito aeroportuale o portuale, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nello specifico settore di competenza;
 - d) Squadra IV, che cura l'attività investigativa e di polizia giudiziaria.
5. In considerazione di specifiche esigenze logistiche e organizzative e delle dotazioni di personale effettive, il Dirigente dell'Ufficio può accorpare due o più delle Unità organizzative o delle Squadre previste nell'ambito del medesimo Settore.
6. Agli Uffici di Polizia di frontiera aerea e marittima sono preposti:
- a) presso gli Uffici di Polizia di frontiera aerea di Torino Caselle, Milano Linate, Malpensa, Orio al Serio, Bologna, Ciampino e presso l'Ufficio di Polizia di frontiera marittima di Palermo, Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso gli Uffici di Polizia di frontiera aerea di Verona Villafranca, Treviso, Firenze, Pisa, Palermo e presso l'Ufficio di Polizia di frontiera marittima di Civitavecchia, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - c) presso gli Uffici di Polizia di frontiera aerea di Alghero e Lamezia Terme e presso gli Uffici di Polizia di frontiera marittima di Savona, Livorno, Messina e Siracusa, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Presso l'Ufficio di Polizia di frontiera aerea di Malpensa sono preposti:
- a) al Settore I, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
 - b) al Settore II e al Settore III, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Ai predetti Settori II e III sono, altresì, assegnati



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

8. Presso gli Uffici di Polizia di frontiera aerea di Orio al Serio e di Bologna sono preposti:
 - a) al Settore I, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) al Settore II, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - c) al Settore III, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
9. Presso gli Uffici di Polizia di frontiera aerea di Torino Caselle, Milano Linate, Verona, Pisa, Ciampino e Palermo e presso gli Uffici di Polizia di frontiera marittima di Palermo e di Civitavecchia sono preposti:
 - a) ai Settori I e III, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) al Settore II, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia. Il Funzionario preposto al Settore II coordina anche le attività svolte dal Settore III.
10. Presso gli Uffici di Polizia di frontiera aerea di Treviso, Firenze, Alghero e Lamezia Terme e presso gli Uffici di Polizia di frontiera marittima di Savona, Livorno, Messina e Siracusa ai Settori I, II e III sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 79

(Ordinamento dell'Ufficio di Polizia di frontiera aerea di Fiumicino)

1. In considerazione delle specifiche esigenze operative e funzionali connesse ai livelli del traffico di passeggeri e alle dotazioni organiche assegnate, l'Ufficio di Polizia di frontiera aerea di Fiumicino si articola in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II;
 - c) Settore III;
 - d) Settore IV.
2. Il Settore I si articola in sette unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Unità organizzativa I, che cura gli affari del personale, lo stato giuridico, l'elaborazione delle statistiche nel settore di competenza, le attività sociali e di assistenza nei confronti del personale, le pratiche sanitarie;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) Unità organizzativa II, che cura le relazioni sindacali e l'attuazione degli istituti contrattuali, la disciplina e le ricompense, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nell'ambito della programmazione generale;
 - c) Unità organizzativa III, che cura la gestione amministrativa;
 - d) Unità organizzativa IV, che cura l'organizzazione degli uffici interni e le attività di controllo sui servizi svolti;
 - e) Unità organizzativa V, che gestisce la motorizzazione;
 - f) Unità organizzativa VI, che cura gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e gli eventuali adeguamenti delle infrastrutture;
 - g) Unità organizzativa VII, che provvede al V.E.C.A.
3. Il Settore II si articola in sette squadre, per lo svolgimento delle attività operative connesse ai controlli di frontiera a fianco di ciascuna indicate:
- a) Squadra I, che cura i servizi di Polizia di frontiera e i visti;
 - b) Squadra II, che cura il contrasto all'immigrazione irregolare e il falso documentale;
 - c) Squadra III, che provvede all'analisi del rischio in materia di immigrazione e alle pertinenti statistiche;
 - d) Squadra IV, che cura l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia di polizia di frontiera, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nello specifico settore di competenza;
 - e) Squadra V, che cura le attività connesse all'imbarco dei soggetti respinti o espulsi;
 - f) Squadra VI, che cura il *focal point* o l'attività di supporto tecnico per l'utilizzo dei sistemi informativi e delle banche dati in uso alle Forze di Polizia;
 - g) Squadra VII, che provvede al fotosegnalamento.
4. Il Settore III si articola in tre squadre, per lo svolgimento delle attività connesse alla sicurezza in ambito aeroportuale a fianco di ciascuna indicate:
- a) Squadra I, che cura i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale, la pianificazione e l'attuazione di dispositivi di sicurezza;
 - b) Squadra II, che cura l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale, il coordinamento e l'organizzazione delle esercitazioni previste nella predetta materia, le statistiche sui provvedimenti adottati in tale ambito, le attività di polizia amministrativa in ambito aeroportuale, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nello specifico settore di competenza;
 - c) Squadra III, che cura l'attività investigativa e di polizia giudiziaria e l'attività informativa di prevenzione in ambito aeroportuale.
5. Il Settore IV si articola in quattro unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
- a) Unità organizzativa I, che gestisce la segreteria, le attività di coordinamento tra i Settori, la segreteria di sicurezza e cura l'applicazione delle vigenti disposizioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- in materia di protezione dei dati personali, di misure anticorruzione e di trasparenza amministrativa, le relazioni esterne;
- b) Unità organizzativa II, che gestisce l'archivio;
 - c) Unità organizzativa III, che provvede al rilascio delle autorizzazioni per i tesserini aeroportuali;
 - d) Unità organizzativa IV, che gestisce i sistemi informativi e le banche dati di frontiera e assicura il supporto tecnico-logistico e informatico.
6. All'Ufficio di Polizia di frontiera aerea di Fiumicino è preposto un Funzionario della qualifica di Dirigente superiore della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed è assegnato un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia per lo svolgimento delle funzioni di Vice dirigente e per la supervisione e il coordinamento dei Settori operativi II e III.
7. Ai Settori I, II, III e IV sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Al Settore II e alla Squadra III del Settore III sono, altresì, assegnati Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 80

(Ordinamento degli Uffici di Polizia di frontiera terrestre)

1. Gli Uffici di Polizia di frontiera terrestre si articolano in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II.
2. Il Settore I si articola, di massima, in sei unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Unità organizzativa I, che cura gli affari generali, le relazioni esterne, la segreteria di sicurezza, l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di anticorruzione e di trasparenza;
 - b) Unità organizzativa II, che gestisce l'archivio;
 - c) Unità organizzativa III, che cura gli affari del personale, lo stato giuridico, l'elaborazione delle statistiche nel settore di competenza, le attività sociali e di assistenza nei confronti del personale, le pratiche sanitarie, le relazioni sindacali, l'attuazione degli istituti contrattuali, la disciplina e le ricompense, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nell'ambito della programmazione generale;
 - d) Unità organizzativa IV, che cura la gestione amministrativa;
 - e) Unità organizzativa V, che cura l'organizzazione degli uffici interni e le attività di controllo sui servizi svolti;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- f) Unità organizzativa VI, che cura la gestione dei sistemi informativi di frontiera, il supporto tecnico-logistico e informatico, la motorizzazione, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli eventuali adeguamenti delle infrastrutture.
3. Il Settore II si articola in sei squadre per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
- a) Squadra I, che cura i servizi di vigilanza della fascia confinaria e le relative statistiche;
 - b) Squadra II, che cura l'applicazione degli accordi sottoscritti con le Autorità estere dei Paesi confinanti in materia di cooperazione bilaterale e di riammissione;
 - c) Squadra III, che provvede all'analisi del rischio in materia di immigrazione, cura l'attività informativa di prevenzione, l'attività investigativa e di polizia giudiziaria;
 - d) Squadra IV, che gestisce i rinforzi di uomini e di mezzi connessi ad eventuali esigenze di carattere straordinario, provvede al coordinamento operativo delle articolazioni dipendenti, al supporto operativo nei confronti del personale delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate, eventualmente impiegato nella vigilanza dell'area confinaria e nei servizi di retrovalico per il contrasto all'immigrazione irregolare, cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale nello specifico settore di competenza;
 - e) Squadra V, che cura il *focal point* o l'attività di supporto tecnico per l'utilizzo dei sistemi informativi e delle banche dati in uso alle Forze di Polizia;
 - f) Squadra VI, che provvede al fotosegnalamento, presso gli uffici che dispongono della relativa dotazione strumentale.
4. In considerazione di specifiche esigenze logistiche e organizzative e delle dotazioni di personale effettive, il Dirigente dell'Ufficio può accorpate due o più delle unità organizzative o delle squadre previste nell'ambito del medesimo Settore.
5. Agli Uffici di Polizia di frontiera terrestre sono preposti:
- a) presso le sedi di Aosta, Ventimiglia, Bardonecchia, Ponte Chiasso e Brennero, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
 - b) presso le sedi di Luino, Tirano, Domodossola, Tarvisio e Gorizia, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
6. Presso le sedi di Ventimiglia e Brennero sono preposti:
- a) al Settore I, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) al Settore II, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. Presso le sedi di Aosta, Bardonecchia, Domodossola, Luino, Ponte Chiasso, Tirano, Tarvisio e Gorizia, ai Settori I e II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 81

(Ordinamento degli Uffici di Polizia di frontiera misti)

1. Gli Uffici di frontiera misti di cui all'articolo 77, comma 2, si articolano in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II;
 - c) Settore III.
2. Il Settore I si articola, di massima, in sei unità organizzative per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati, in relazione ad entrambe le tipologie di frontiera di competenza dell'Ufficio misto:
 - a) Unità organizzativa I, che cura gli affari generali, le relazioni esterne, la segreteria di sicurezza, l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di anticorruzione e di trasparenza;
 - b) Unità organizzativa II, che cura la conservazione e la gestione dell'archivio;
 - c) Unità organizzativa III, che cura gli affari del personale, lo stato giuridico, l'elaborazione delle statistiche nel settore di competenza, il benessere e l'assistenza del personale, le pratiche sanitarie, le relazioni sindacali, l'attuazione degli istituti contrattuali, la disciplina e le ricompense, l'addestramento e l'aggiornamento professionale nell'ambito della programmazione generale;
 - d) Unità organizzativa IV, che cura la gestione amministrativa;
 - e) Unità organizzativa V, che cura l'organizzazione degli uffici interni e le attività di controllo sui servizi svolti;
 - f) Unità organizzativa VI, che cura la gestione dei sistemi informativi e delle banche dati di frontiera, il supporto tecnico-logistico e informatico, la motorizzazione, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli eventuali adeguamenti delle infrastrutture.
3. Il Settore II, competente per gli scali marittimi negli Uffici di Polizia di frontiera misti che hanno sede ad Ancona, Bari, Brindisi, Genova, Salerno e Trapani e per gli scali aerei negli Uffici di Polizia di frontiera misti che hanno sede a Cagliari, Catania, Cuneo, Levaldigi, Napoli, Olbia, Pescara, Rimini, Ronchi dei Legionari e Venezia, si articola in otto squadre, per lo svolgimento delle attività connesse ai controlli di frontiera e alla sicurezza in ambito aeroportuale o portuale a fianco di ciascuna indicate:
 - a) Squadra I, che cura i servizi di Polizia di frontiera, i visti e le attività connesse all'imbarco dei soggetti respinti o espulsi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) Squadra II, che cura le attività di contrasto all'immigrazione irregolare, il falso documentale e l'analisi del rischio in materia di immigrazione;
 - c) Squadra III, che cura le statistiche nelle materie di competenza, l'attuazione delle disposizioni in materia di frontiera, il *focal point* o l'attività di supporto tecnico per l'utilizzo dei sistemi informativi e delle banche dati in uso alle Forze di Polizia;
 - d) Squadra IV, che provvede al fotosegnalamento, presso gli uffici che dispongono della relativa dotazione strumentale;
 - e) Squadra V, che cura i servizi di sicurezza in ambito aeroportuale o portuale, la pianificazione e l'attuazione dei dispositivi di sicurezza;
 - f) Squadra VI, che cura l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale e portuale, il coordinamento e l'organizzazione delle esercitazioni previste nella predetta materia, le statistiche sui provvedimenti adottati in tale ambito, il rilascio delle autorizzazioni per i tesserini aeroportuali e portuali, l'attività informativa di prevenzione e l'attività di polizia amministrativa in ambito aeroportuale e portuale;
 - g) Squadra VII, che cura l'attività investigativa e di polizia giudiziaria;
 - h) Squadra VIII, che cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale in materia di Polizia di frontiera, sicurezza e polizia giudiziaria.
4. Il Settore II, competente per la frontiera terrestre nell'Ufficio di Polizia di frontiera misto con sede a Trieste, si articola in sei squadre, per lo svolgimento delle attività operative connesse ai controlli di frontiera di cui all'articolo 80, comma 3.
 5. Il Settore III, competente per gli scali aerei negli Uffici di Polizia di frontiera misti che hanno sede ad Ancona, Bari, Brindisi, Genova, Salerno e Trapani e per gli scali marittimi negli Uffici di Polizia di frontiera misti che hanno sede a Cagliari, Catania, Napoli, Olbia, Pescara, Rimini, Ronchi dei Legionari, Trieste e Venezia, si articola in otto squadre, per lo svolgimento delle attività connesse ai controlli di frontiera e alla sicurezza in ambito aeroportuale o portuale di cui al comma 3.
 6. Il Settore III, competente per la frontiera terrestre nell'Ufficio di Polizia di frontiera misto di Cuneo Levaldigi - Limone Piemonte, si articola in sei squadre, per lo svolgimento delle attività operative connesse ai controlli di frontiera di cui all'articolo 80, comma 3.
 7. In considerazione di specifiche esigenze logistiche e organizzative e delle dotazioni di personale effettive, il Dirigente dell'Ufficio può accorpate due o più delle unità organizzative o delle squadre previste nell'ambito del medesimo Settore.
 8. Agli Uffici di Polizia di frontiera misti sono preposti:
 - a) presso le sedi di Genova, Venezia, Napoli, Bari, Catania e Trieste, Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
 - b) presso le sedi di Ronchi dei Legionari, Rimini, Ancona, Cagliari, Olbia, Brindisi e Trapani, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
- c) presso le sedi di Cuneo Levaldigi – Limone Piemonte, Pescara e Salerno, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
9. Al Settore I sono preposti:
- a) presso le sedi di Napoli e Venezia, Funzionari con qualifica fino a Commissario Capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
- b) presso le sedi di Genova, Bari, Catania, Trieste, Ancona, Cagliari, Brindisi, Ronchi dei Legionari, Rimini, Olbia, Pescara, Salerno, Trapani e Cuneo Levaldigi - Limone Piemonte, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
10. Al Settore II sono preposti:
- a) presso le sedi di Genova, Bari, Catania, Trieste, Napoli e Venezia, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
- b) presso le sedi di Ancona, Cagliari e Brindisi, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Il Funzionario preposto al Settore II coordina anche le attività di competenza del Settore III;
- c) presso le sedi di Ronchi dei Legionari, Rimini, Olbia, Pescara, Salerno, Trapani e Cuneo Levaldigi - Limone Piemonte, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
11. Al Settore III sono preposti:
- a) presso la sede di Napoli, un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
- b) presso le sedi di Genova, Bari, Catania, Trieste e Venezia, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
- c) presso le sedi di Ancona, Cagliari, Brindisi, Ronchi dei Legionari, Rimini, Olbia, Pescara, Salerno, Trapani e Cuneo Levaldigi - Limone Piemonte, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 82

(Compiti ed organizzazione delle Sottosezioni e dei Posti di Polizia di frontiera)

1. Alle Sottosezioni e ai Posti dipendenti dall'Ufficio di Polizia di frontiera terrestre di Aosta, di cui all'articolo 77, comma 2, lettera a), numero 2, dall'Ufficio di Polizia di frontiera misto presso la frontiera terrestre e marittima di Trieste, di cui all'articolo 77,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

comma 2, lettera c), numero 8, dall'Ufficio di Polizia di frontiera aerea presso lo scalo di Ciampino, di cui all'articolo 77, comma 2, lettera e), numero 2, e dall'Ufficio di Polizia di frontiera marittima presso lo scalo di Siracusa, di cui all'articolo 77, comma 2, lettera h), numero 4, sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

2. Al fine di conferire massimo impulso all'attività operativa, il Dirigente dell'Ufficio di Polizia di frontiera competente per territorio provvede all'organizzazione interna delle Sottosezioni e dei Posti di Polizia di frontiera dipendenti secondo criteri di snellezza ed essenzialità e tenuto conto delle dotazioni effettive di personale.

Art. 83

(Disposizioni comuni)

1. Le Questure competenti per territorio continuano ad assicurare le attività in materia di matricola del personale, gestione amministrativo-contabile e V.E.C.A. per il personale in servizio presso gli Uffici periferici della Polizia di frontiera.

Art. 84

(Dotazioni organiche degli uffici periferici della Polizia di frontiera)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun ufficio periferico della Polizia di frontiera è determinata dalla Tabella 21, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 85

(Uffici cui sono demandati i compiti di Polizia di frontiera)

1. La Tabella 22, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, riporta gli uffici, i comandi e i reparti, diversi da quelli della Specialità della Polizia di frontiera, cui sono demandati i compiti di Polizia di frontiera, nonché le Zone di Polizia di frontiera territorialmente competenti a coordinare i servizi.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DEI REPARTI MOBILI

Capo I Reparti Mobili

Art. 86



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(Compiti e linee di dipendenza dei Reparti Mobili)

1. I Reparti Mobili assolvono, ai sensi dell'articolo 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti di tutela dell'ordine pubblico e di pubblico soccorso sul territorio nazionale e possono essere, altresì, chiamati a concorrere ad altre operazioni di pubblica sicurezza, nonché ai servizi d'istituto svolti dagli organi territoriali di polizia.
2. I Reparti Mobili sono istituiti presso le seguenti sedi:
 - a) I Reparto Mobile, con sede a Roma;
 - b) II Reparto Mobile, con sede a Padova;
 - c) III Reparto Mobile, con sede a Milano;
 - d) IV Reparto Mobile, con sede a Napoli;
 - e) V Reparto Mobile, con sede a Torino;
 - f) VI Reparto Mobile, con sede a Genova;
 - g) VII Reparto Mobile, con sede a Bologna;
 - h) VIII Reparto Mobile, con sede a Firenze;
 - i) IX Reparto Mobile, con sede a Bari;
 - l) X Reparto Mobile, con sede a Catania;
 - m) XI Reparto Mobile, con sede a Palermo;
 - n) XII Reparto Mobile, con sede a Reggio Calabria;
 - o) XIII Reparto Mobile, con sede a Cagliari;
 - p) XIV Reparto Mobile, con sede a Senigallia;
 - q) XV Reparto Mobile, con sede a Taranto.
3. I Reparti Mobili dipendono dal Dipartimento, secondo le modalità e le competenze stabilite dagli articoli 7 e 99 del D.M. 6 febbraio 2020.

Art. 87

(Criteri ordinativi dei Reparti Mobili)

1. I Reparti Mobili sono ordinati in un'area degli uffici e nei nuclei di cui all'articolo 90, costituiti in numero variabile in relazione alla forza operativa in organico ("Forza operativa") assegnata a ciascun Reparto.
2. L'assetto ordinativo dei Reparti Mobili è definito dalle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del livello delle relative dotazioni organiche di personale assegnate, nonché delle conseguenti esigenze di funzionalità operativa e di impiego, secondo criteri di essenzialità e snellezza organizzativa.

Art. 88

(Ordinamento degli uffici dei Reparti Mobili di maggiore complessità organizzativa)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 87, comma 2, l'area degli uffici dei Reparti Mobili I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, è articolata in:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Settore I;
 - b) Settore II;
 - c) Ufficio Sanitario.
2. Il Settore I è articolato in due uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
- a) Ufficio I, che provvede a curare gli affari generali e del personale del Reparto, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, le unità specializzate di altri settori anche sportivi, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, le relazioni sindacali, la tenuta della segreteria di sicurezza, l'archivio generale e le attività inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) Ufficio II, che provvede alla predisposizione degli ordini di servizio del personale del Reparto e cura la segreteria centralizzata per la gestione dei nuclei nei quali è suddivisa la "Forza operativa". In considerazione della particolare complessità organizzativa, i Dirigenti dei Reparti Mobili di Roma, Milano e Napoli possono istituire due segreterie per la gestione dei predetti nuclei;
3. Il Settore II è articolato in quattro uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
- a) Ufficio I, che provvede alla gestione e alla manutenzione del parco veicolare;
 - b) Ufficio II, che provvede alla gestione e alla manutenzione degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici;
 - c) Ufficio III, che provvede alla gestione del casermaggio del personale, dell'armeria, nonché degli altri affari di natura logistica, compresi quelli concernenti gli uffici e gli ambienti sede del Reparto;
 - d) Ufficio IV, che provvede alla gestione patrimoniale e amministrativo-contabile, al vettovagliamento, alle attività sociali e ricreative;
4. L'Ufficio Sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro, medicina legale, assistenza sanitaria, promozione e tutela della salute in favore del personale del Reparto, provvedendo, altresì, alla formazione e all'aggiornamento professionale nelle materie di competenza.
5. A ciascuno dei Reparti Mobili I, III e IV, in considerazione della particolare rilevanza, è preposto un Funzionario della qualifica di Dirigente superiore della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. A ciascuno dei Reparti Mobili II, V, VI, VII e VIII è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
6. A ciascuno dei Settori I e II dei Reparti Mobili di cui al comma 1, è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Il Funzionario preposto al Settore I svolge anche le funzioni di Vice dirigente del Reparto Mobile di appartenenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

7. Agli Uffici in cui si articolano i Settori I e II sono preposti, in relazione alla tipologia delle attività svolte ed alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. All'Ufficio Sanitario sono preposti:
 - a) presso i Reparti Mobili I, III e IV, appartenenti alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico superiore o di Medico capo. All'Ufficio Sanitario dei predetti Reparti Mobili è, altresì, assegnato un Medico principale della medesima carriera dei Medici della Polizia di Stato;
 - b) presso i Reparti Mobili II, V, VI, VII e VIII, appartenenti alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico principale.
9. Gli appartenenti alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica fino a Commissario capo sono assegnati, nei limiti della dotazione organica prevista, agli uffici indicati nella Tabella 23, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
10. I Reparti Mobili I e II forniscono il supporto logistico ai Centri Nazionali Fiamme Oro e provvedono alla gestione amministrativa in favore del personale ivi in servizio.

Art. 89

(Ordinamento degli uffici degli altri Reparti Mobili)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 87, comma 2, l'area degli uffici dei Reparti Mobili IX, X, XI, XII e XIII, è articolata in:
 - a) Settore Amministrazione;
 - b) Ufficio Sanitario.
2. Il Settore Amministrazione è articolato in sei uffici per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I, che provvede a curare gli affari generali e del personale del Reparto, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, le unità specializzate di altri settori anche sportivi, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, le relazioni sindacali, la tenuta della segreteria di sicurezza, l'archivio generale e le attività inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) Ufficio II, che provvede alla predisposizione degli ordini di servizio del personale del Reparto e cura la segreteria centralizzata per la gestione dei nuclei nei quali è suddivisa la "Forza operativa";
 - c) Ufficio III, che provvede alla gestione e alla manutenzione del parco veicolare;
 - d) Ufficio IV, che provvede alla gestione e alla manutenzione degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- e) Ufficio V, che provvede alla gestione del casermaggio del personale, dell'armeria, nonché degli altri affari di natura logistica, compresi quelli concernenti gli uffici e gli ambienti sede del Reparto;
 - f) Ufficio VI, che provvede alla gestione patrimoniale e amministrativo-contabile, al vettoviaggiamento, nonché alle attività sociali e ricreative.
3. L'Ufficio Sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro, medicina legale, assistenza sanitaria, promozione e tutela della salute in favore del personale del Reparto, provvedendo altresì alla formazione e all'aggiornamento professionale nelle materie di competenza.
 4. A ciascuno dei Reparti Mobili di cui al comma 1 è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
 5. Al Settore Amministrazione di ciascuno dei Reparti Mobili di cui al comma 1 è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, che svolge anche le funzioni di Vice dirigente del Reparto.
 6. Agli Uffici in cui si articola il Settore Amministrazione sono preposti, in relazione alla tipologia delle attività svolte ed alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, come indicato nella Tabella 23, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, ovvero appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
 7. All'Ufficio Sanitario sono preposti:
 - a) presso il X Reparto Mobile, appartenenti alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico superiore o di Medico capo. All'Ufficio Sanitario del X Reparto Mobile è, altresì, assegnato un Medico principale della medesima carriera dei Medici della Polizia di Stato;
 - b) presso i Reparti Mobili IX, XI, XII e XIII, appartenenti alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico principale. All'Ufficio Sanitario dell'XI Reparto Mobile è, altresì, assegnato un Medico principale della medesima carriera dei Medici della Polizia di Stato.
 8. In relazione ai criteri di cui all'articolo 87, comma 2, l'area degli uffici dei Reparti Mobili XIV e XV è articolata in:
 - a) Ufficio I;
 - b) Ufficio II;
 - c) Ufficio Sanitario.
 9. L'Ufficio I è articolato in due sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che provvede a curare gli affari generali e del personale del Reparto, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, le unità specializzate di altri settori anche sportivi, l'addestramento e l'aggiornamento professionale, le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- relazioni sindacali, la tenuta della segreteria di sicurezza, l'archivio generale e le attività inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) Sezione II, che provvede alla predisposizione degli ordini di servizio del personale del Reparto e alla segreteria centralizzata per la gestione dei nuclei nei quali è suddivisa la "Forza operativa";
10. L'Ufficio II è articolato in quattro sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
- 1) Sezione I, che provvede alla gestione e alla manutenzione del parco veicolare;
 - 2) Sezione II, che provvede alla gestione e alla manutenzione degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici;
 - 3) Sezione III, che provvede alla gestione del casermaggio del personale, dell'armeria, nonché degli altri affari di natura logistica, compresi quelli concernenti gli uffici e gli ambienti sede del Reparto;
 - 4) Sezione IV, che provvede alla gestione patrimoniale e amministrativo-contabile, al vettovagliamento, alle attività sociali e ricreative.
11. L'Ufficio Sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro, medicina legale, assistenza sanitaria, promozione e tutela della salute in favore del personale del Reparto, provvedendo, altresì, a svolgere le attività di formazione e di aggiornamento professionale nelle materie di competenza.
12. A ciascuno dei Reparti Mobili di cui al comma 8 è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
13. All'Ufficio I e all'Ufficio II di ciascuno dei Reparti Mobili di cui al comma 8 è preposto un appartenente alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con qualifica fino a Commissario capo, come indicato dalla predetta Tabella 23. Il Funzionario preposto all'Ufficio I svolge anche le funzioni di Vice dirigente del Reparto.
14. Alle Sezioni in cui si articolano l'Ufficio I e l'Ufficio II sono preposti Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
15. All'Ufficio Sanitario di ciascuno dei Reparti Mobili di cui al comma 8 è preposto un Medico principale della carriera dei Medici della Polizia di Stato.
16. Il XIV Reparto Mobile assicura il supporto logistico alla Sezione distaccata del C.A.P.S.

Art. 90

(Forza operativa dei Reparti Mobili)

1. La "Forza operativa" dei Reparti Mobili è suddivisa in nuclei. Il numero dei nuclei in cui è distribuita la "Forza operativa" di ciascuno dei Reparti Mobili è stabilito dalla Tabella 24, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. I nuclei sono articolati in squadre, che costituiscono le unità operative di base dei Reparti Mobili. Ciascuna squadra è composta da dieci unità, compreso il responsabile appartenente al ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in possesso di adeguata esperienza e comprovata professionalità. Per esigenze operative o di organico, alla squadra può essere preposto, quale responsabile, un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in possesso dei medesimi requisiti di adeguata esperienza e comprovata professionalità.
3. Il contingente costituisce un'unità operativa complessa, composta, sulla base della rilevanza delle concrete esigenze operative di impiego, da due o più squadre e diretta da un capo contingente, appartenente, a seconda della consistenza numerica del contingente medesimo, al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia o alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in possesso di adeguata esperienza e comprovata professionalità.
4. Un'aliquota del personale di ciascuno dei Reparti Mobili è costituita da specialisti di difesa N.B.C.R.

Art. 91

(Disposizioni comuni)

1. Le attività relative alla tenuta degli atti matricolari continuano ad essere svolte dai Reparti Mobili della Polizia di Stato fino alla complessiva riorganizzazione della materia.

Art. 92

(Dotazioni organiche dei Reparti Mobili)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Reparto Mobile è determinata dalla Tabella 25, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DEI REPARTI, CENTRI E NUCLEI PERIFERICI ISTITUITI PER PARTICOLARI ATTIVITA' OPERATIVE

Capo I

Reparti Volo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 93

(Compiti e linee di dipendenza dei Reparti Volo)

1. I Reparti Volo assicurano il concorso operativo aereo alle attività svolte dagli uffici e reparti della Polizia di Stato e curano l'addestramento specialistico del personale aeronavigante, concorrendo, inoltre, alle attività necessarie al mantenimento dell'efficienza dei velivoli e dell'aeronavigabilità.
2. I Reparti Volo sono istituiti presso le seguenti sedi:
 - a) I Reparto Volo, con sede a Pomezia (RM), presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, competente per le Regioni Lazio ed Umbria;
 - b) II Reparto Volo, con sede a Somma Lombardo (VA), presso l'Aeroporto di Milano Malpensa, competente per le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta;
 - c) III Reparto Volo, con sede a Bologna, presso l'Aeroporto di Borgo Panigale, competente per la Regione Emilia-Romagna;
 - d) IV Reparto Volo, con sede a Palermo, presso l'Aeroporto di Boccadifalco, competente per la Regione Sicilia;
 - e) V Reparto Volo, con sede a Reggio Calabria, presso l'Aeroporto di Ravagnese, competente per la Regione Calabria;
 - f) VI Reparto Volo, con sede a Napoli, presso l'Aeroporto di Capodichino, competente per la Regione Campania;
 - g) VII Reparto Volo, con sede a Oristano, presso l'Aeroporto di Fenu, competente per la Regione Sardegna;
 - h) VIII Reparto Volo, con sede a Firenze, presso l'Aeroporto di Peretola, competente per le Regioni Toscana e Liguria;
 - i) IX Reparto Volo, con sede a Bari, presso l'Aeroporto di Palese, competente per le Regioni Puglia e Basilicata;
 - l) X Reparto Volo, con sede a Venezia, presso l'Aeroporto di Tessera, competente per le Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;
 - m) XI Reparto Volo, con sede a Pescara, presso l'Aeroporto di Pescara, competente per le Regioni Abruzzo, Marche e Molise.
3. I Reparti Volo dipendono dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.
4. L'impiego dei Reparti Volo è disposto dal predetto Servizio reparti speciali della Polizia di Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a) del D.M. 6 febbraio 2020.

Art. 94

(Ordinamento dei Reparti Volo)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. L'assetto ordinativo dei Reparti Volo è definito dalle disposizioni del presente decreto, tenuto conto del livello delle dotazioni organiche di personale assegnate, nonché delle conseguenti esigenze di funzionalità operativa e di impiego.
2. I Reparti Volo sono ordinati in:
 - a) Settore I;
 - b) Area Equipaggi Fissi di Volo ed Efficienza di Linea;
 - c) Settore II.
3. Il Settore I - Operazioni Addestramento e Sicurezza Volo, è articolato in tre sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che gestisce l'attività operativa del Reparto Volo, di concerto con i competenti organi del Dipartimento;
 - b) Sezione II, che gestisce l'attività addestrativa specialistica del personale con brevetto di pilota, necessaria al mantenimento delle capacità operative sugli aeromobili;
 - c) Sezione III, che garantisce la diffusione e l'attuazione dei principi connessi alla sicurezza del volo.
4. L'Area Equipaggi Fissi di Volo ed Efficienza di Linea, è articolata in quattro sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che provvede alla corretta programmazione delle attività manutentive dei mezzi in dotazione, al fine di garantire l'operatività del Reparto Volo;
 - b) Sezione II, che garantisce il mantenimento continuo dell'aeronavigabilità degli aeromobili, vigilando sulla corretta esecuzione delle ispezioni e delle lavorazioni in scadenza e curando la corretta applicazione delle prescritte normative;
 - c) Sezione III, che cura il materiale speciale aeronautico necessario all'effettuazione dell'attività manutentiva e gestisce le attrezzature per la manutenzione e l'utilizzo degli aeromobili;
 - d) Sezione IV, che gestisce l'attività addestrativa del personale con brevetto di specialista, necessaria per il mantenimento dei titoli di volo.
5. Il Settore II - Affari Generali, è articolato in tre sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che cura gli affari generali, gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, la predisposizione della programmazione settimanale e degli ordini di servizio del personale, le relazioni sindacali, la gestione amministrativa, la tenuta della segreteria di sicurezza, l'archivio generale e le attività inerenti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) Sezione II, che cura la gestione e la manutenzione del parco veicolare, degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici;
 - c) Sezione III, che gestisce il casermaggio e assicura le attività di supporto tecnico-logistico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. Ai Reparti Volo I, II, IV, V, VI e XI sono preposti Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota o di specialista.
7. Ai Reparti Volo III, VII, VIII, IX e X sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota o di specialista.
8. Al Settore I - Operazioni Addestramento e Sicurezza Volo sono preposti:
 - a) presso i Reparti Volo I, II, IV, VI e XI, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota. Al I Reparto Volo sono assegnati due Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota, preposti alle Sezioni I e II del Settore I. A ciascuno dei Reparti Volo II, IV, VI e XI è assegnato un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota, preposto alla Sezione I del Settore I;
 - b) presso i Reparti Volo III, V, VII, VIII, IX e X, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota. Al V Reparto Volo è assegnato un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota, preposto alla Sezione I del Settore I.
9. All'Area Equipaggi Fissi di Volo ed Efficienza di Linea di ciascuno dei Reparti Volo sono preposti Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con brevetto di specialista.
10. Al Settore II - Affari Generali di ciascuno dei Reparti Volo sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
11. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 8, lettere a) e b), alle Sezioni in cui si articolano i Settori I e II, nonché l'Area Equipaggi Fissi di Volo ed Efficienza di Linea, sono preposti, in via prioritaria, appartenenti al ruolo degli Ispettori che espletano funzioni di polizia o degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato ovvero, ove ciò non sia possibile, appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti che espletano funzioni di polizia o dei Sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato.
12. Dal Dirigente dei Reparti Volo dipendono, relativamente allo specifico incarico conferito:
 - a) l'Ufficiale Sicurezza Volo, selezionato tra il personale aeronavigante appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota o di specialista;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) il Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità della Manutenzione (*Quality Manager*), appartenente al personale aeronavigante della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con brevetto di pilota o di specialista.
13. Per l'individuazione del Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità della Manutenzione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni emanate dal Ministero della Difesa.

Art. 95

(Equipaggi fissi di volo)

1. Il personale aeronavigante con brevetto di pilota o di specialista, assegnato ai Reparti Volo nei limiti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 96, è impiegato negli equipaggi fissi di volo.
2. L'equipaggio fisso di volo costituisce l'unità operativa di base composta, di norma, da due piloti e da due specialisti, appartenenti alla carriera dei Funzionari o ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, in possesso del relativo brevetto, nonché delle eventuali ulteriori abilitazioni e qualificazioni richieste in relazione alle specifiche tipologie delle missioni di volo, in corso di validità. Per particolari esigenze di carattere operativo o addestrativo, il Dirigente del Reparto Volo può disporre una diversa composizione degli equipaggi fissi di volo.

Art. 96

(Dotazioni organiche dei Reparti Volo)

1. Ai Reparti Volo è assegnato personale della Polizia di Stato aeronavigante con brevetto di pilota o di specialista e personale non aeronavigante.
2. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Reparto Volo è determinata dalla Tabella 26, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Capo II

C.A.S.V.

Art. 97

(Compiti e linee di dipendenza del C.A.S.V.)

1. Il C.A.S.V. cura lo svolgimento dei corsi basilici di pilotaggio e dei corsi per il conseguimento delle abilitazioni e delle qualificazioni previste dalla normativa vigente per i servizi a bordo degli aeromobili in dotazione alla Polizia di Stato. Il C.A.S.V. assicura, altresì, la verifica periodica del livello addestrativo del personale dei Reparti Volo, al fine di garantire un adeguato livello di standardizzazione dell'attività di volo e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- il rispetto dei parametri della sicurezza delle operazioni di volo stabiliti dalla normativa vigente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il C.A.S.V. dipende dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera b), del D.M. 6 febbraio 2020.
 3. Per l'attività formativa ed addestrativa del personale dei Reparti Volo, compresa l'elaborazione dei programmi di formazione, il C.A.S.V., dipende funzionalmente dall'Ispettorato scuole della Polizia di Stato.
 4. Ove necessario per le esigenze dei Reparti Volo, il Direttore del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali del Dipartimento, acquisito in ogni caso il parere del Direttore del C.A.S.V., dispone l'impiego operativo del personale con brevetto di pilota assegnato al medesimo C.A.S.V.

Art. 98

(Ordinamento del C.A.S.V.)

1. Il C.A.S.V. è ordinato in:
 - a) Settore I - Addestramento, Standardizzazione e Sicurezza Volo;
 - b) Settore II - Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR);
 - c) Settore III - Affari Generali.
2. Il Settore I - "Addestramento, Standardizzazione e Sicurezza Volo" è articolato in quattro sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I - Corsi, che provvede all'organizzazione dei corsi per il rilascio di brevetti, abilitazioni e qualificazioni al personale aeronavigante della Polizia di Stato e alla designazione del corpo docente e degli istruttori;
 - b) Sezione II - Voli, sicurezza volo e personale aeronavigante, che provvede alla programmazione e alla registrazione delle attività di volo, gestisce la documentazione relativa al personale aeronavigante in servizio presso il C.A.S.V., cura la rilevazione dei dati sugli inconvenienti e sugli incidenti di volo, le attività e la consulenza in materia di sicurezza del volo;
 - c) Sezione III - Esami, che provvede all'accertamento delle capacità tecnico-professionali per il rilascio dei brevetti, delle abilitazioni e delle qualificazioni del personale aeronavigante della Polizia di Stato, alla verifica annuale dell'idoneità al mantenimento della qualifica di "Pronto all'impiego" e al rinnovo annuale dell'abilitazione al volo strumentale (I.F.R.);
 - d) Sezione IV - Studi e documentazione, che cura le attività di studio, le pubblicazioni inerenti alla didattica e i programmi addestrativi, l'elaborazione di procedure operative per l'impiego degli aeromobili in dotazione alla Polizia di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Stato e le attività di consulenza su aeromobili, equipaggiamenti e sistemi di bordo.

3. Il Settore II – APR è articolato in due sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I – Corsi APR, che provvede all'organizzazione dei corsi per il rilascio degli attestati di pilota e di manutentore degli APR in dotazione al Dipartimento, definisce le procedure di addestramento continuo e di aggiornamento del personale e valuta l'eventuale integrazione degli attestati in possesso del personale della Polizia di Stato, rilasciati da Enti civili o militari, ai fini dell'equipollenza con i titoli specialistici previsti per il personale della Polizia di Stato;
 - b) Sezione II – Sicurezza Volo APR, che provvede alla rilevazione dei dati sugli inconvenienti e sugli incidenti di volo degli APR e cura le attività e la consulenza in materia di sicurezza del volo per ciò che attiene agli APR.
4. Il Settore III – Affari generali è articolato in quattro sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I – Personale, che cura gli affari generali e gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, le relazioni sindacali, il supporto tecnico-logistico ed informatico, gli adempimenti inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la tenuta dell'archivio generale e gli ordini di servizio del personale;
 - b) Sezione II – V.E.C.A., che cura le attività inerenti al vestiario, all'equipaggiamento, al casermaggio e al materiale di armamento e gestisce le spese di funzionamento del C.A.S.V.;
 - c) Sezione III – Automezzi, che provvede alla gestione del parco veicolare;
 - d) Sezione IV – Amministrazione, che cura la gestione amministrativa e la mensa.
5. Al C.A.S.V. è preposto un Funzionario della qualifica di Primo Dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia in possesso dell'abilitazione di "Pilota Istruttore di Specialità".
6. Al Settore I – Addestramento, Standardizzazione e Sicurezza Volo e al Settore II – APR sono preposti Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, con brevetto di pilota. A ciascuna delle Sezioni in cui si articolano i predetti Settori sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Al Settore III – Affari generali sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. A ciascuna delle Sezioni in cui si articola il medesimo Settore sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 99



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(Dotazioni organiche del C.A.S.V.)

1. La dotazione organica del personale aeronavigante in possesso del brevetto di pilota e del personale non aeronavigante della Polizia di Stato assegnata al C.A.S.V., a decorrere dal 1° gennaio 2027, è determinata dalla Tabella 27, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Il Servizio reparti speciali della Polizia di Stato assicura le dotazioni di personale con brevetto di specialista per lo svolgimento delle funzioni di competenza del C.A.S.V., nonché le dotazioni di mezzi.

Capo III

C.N.E.S., Nuclei sommozzatori, Squadre acque interne

Art. 100

(Compiti e linee di dipendenza del C.N.E.S.)

1. Il C.N.E.S. assolve, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 18 ottobre 2019, i seguenti compiti:
 - a) assicura le attività di supporto tecnico, operativo e logistico ai Nuclei sommozzatori e alle Squadre acque interne della Polizia di Stato;
 - b) provvede al raccordo e al monitoraggio, anche per ciò che attiene agli standard operativi, dell'attività dei predetti Nuclei sommozzatori, nonché allo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di riparazione delle moto d'acqua e delle unità navali;
 - c) assicura, attraverso la Squadra sommozzatori, le attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati nel mare territoriale e nelle acque interne, nell'ambito territoriale di propria competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 101, comma 5;
 - d) cura la pianificazione e la gestione dei corsi per l'attività formativa ed addestrativa del personale navigante e sommozzatore della Polizia di Stato, per il cui svolgimento elabora e propone i programmi di formazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il C.N.E.S. dipende dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale della Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.
3. Il C.N.E.S. dipende funzionalmente:
 - a) per l'attività formativa di cui al comma 1, lettera d), dall'Ispettorato scuole della Polizia di Stato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di riparazione delle moto d'acqua e delle unità navali, di cui al comma 1, lettera b), dalla Direzione centrale dei servizi tecnico - logistici e della gestione patrimoniale.

Art. 101

(Ordinamento del C.N.E.S.)

1. L'ordinamento del C.N.E.S. è definito dalle disposizioni del presente decreto, tenuto conto delle dotazioni di personale, strumentali e di mezzi assegnate, nonché delle conseguenti esigenze di funzionalità operativa e di impiego.
2. Il C.N.E.S. è ordinato in:
 - a) Settore I;
 - b) Settore II;
 - c) Squadra Sommozzatori;
 - d) Ufficio Sanitario.
3. Il Settore I è articolato in quattro uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I, che cura gli affari generali, la segreteria, le relazioni sindacali, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione amministrativo-contabile;
 - b) Ufficio II, che cura gli affari del personale della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo stato matricolare, la disciplina e le ricompense, nonché gli affari del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;
 - c) Ufficio III, che cura la programmazione settimanale, gli ordini di servizio e i servizi di vigilanza presso il C.N.E.S.;
 - d) Ufficio IV, che cura la gestione e la manutenzione degli apparati e degli impianti tecnici e informatici.
4. Il Settore II è articolato in cinque uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio I - Navalcentro, che cura le attività di presa in carico, gestione e manutenzione, nonché le dichiarazioni di messa in fuori uso dei natanti della Polizia di Stato, fornendo, altresì, il supporto tecnico-logistico agli uffici e reparti territoriali della Polizia di Stato nella materia di competenza;
 - b) Ufficio II - V.E.C.A., che cura l'approvvigionamento e la distribuzione delle dotazioni tecniche per le esigenze del C.N.E.S. e dei Nuclei sommozzatori, di cui all'articolo 102 e delle Squadre acque interne, di cui all'articolo 103;
 - c) Ufficio III - Vettovagliamento, che gestisce il servizio mensa del C.N.E.S.;
 - d) Ufficio IV - Lavori, che cura le attività di manutenzione e di riparazione per le esigenze della caserma "Alessandro Saletti" e della base navale "Rosario Sanarico";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- e) Ufficio V – Motorizzazione, che cura la gestione degli automezzi assegnati al C.N.E.S.
5. La Squadra sommozzatori, nello specifico ambito operativo di competenza, assicura le attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati nel mare territoriale e nelle acque interne, relativamente alle aree di intervento indicate nella Tabella 28, Sezione 1^a, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Per particolari esigenze di ordine pubblico, la predetta Squadra sommozzatori assicura, altresì, il concorso nei servizi predisposti dalle Questure e dagli uffici da esse dipendenti.
- La Squadra sommozzatori può, altresì, essere chiamata ad intervenire in supporto ad altri enti istituzionali, per lo svolgimento di attività di studio e salvaguardia dell'ambiente marino.
6. L'impiego operativo della Squadra sommozzatori istituita presso il C.N.E.S. è disposto dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato, ferma restando la competenza dell'Ufficio III - Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, a disporre l'impiego per esigenze di ordine pubblico.
7. L'Ufficio sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro, medicina legale, assistenza sanitaria, promozione e tutela della salute in favore del personale del C.N.E.S., provvedendo, altresì, alla formazione e all'aggiornamento professionale nelle materie di competenza.
8. Al C.N.E.S. è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
9. Al Settore I è preposto un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, che svolge anche le funzioni di Vice Dirigente del C.N.E.S. Il Vice dirigente, sulla base delle direttive impartite dal Dirigente, assicura le attività di controllo interno.
10. Al Settore II e alla Squadra Sommozzatori sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
11. All'Ufficio Sanitario è preposto un Medico principale della carriera dei Medici della Polizia di Stato.
12. Agli uffici in cui si articolano il Settore I e il Settore II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
13. Nell'ambito del C.N.E.S., alle dirette dipendenze del Dirigente, è altresì istituita la Scuola Nautica, per lo svolgimento delle attività di formazione e di addestramento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera d).
14. La Scuola Nautica è articolata in due uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Ufficio Studi e Programmi, che cura la valutazione del fabbisogno formativo, la pianificazione didattica ed addestrativa, la programmazione e l'attuazione dei piani di studio;
 - b) Ufficio Corsi, che cura lo svolgimento dei corsi e lo sviluppo delle attività didattiche in conformità ai piani di studio e provvede alla gestione amministrativa del personale avviato alla frequenza dei corsi.
15. Agli Uffici di cui al comma 14, lettere a) e b), sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 102

(Nuclei sommozzatori)

1. I Nuclei sommozzatori sono istituiti nell'ambito dell'U.P.G.S.P. delle Questure di Bari, Napoli, Palermo e Venezia e della Sezione operativa del Commissariato distaccato di Olbia, dipendente dalla Questura di Sassari, in conformità a quanto previsto anche dall'articolo 7 del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 18 ottobre 2019.
2. I Nuclei sommozzatori assicurano, nell'ambito della competenza territoriale stabilita nella predetta Tabella 28, Sezione 2^a, le attività di cui all'articolo 101, comma 5.
3. L'impiego dei Nuclei sommozzatori è disposto dal Questore della provincia presso la quale i citati Nuclei hanno sede, per i servizi nell'ambito della medesima provincia.
4. L'impiego dei Nuclei sommozzatori al di fuori della provincia in cui i predetti Nuclei hanno sede è disposto:
 - a) dall'Ufficio III – Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, per esigenze di ordine pubblico;
 - b) dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera c), del D.M. 6 febbraio 2020, per altre esigenze operative o istituzionali.
5. Restano ferme le competenze del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato in materia di coordinamento e pianificazione generale delle attività svolte dai Nuclei sommozzatori, ai sensi dell'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.

Art. 103

(Squadre acque interne)

1. Le Squadre acque interne sono istituite nell'ambito degli U.P.G.S.P. delle Questure di Como, Oristano, Venezia, Verbano Cusio Ossola e Verona e della Sezione operativa dei Commissariati distaccati di Porto Tolle e di Riva del Garda, dipendenti, rispettivamente, dalle Questure di Rovigo e di Trento, ai fini dello svolgimento delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati nella laguna di Venezia e nelle acque interne, secondo la rispettiva competenza territoriale.
2. L'impiego delle Squadre acque interne è disposto dal Questore della provincia presso la quale le citate Squadre hanno sede, per i servizi nell'ambito della medesima provincia.
 3. L'impiego delle Squadre acque interne al di fuori della provincia in cui le predette Squadre hanno sede è disposto:
 - a) dall'Ufficio III - Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, per esigenze di ordine pubblico;
 - b) dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera c), del D.M. 6 febbraio 2020, per altre esigenze operative o istituzionali.
 4. Restano ferme le competenze del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato in materia di coordinamento e pianificazione generale delle attività svolte dalle Squadre acque interne, ai sensi dell'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.

Art. 104

(Esclusività di impiego)

1. Gli specialisti assegnati alla Squadra sommozzatori istituita presso il C.N.E.S., ai Nuclei sommozzatori di cui all'articolo 102 e alle Squadre acque interne di cui all'articolo 103, non possono essere distolti dall'impiego inerente alla specializzazione acquisita.
2. Nei casi di impossibilità di impiego del personale specialista di cui al comma 1 nelle attività di specifica competenza per avverse condizioni atmosferiche, per fermo tecnico delle unità navali o delle moto d'acqua o per esigenze connesse alle operazioni di manutenzione, il Questore o il Dirigente del Commissariato distaccato competente per territorio dispongono l'impiego del predetto personale specialista nei servizi di vigilanza da terra delle coste, delle rive dei laghi e degli argini fluviali, ove non già impegnato nell'esecuzione delle attività manutentive.

Art. 105

(Dotazioni organiche)

1. Alla Squadra sommozzatori istituita presso il C.N.E.S. e ai Nuclei sommozzatori è assegnato personale in possesso del brevetto di sommozzatore della Polizia di Stato fino a sessanta metri.
2. Alle Squadre acque interne è assegnato personale in possesso delle qualificazioni professionali richieste ai componenti degli equipaggi delle unità navali della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, al C.N.E.S. è determinata dalla Tabella 28, Sezioni 3[^] e 4[^], allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
4. La dotazione organica assegnata ai Nuclei sommozzatori e alle Squadre acque interne è individuata nell'ambito di quella assegnata alle Questure e ai Commissariati distaccati ove i predetti Nuclei sommozzatori e le predette Squadre acque interne sono istituiti.

Capo IV

Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili, Squadre a cavallo, Squadre cinofili

Art. 106

(Compiti e linee di dipendenza del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili)

1. Il Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili assicura il raccordo e il monitoraggio, anche per ciò che attiene agli standard operativi, delle attività svolte dalle Squadre a cavallo e dalle Squadre cinofili, di cui agli articoli 109 e 110 e l'unità di indirizzo nelle attività di mantenimento e di gestione dei cavalli e dei cani assegnati alle predette Squadre. Per rilevanti esigenze di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di polizia giudiziaria, il predetto Centro assicura il concorso nei servizi predisposti dalle Questure e dagli uffici da esse dipendenti.
2. Il Centro di cui al comma 1 assicura, altresì, le attività di formazione specialistica e di riqualificazione dei cavalieri e dei cinofili, nonché l'addestramento dei cavalli assegnati alle predette Squadre a cavallo e al medesimo Centro.
3. Il Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili dipende dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale della polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali del Dipartimento, secondo quanto previsto dall'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020. Il predetto Servizio dispone l'impiego delle unità a cavallo e delle unità cinofile del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili, per il concorso nei servizi di cui al comma 1, ferma restando la competenza dell'Ufficio III - Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento a disporre l'impiego per esigenze di ordine pubblico, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020.

Art. 107

(Ordinamento del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili)

1. L'ordinamento del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili è definito dalle disposizioni del presente decreto, tenuto conto delle dotazioni di personale, zoologiche, strumentali e di mezzi assegnate, nonché delle conseguenti esigenze di funzionalità operativa e di impiego.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili è ordinato in:
 - a) Ufficio I;
 - b) Ufficio II;
 - c) Clinica veterinaria.
3. L'Ufficio I è articolato in tre sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che cura la segreteria, gli affari generali, l'archivio generale, le relazioni sindacali, l'addestramento, l'aggiornamento professionale e i corsi, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i servizi di vigilanza interna;
 - b) Sezione II, che cura, anche per il personale assegnato alla Squadra cinofili distaccata presso l'L.P.I., gli affari del personale, compresa la disciplina e le ricompense, provvede alla predisposizione degli ordini di servizio del personale, assicura la gestione amministrativa e cura il vettovagliamento;
 - c) Sezione III, che assicura il supporto tecnico-logistico, gestisce il magazzino, l'accasermamento, l'armeria e provvede alla gestione e alla manutenzione del parco veicolare, degli apparati e degli impianti tecnici ed informatici.
4. L'Ufficio II è articolato in tre sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che gestisce il settore equestre, anche per il Centro Nazionale Fiamme Oro e assicura il concorso nei servizi predisposti dalle Questure e dagli uffici da esse dipendenti, indicati dall'articolo 106, comma 1, per mezzo delle unità a cavallo del Centro;
 - b) Sezione II, che gestisce il settore cinofilo e assicura il concorso nei servizi predisposti dalle Questure e dagli uffici da esse dipendenti, indicati dall'articolo 106, comma 1, per mezzo delle unità cinofile del Centro;
 - c) Sezione III, che cura la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.
5. La Clinica veterinaria è articolata in tre sezioni, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Sezione I, che gestisce la segreteria e la farmacia veterinaria;
 - b) Sezione II, che provvede all'assistenza veterinaria per i cavalli assegnati al medesimo Centro e alle Squadre a cavallo, di cui all'articolo 109;
 - c) Sezione III, che provvede all'assistenza veterinaria per i cani assegnati al medesimo Centro e alle Squadre cinofili, di cui all'articolo 110.
6. Al Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. All'Ufficio I e all'Ufficio II sono preposti appartenenti alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia con qualifica fino a Commissario capo. Il responsabile dell'Ufficio I svolge anche le funzioni di Vice



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dirigente del Centro e provvede alle attività di controllo interno, sulla base delle direttive impartite dal Dirigente.

8. Alla Clinica veterinaria è preposto un Medico veterinario superiore o un Medico veterinario capo della carriera dei Medici veterinari della Polizia di Stato. Alla predetta Clinica veterinaria è, altresì, assegnato un Medico veterinario principale della carriera dei Medici veterinari della Polizia di Stato.
9. Alle sezioni in cui si articolano l'Ufficio I, l'Ufficio II e la Clinica veterinaria sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
10. Nell'ambito del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili è istituita la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, per lo svolgimento dei servizi specialistici di onore e di rappresentanza in occasione di cerimonie e di eventi di interesse del Dipartimento e della Polizia di Stato, previo assenso dell'Ufficio relazioni esterne, cerimoniale e studi storici della Segreteria del Dipartimento, di cui all'articolo 8 del D.M. 6 febbraio 2020.
11. Dal Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili dipende la Squadra cinofili istituita presso l'I.P.L., di cui all'articolo 110, comma 3, cui è preposto un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
12. Il Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili assicura il supporto logistico al Centro Nazionale Fiamme Oro e provvede alla gestione amministrativa in favore del personale ivi in servizio.
13. Il Direttore del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili custodisce lo Stendardo del disciolto Reparto a Cavallo del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Art. 108

(Dotazioni organiche del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, al Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili è determinata dalla Tabella 29, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 109

(Squadre a cavallo)

1. Le Squadre a cavallo sono istituite nell'ambito degli U.P.G.S.P. delle Questure, nelle sedi indicate dalla Tabella 30, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per le attività di supporto operativo specialistico nei servizi di ordine pubblico e di controllo del territorio, nonché per lo svolgimento dei servizi di rappresentanza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'impiego delle Squadre a cavallo è disposto dal Questore nell'ambito della provincia di competenza.
3. L'impiego delle Squadre a cavallo al di fuori della provincia in cui le predette Squadre hanno sede è disposto:
 - a) dall'Ufficio III – Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, per esigenze di ordine pubblico;
 - b) dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera c), del D.M. 6 febbraio 2020, per altre esigenze operative o istituzionali.
4. Restano ferme le competenze del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato in materia di coordinamento e pianificazione generale delle attività svolte dalle Squadre a cavallo, ai sensi dell'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.
5. Gli specialisti cavalieri non possono essere distolti dall'impiego inerente alla specializzazione acquisita.

Art. 110

(Squadre cinofili)

1. Le Squadre cinofili sono istituite nell'ambito degli U.P.G.S.P. delle Questure e presso gli Uffici di Polizia di frontiera, nelle sedi indicate dalla Tabella 31, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per lo svolgimento delle attività di concorso specialistico nei servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e nelle operazioni di polizia giudiziaria, nonché per l'impiego nei servizi di soccorso pubblico e nelle attività di cooperazione internazionale.
2. Per lo svolgimento dei compiti di ricerca e di soccorso in ambiente montano, è altresì istituita la Squadra cinofili presso il C.A.A., di cui all'articolo 126, in considerazione delle particolari esigenze operative e funzionali connesse alle attività di specifica competenza del medesimo C.A.A.
3. Presso l'I.P.I. è istituita la Squadra cinofili distaccata del Centro di coordinamento servizi a cavallo e cinofili, di cui all'articolo 107, comma 11.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'impiego delle Squadre cinofili è disposto:
 - a) dal Questore nell'ambito territoriale di competenza, per le Squadre istituite presso le Questure;
 - b) dal Dirigente dell'Ufficio di Polizia di frontiera, limitatamente alle aree portuali e aeroportuali di competenza, per le Squadre istituite presso i medesimi Uffici.
5. L'impiego delle Squadre cinofili al di fuori degli ambiti di competenza degli Uffici presso cui le predette Squadre hanno sede e, in ogni caso, per le Squadre istituite presso il C.A.A. e presso l'I.P.I. è disposto:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) dall'Ufficio III – Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, per esigenze di ordine pubblico;
 - b) dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera c), del D.M. 6 febbraio 2020, per altre esigenze operative o istituzionali.
6. Restano ferme le competenze del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato in materia di coordinamento e pianificazione generale delle attività svolte dalle Squadre cinofili, ai sensi dell'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.
 7. Gli specialisti conduttori cinofili non possono essere distolti dall'impiego inerente alla specializzazione acquisita.

Art. 111

(Dotazioni organiche delle Squadre a cavallo e delle Squadre cinofili)

1. Alle Squadre a cavallo è assegnato, nei limiti della dotazione organica delle Questure indicate nella Tabella 30, di cui all'articolo 109, comma 1, nelle quali le medesime Squadre sono incardinate, personale in possesso della specializzazione di cavaliere della Polizia di Stato.
2. Alle Squadre cinofili è assegnato, nei limiti della dotazione organica delle Questure e degli Uffici di Polizia di frontiera indicati nella Tabella 31, di cui all'articolo 110, comma 1, nei quali le medesime Squadre sono incardinate, personale in possesso della specializzazione di conduttore cinofilo della Polizia di Stato.

Capo V

Reparti Prevenzione Crimine

Art. 112

(Compiti e linee di dipendenza dei Reparti Prevenzione Crimine)

1. I Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato sono istituiti ai fini del concorso nei servizi programmati di controllo del territorio di particolare rilievo e complessità predisposti dalle Questure, nonché ai fini dello svolgimento di attività di supporto in occasione di operazioni di polizia giudiziaria.
2. Per particolari e motivate esigenze di prevenzione e di repressione dei reati, i predetti Reparti possono essere, altresì, chiamati a concorrere alle operazioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3-bis, 4 e 5, del D.P.R. n. 208 del 2001.
3. I Reparti prevenzione crimine sono istituiti presso le seguenti sedi:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Reparto Prevenzione Crimine "Lombardia", con sede a Milano;
 - b) Reparto Prevenzione Crimine "Piemonte - Valle d'Aosta", con sede a Torino;
 - c) Reparto Prevenzione Crimine "Triveneto", con sede a Padova;
 - d) Reparto Prevenzione Crimine "Liguria", con sede a Genova;
 - e) Reparto Prevenzione Crimine "Emilia-Romagna ovest", con sede a Reggio Emilia;
 - f) Reparto Prevenzione Crimine "Emilia-Romagna est", con sede a Bologna;
 - g) Reparto Prevenzione Crimine "Toscana", con sede a Firenze;
 - h) Reparto Prevenzione Crimine "Umbria-Marche", con sede a Perugia;
 - i) Reparto Prevenzione Crimine "Abruzzo-Molise", con sede a Pescara;
 - l) Reparto Prevenzione Crimine "Lazio", con sede a Roma;
 - m) Reparto Prevenzione Crimine "Campania", con sede a Napoli;
 - n) Reparto Prevenzione Crimine "Puglia nord", con sede a San Severo (FG);
 - o) Reparto Prevenzione Crimine "Puglia centro", con sede a Bari;
 - p) Reparto Prevenzione Crimine "Puglia sud" con sede a Lecce;
 - q) Reparto Prevenzione Crimine "Basilicata", con sede a Potenza;
 - r) Reparto Prevenzione Crimine "Calabria nord", con sede a Rende (CS);
 - s) Reparto Prevenzione Crimine "Calabria centro", con sede a Vibo Valentia;
 - t) Reparto Prevenzione Crimine "Calabria sud", con sede a Siderno (RC);
 - u) Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia ovest", con sede a Palermo;
 - v) Reparto Prevenzione Crimine "Sicilia est", con sede a Catania;
 - z) Reparto Prevenzione Crimine "Sardegna", con sede ad Abbasanta (OR).
4. I Reparti Prevenzione Crimine dipendono dal Servizio controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 108 del D.M. 6 febbraio 2020.
 5. L'impiego dei Reparti Prevenzione Crimine è richiesto al Servizio controllo del territorio:
 - a) dal Questore della provincia per i servizi di cui al comma 1;
 - b) dal Questore della provincia, su proposta del Dirigente delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3-bis, 4 e 5, del D.P.R. n. 208 del 2001, per i servizi di cui al comma 2.
 6. L'impiego dei Reparti Prevenzione Crimine è disposto dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 113

(Criteri ordinativi dei Reparti Prevenzione Crimine)

1. I Reparti Prevenzione Crimine sono ordinati nell'Ufficio affari generali e nella "Forza operativa" di cui all'articolo 115, secondo criteri di massima essenzialità e snellezza organizzativa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. All'Ufficio affari generali può essere assegnata un'aliquota di personale non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva del Reparto, fatta eccezione per i Reparti prevenzione crimine dislocati in sedi in cui non sono presenti altre articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per i quali tale aliquota è elevata al quindici per cento, in considerazione delle specifiche esigenze di tipo logistico.

Art. 114

(Ordinamento dei Reparti Prevenzione Crimine)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 113, comma 1, l'Ufficio affari generali dei Reparti Prevenzione Crimine cura gli affari generali, gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina e le ricompense, la predisposizione degli ordini di servizio, le relazioni sindacali, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione delle risorse strumentali, il supporto tecnico-logistico e la gestione delle dotazioni strumentali e di mezzi assegnate al Reparto.
2. Ai Reparti Prevenzione Crimine, nell'ambito dei quali possono essere istituite, con separato decreto, unità operative specialistiche, sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
3. In considerazione delle dotazioni di personale e di mezzi stabilite, ai Reparti Prevenzione Crimine "Sardegna", "Lombardia", "Piemonte-Valle d'Aosta", "Triveneto", "Liguria", "Emilia-Romagna est", "Toscana", "Lazio", "Campania", "Puglia centro", "Calabria sud" e "Sicilia ovest", è assegnato un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, per lo svolgimento delle funzioni di Vice dirigente del Reparto e per la supervisione e il coordinamento della "Forza operativa", di cui all'articolo 115.
4. All'Ufficio affari generali è preposto un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 115

("Forza operativa" dei Reparti Prevenzione Crimine)

1. Ai fini dell'impiego nei servizi di cui all'articolo 112, commi 1 e 2, la "Forza operativa" dei Reparti Prevenzione Crimine è suddivisa in nuclei, che costituiscono le unità operative di base dei Reparti Prevenzione Crimine.
2. Ciascuno dei predetti nuclei è formato da almeno due equipaggi.

Art. 116

(Dotazioni organiche dei Reparti Prevenzione Crimine)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascun Reparto Prevenzione Crimine è determinata dalla Tabella 32, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Capo VI

Nuclei Artificieri e Squadre Tiratori Scelti

Art. 117

(Compiti e impiego dei Nuclei Artificieri)

1. I Nuclei Artificieri sono istituiti nell'ambito degli U.P.G.S.P. delle Questure e presso gli Uffici di Polizia di frontiera, nelle sedi e con la competenza territoriale indicate dalla Tabella 33, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per lo svolgimento delle attività di bonifica, neutralizzazione, disarticolazione e distruzione degli ordigni esplosivi rinvenuti sul territorio.
2. L'impiego dei Nuclei Artificieri istituiti presso le Questure è disposto dal Questore per le attività programmabili nella provincia di competenza ovvero, in situazioni di emergenza e per le attività comunque non programmabili, anche al di fuori della provincia, nelle aree geografiche individuate nella predetta Tabella 33, su richiesta del Questore della provincia interessata, informando tempestivamente il Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali del Dipartimento.
3. L'impiego dei Nuclei Artificieri istituiti presso gli Uffici di Polizia di Frontiera è disposto dal Dirigente del medesimo Ufficio limitatamente alle aree portuali e aeroportuali di competenza.
4. L'impiego dei Nuclei Artificieri al di fuori degli ambiti di competenza degli Uffici presso cui i predetti Nuclei hanno sede può, altresì, essere disposto:
 - a) dall'Ufficio III - Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, per esigenze di ordine pubblico;
 - b) dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera c), del D.M. 6 febbraio 2020, per altre esigenze programmabili di carattere operativo o istituzionale.
5. Restano ferme le competenze del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato in materia di coordinamento e pianificazione generale delle attività svolte dai Nuclei Artificieri, ai sensi dell'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.
6. Il personale appartenente ai Nuclei artificieri non può essere distolto dall'impiego inerente alla specializzazione acquisita.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 118

(Dotazioni organiche dei Nuclei Artificieri)

1. Ai Nuclei Artificieri è assegnato, nei limiti della dotazione organica delle Questure e degli Uffici di Polizia di frontiera indicati nella Tabella 33, di cui all'articolo 117, comma 1, nei quali i medesimi Nuclei sono incardinati, personale in possesso della specializzazione di "Operatore I.E.D.D." (*Improvised Explosive Device Disposal*).

Art. 119

(Compiti e linee di dipendenza delle Squadre Tiratori Scelti)

1. Le Squadre Tiratori Scelti sono istituite nell'ambito degli U.P.G.S.P. delle Questure e presso gli Uffici di Polizia di Frontiera, nelle sedi e con la competenza territoriale indicate dalla Tabella 34, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, per le attività di protezione a distanza di persone ed obiettivi.
2. L'impiego delle Squadre Tiratori Scelti istituite presso le Questure è disposto dal Questore per le attività programmabili nella provincia di competenza ovvero, in situazioni di emergenza e per le attività comunque non programmabili, anche al di fuori della provincia, nelle aree geografiche individuate nella predetta Tabella 34, su richiesta del Questore della provincia interessata, informando tempestivamente il Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali del Dipartimento.
3. L'impiego delle Squadre Tiratori Scelti istituite presso gli Uffici di Polizia di Frontiera è disposto dal Dirigente del medesimo Ufficio, limitatamente alle aree portuali e aeroportuali di competenza.
4. L'impiego delle Squadre Tiratori Scelti al di fuori degli ambiti di competenza degli Uffici presso cui le predette Squadre hanno sede può, altresì, essere disposto:
 - a) dall'Ufficio III - Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, per esigenze di ordine pubblico;
 - b) dal Servizio reparti speciali della Polizia di Stato della Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, lettera c), del D.M. 6 febbraio 2020, per altre esigenze programmabili di carattere operativo o istituzionale.
5. Restano ferme le competenze del Servizio reparti speciali della Polizia di Stato in materia di coordinamento e pianificazione generale delle attività svolte dalle Squadre Tiratori Scelti, ai sensi dell'articolo 99 del D.M. 6 febbraio 2020.
6. Il personale appartenente alle Squadre Tiratori Scelti non può essere distolto dall'impiego inerente alla specializzazione acquisita.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 120

(Dotazioni organiche delle Squadre Tiratori scelti)

1. Alle Squadre Tiratori Scelti è assegnato, nei limiti della dotazione organica delle Questure e degli Uffici di Polizia di frontiera indicati nella Tabella 34, di cui all'articolo 119, comma 1, nei quali le medesime Squadre sono incardinate, personale in possesso della specializzazione di "Tiratore scelto".

Art. 121

(Disposizioni comuni ai Capì da I a VI)

1. Le Questure del capoluogo ove hanno sede i Reparti Volo, il C.A.S.V. e i Reparti Prevenzione Crimine, assicurano le attività in materia di matricola del personale, gestione amministrativo-contabile e V.E.C.A. in favore delle predette strutture. Nei confronti del Centro coordinamento servizi a cavallo e cinofili, le predette attività sono assicurate dalla Questura di Roma.
2. Per i Reparti Prevenzione Crimine dislocati in sedi in cui sono presenti altre articolazioni periferiche della Polizia di Stato, le attività di custodia dell'armamento di reparto sono assicurate dalle predette articolazioni periferiche.

TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I Scuole della Polizia di Stato

Art. 122

(Compiti delle Scuole della Polizia di Stato)

1. Le Scuole della Polizia di Stato provvedono all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi di formazione ai fini dell'immissione nei ruoli del personale della Polizia di Stato e della progressione in carriera, nonché dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento per il personale della Polizia di Stato.
2. Le Scuole della Polizia di Stato possono, altresì, organizzare seminari e attività formative e addestrative in favore di Enti e Polizie straniere, sulla base di apposite convenzioni, anche in attuazione di accordi bilaterali.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 sono istituite le seguenti Scuole della Polizia di Stato, presso le sedi a fianco di ciascuna indicate:
 - a) I.P.I., con sede a Nettuno (RM);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) C.A.P.S., con sede a Cesena (FC), accreditato quale "Accademia dell'Agenzia Europea della Frontiera";
 - c) Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato, con sede a Spoleto (PG);
 - d) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede ad Alessandria;
 - e) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Campobasso;
 - f) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Caserta;
 - g) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Peschiera del Garda (VR);
 - h) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Piacenza;
 - i) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Trieste;
 - l) Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Vibo Valentia;
 - m) Scuola di polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa, con sede a Brescia;
 - n) Centro Polifunzionale - Scuola nazionale di specializzazione per le tecniche operative, con sede a Roma;
 - o) Scuola per il controllo del territorio, con sede a Pescara;
 - p) C.A.I.P., con sede ad Abbasanta;
 - q) C.A.A., con sede a Moena;
 - r) C.F.T.O.P., con sede presso l'I.P.I. di cui alla lettera a);
 - s) C.N.S.P.T., con sede presso l'I.P.I. di cui alla lettera a).
4. Per fare fronte a temporanee esigenze di carattere organizzativo, i corsi di formazione ai fini dell'immissione nei ruoli del personale della Polizia di Stato e della progressione in carriera possono essere espletati anche presso il C.A.P.S., nonché presso gli altri Centri e le Scuole di formazione specialistica.
5. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai dirigenti delle Scuole della Polizia di Stato e alle articolazioni interne delle medesime, tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative connesse all'entità e alla tipologia delle attività formative e addestrative che esse sono chiamate a svolgere, alla luce anche delle previste capacità residenziali, nonché le conseguenti dotazioni organiche.

Art. 123

(Scuole della Polizia di Stato di particolare complessità organizzativa)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 122, comma 5, sono Scuole della Polizia di Stato di particolare complessità organizzativa:
- a) l'I.P.I.;
 - b) il C.A.P.S.;
 - c) l'Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato;
 - d) la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede ad Alessandria;
 - e) la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato con sede a Trieste.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 8, le Scuole della Polizia di Stato di cui al comma 1 sono ordinate in:
 - a) Settore I – Affari generali, personale, amministrativo-contabile e tecnico-logistico;
 - b) Settore II – Studi;
 - c) Settore III – Corsi;
 - d) Ufficio sanitario.
3. Il Settore I – Affari generali, personale, amministrativo-contabile e tecnico-logistico, è articolato nei seguenti uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Ufficio affari generali e personale, che svolge compiti di diretta collaborazione e supporto al Direttore della Scuola ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, cura gli affari generali, gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina, le ricompense e lo stato matricolare, le relazioni sindacali, gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, il controllo di gestione e di qualità, la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne e il cerimoniale, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Ufficio affari generali e personale provvede, altresì, ai servizi di vigilanza, alla sicurezza della Scuola e alla gestione dell'archivio generale;
 - b) Ufficio tecnico-logistico, che provvede alle attività in materia di V.E.C.A. e motorizzazione, cura il benessere del personale, le procedure relative ai contratti, alle forniture, ai lavori e alle manutenzioni dei locali e delle infrastrutture, gestisce gli apparati e gli impianti tecnici ed informatici, l'armeria e gli impianti sportivi e addestrativi;
 - c) Ufficio amministrativo e gestione contabile, che cura la gestione finanziaria e contabile, provvede alla stipula di contratti relativi ai lavori inerenti alle strutture e alle infrastrutture, nonché alle attività di manutenzione, assicura la gestione di cassa, dei capitoli di spesa e dei fondi di bilancio e le attività amministrativo-contabili in favore del personale dipendente e dei frequentatori dei corsi.
4. Il Settore II – Studi cura le attività di pianificazione didattica e addestrativa, l'organizzazione, lo svolgimento delle prove di esame e la tenuta della relativa documentazione, gestisce le procedure inerenti all'affidamento degli incarichi di insegnamento per i docenti e gli istruttori, provvede all'aggiornamento professionale del personale dipendente. Il Settore II assicura, altresì, il monitoraggio delle attività didattiche ai fini dell'attuazione dei piani della formazione elaborati dal Servizio ricerca e didattica dell'Ispettorato scuole e svolge attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte ai fini del costante aggiornamento dei predetti piani, delle metodologie didattiche e dei sussidi didattici, in stretto raccordo col citato Servizio ricerca e didattica; cura, infine, d'intesa col predetto Servizio ricerca e didattica, la stesura di protocolli e convenzioni con enti pubblici e privati in ambito locale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Il Settore III – Corsi provvede all'amministrazione e alla complessiva gestione degli allievi e dei frequentatori dei corsi e dei seminari, anche per ciò che attiene all'inquadramento, all'addestramento, all'inserimento e all'apprendimento, nonché, relativamente agli allievi, alla promozione delle attività culturali, ricreative ed extra didattiche. Il predetto Settore coordina, altresì, l'attività dei tutor degli allievi, assicura la regolare tenuta del fascicolo individuale e provvede alle attività di valutazione delle attitudini ai fini dell'impiego in servizio.
6. L'Ufficio sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro e medicina legale, nonché di promozione e di tutela della salute in favore del personale e degli allievi e dei frequentatori dei corsi. Il predetto Ufficio sanitario provvede, altresì, alla formazione, all'addestramento e all'aggiornamento professionale nelle materie di specifica competenza.
7. Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo o logistico, connesse anche ai livelli di ricettività didattica e alloggiativa, il Direttore della Scuola può suddividere l'Ufficio tecnico-logistico del Settore I in ulteriori uffici e può, altresì, tenuto conto dell'omogeneità dei compiti, accorpate due o più degli uffici del predetto Settore I, d'intesa con l'Ispettorato scuole.
8. Presso l'I.P.I. è istituito un autonomo Ufficio amministrativo-contabile, posto alle dirette dipendenze del Direttore, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, lettera c).
9. All'I.P.I., al C.A.P.S. e alla Scuola Allievi Agenti di Alessandria, in ragione della loro particolare rilevanza, sono preposti Funzionari della qualifica di Dirigente superiore della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia e sono, altresì, assegnati Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia per lo svolgimento delle funzioni di Vice direttore.
10. All'Istituto per Sovrintendenti e alla Scuola Allievi Agenti di Trieste sono preposti Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
11. Al Settore I sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, che presso l'Istituto per Sovrintendenti e la Scuola Allievi Agenti di Trieste svolgono, altresì, le funzioni di Vice direttore.
12. Al Settore II sono preposti:
 - a) presso l'I.P.I., il C.A.P.S. e la Scuola Allievi Agenti di Alessandria, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
 - b) presso l'Istituto per Sovrintendenti e la Scuola Allievi Agenti di Trieste, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
13. Al Settore III sono preposti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) presso l'I.P.I., il C.A.P.S. e la Scuola Allievi Agenti di Alessandria, Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia;
 - b) presso l'Istituto per Sovrintendenti e la Scuola Allievi Agenti di Trieste, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
14. All'Ufficio amministrativo-contabile dell'I.P.I. sono preposti Funzionari non dirigenti dell'Area III dell'Amministrazione civile dell'interno.
15. All'Ufficio sanitario sono preposti:
- a) presso l'I.P.I. e il C.A.P.S., appartenenti alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico superiore o di Medico capo. All'Ufficio sanitario dell'I.P.I. sono, inoltre, assegnati, due Medici principali della medesima carriera dei Medici della Polizia di Stato;
 - b) presso l'Istituto per Sovrintendenti e le Scuole Allievi Agenti di Alessandria e di Trieste, appartenenti alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico principale.
16. All'Ufficio Sanitario sono, altresì, assegnati:
- a) presso l'I.P.I. e il C.A.P.S., Funzionari appartenenti al ruolo degli psicologi della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo, come coordinatori di attività complesse, tenuto conto della qualifica del Funzionario della carriera dei Medici della Polizia di Stato preposto all'ufficio. All'I.P.I. è assegnato, inoltre, un Funzionario appartenente al ruolo degli psicologi della predetta carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato della qualifica di Commissario capo tecnico;
 - b) presso l'Istituto per Sovrintendenti e le Scuole Allievi Agenti di Alessandria e di Trieste, Funzionari appartenenti al ruolo degli psicologi della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato della qualifica di Commissario capo tecnico.
17. Agli Uffici in cui si articola il Settore I sono preposti:
- a) presso l'I.P.I., il C.A.P.S. e la Scuola Allievi Agenti di Alessandria, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
 - b) presso l'Istituto per Sovrintendenti e la Scuola Allievi Agenti di Trieste, in relazione alla tipologia delle attività svolte ed alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ovvero appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
18. All'I.P.I., al C.A.P.S. e alla Scuola Allievi Agenti di Alessandria sono, altresì, assegnati Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

19. L'I.P.I. assicura in favore del C.F.T.O.P. e del C.N.S.P.T. il supporto logistico, le dotazioni strumentali e di mezzi e la gestione del personale per gli aspetti di natura amministrativo-contabile. L'I.P.I. assicura il supporto logistico anche per la Squadra cinofili distaccata del Centro di coordinamento servizi a cavallo e cinofili.
20. Alle dipendenze del C.A.P.S. è istituita la Sezione distaccata di Senigallia, anche ai fini delle attività formative connesse allo svolgimento dei corsi di formazione specialistica di II livello e dei corsi attinenti alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, riservati al personale già in servizio. La predetta Sezione opera alle dirette dipendenze del Direttore del C.A.P.S. Alle attività didattiche e formative di competenza della citata Sezione sovrintende il Vice direttore del C.A.P.S.
21. La Sezione distaccata di Senigallia, di cui al comma 20, è articolata in:
 - a) Ufficio I, che cura gli affari generali e provvede al supporto tecnico-logistico;
 - b) Ufficio II, che provvede alla programmazione didattica e alle attività inerenti all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi.
22. All'Ufficio I e all'Ufficio II della Sezione distaccata di Senigallia sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori o dei Sovrintendenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. Il responsabile dell'Ufficio I è, altresì, responsabile della Sezione distaccata di Senigallia.
23. Il C.A.P.S. assicura il supporto logistico alla Sezione speciale di Polizia stradale di Cesena, di cui all'articolo 51.

Art. 124

(Scuole della Polizia di Stato di minore complessità organizzativa)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 122, comma 5, sono Scuole della Polizia di Stato di minore complessità organizzativa:
 - a) la Scuola Allievi Agenti con sede a Campobasso;
 - b) la Scuola Allievi Agenti con sede a Caserta;
 - c) la Scuola Allievi Agenti con sede a Peschiera del Garda;
 - d) la Scuola Allievi Agenti con sede a Piacenza;
 - e) la Scuola Allievi Agenti con sede a Vibo Valentia;
 - f) la Scuola di polizia giudiziaria, amministrativa ed investigativa;
 - g) la Scuola per il controllo del territorio.
2. Le Scuole della Polizia di Stato di cui al comma 1 sono ordinate in:
 - a) Settore I - Affari generali, personale, amministrativo-contabile e tecnico-logistico;
 - b) Settore II - Studi e corsi;
 - c) Ufficio sanitario.
3. Il Settore I - Affari generali, personale, amministrativo-contabile e tecnico-logistico, è articolato nei seguenti uffici, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Ufficio affari generali, personale e tecnico-logistico, che svolge compiti di diretta collaborazione e supporto al Direttore ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, cura gli affari generali, gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina, le ricompense e lo stato matricolare, le relazioni sindacali, gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, il controllo di gestione e di qualità, la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne e il cerimoniale, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il predetto Ufficio provvede, altresì, ai servizi di vigilanza e alla sicurezza delle Scuole, alle attività in materia di V.E.C.A. e alla motorizzazione, cura il benessere del personale, le procedure relative ai contratti, alle forniture, ai lavori e alle manutenzioni dei locali e delle infrastrutture, gestisce gli apparati e gli impianti tecnici ed informatici, l'armeria, l'archivio generale, gli impianti sportivi e addestrativi;
 - b) Ufficio amministrativo e gestione contabile, che cura la gestione finanziaria e contabile, provvede alla stipula di contratti relativi ai lavori inerenti alle strutture e alle infrastrutture, nonché alle attività di manutenzione, assicura la gestione di cassa, dei capitoli di spesa e dei fondi di bilancio e le attività amministrativo-contabili in favore del personale dipendente e dei frequentatori dei corsi.
4. Il Settore II - Studi e corsi svolge i compiti di seguito indicati:
- a) cura le attività di pianificazione didattica e addestrativa, l'organizzazione, lo svolgimento delle prove di esame e la tenuta della relativa documentazione;
 - b) gestisce le procedure inerenti all'affidamento degli incarichi di insegnamento per i docenti e gli istruttori e provvede all'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - c) assicura il monitoraggio delle attività didattiche ai fini dell'attuazione dei piani della formazione elaborati dal Servizio ricerca e didattica dell'Ispettorato scuole e svolge attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte ai fini del costante aggiornamento dei predetti piani, delle metodologie didattiche e dei sussidi didattici, in stretto raccordo col citato Servizio ricerca e didattica; cura, inoltre, d'intesa col predetto Servizio ricerca e didattica, la stesura di protocolli e convenzioni con enti pubblici e privati in ambito locale;
 - d) provvede all'amministrazione e alla complessiva gestione degli allievi e dei frequentatori dei corsi e dei seminari, anche per ciò che attiene all'inquadramento, all'addestramento, all'inserimento e all'apprendimento, nonché, relativamente agli allievi, alla promozione delle attività culturali, ricreative ed extra didattiche;
 - e) coordina l'attività dei tutor degli allievi, assicura la regolare tenuta del fascicolo individuale e provvede alle attività di valutazione delle attitudini ai fini dell'impiego in servizio.
5. L'Ufficio sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro e medicina legale, nonché di promozione e di tutela della salute in favore del personale e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

degli allievi e dei frequentatori dei corsi. Il predetto Ufficio sanitario provvede, altresì, alla formazione, all'addestramento e all'aggiornamento professionale nelle materie di specifica competenza.

6. Alle Scuole della Polizia di Stato di cui al comma 1 sono preposti Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Al Settore I sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, che svolgono, altresì, le funzioni di Vice direttore.
8. Al Settore II sono preposti Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
9. Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo o logistico, connesse anche ai livelli di ricettività didattica e alloggiativa, il Direttore della Scuola può suddividere gli Uffici del Settore I in ulteriori uffici, d'intesa con l'Ispettorato scuole.
10. All'Ufficio sanitario sono preposti appartenenti alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico principale. Al predetto Ufficio sono, altresì, assegnati Funzionari appartenenti al ruolo degli psicologi della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato della qualifica di Commissario capo tecnico.
11. Agli Uffici in cui si articola il Settore I sono preposti, in relazione alla tipologia delle attività svolte ed alle connesse responsabilità, Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia ovvero appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 125

*(Ordinamento del Centro Polifunzionale -
Scuola nazionale di specializzazione per le tecniche operative)*

1. Il Centro Polifunzionale - Scuola nazionale di specializzazione per le tecniche operative svolge, in particolare, attività didattiche e addestrative che richiedono un'elevata specializzazione nel settore delle tecniche operative.
2. In relazione ai criteri di cui all'articolo 122, comma 5, il Centro Polifunzionale - Scuola nazionale di specializzazione per le tecniche operative è articolato in:
 - a) Settore I - Amministrazione, personale e tecnico-logistico;
 - b) Settore II - Studi e corsi;
 - c) Ufficio sanitario.
3. Il Settore I - Amministrazione, personale e tecnico-logistico assicura i compiti di seguito indicati:
 - a) svolge attività di diretta collaborazione e supporto al Direttore del Centro ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) cura gli affari generali, gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina, le ricompense e lo stato matricolare, le relazioni sindacali, gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, il controllo di gestione e di qualità, la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne e il cerimoniale, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) provvede ai servizi di vigilanza e alla sicurezza del Centro;
 - d) provvede alle attività in materia di V.E.C.A. e motorizzazione, cura il benessere del personale, le procedure relative ai contratti, alle forniture, ai lavori e alle manutenzioni dei locali e delle infrastrutture, gestisce gli apparati e gli impianti tecnici ed informatici, l'armeria, l'archivio generale, gli impianti sportivi e addestrativi;
 - e) cura la gestione finanziaria e contabile, provvede alla stipula di contratti relativi ai lavori inerenti alle strutture e alle infrastrutture, nonché alle attività di manutenzione, assicura la gestione di cassa, dei capitoli di spesa e dei fondi di bilancio e le attività amministrativo-contabili in favore del personale dipendente e dei frequentatori dei corsi.
4. Il Settore II – Studi e corsi svolge i compiti di seguito indicati:
- a) cura le attività di pianificazione didattica e addestrativa, l'organizzazione, lo svolgimento delle prove di esame e la tenuta della relativa documentazione;
 - b) gestisce le procedure inerenti all'affidamento degli incarichi di insegnamento per i docenti e gli istruttori e provvede all'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - c) assicura il monitoraggio delle attività didattiche ai fini dell'attuazione dei piani della formazione elaborati dal Servizio ricerca e didattica dell'Ispettorato scuole e svolge attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte ai fini del costante aggiornamento dei predetti piani, delle metodologie didattiche e dei sussidi didattici, in stretto raccordo col citato Servizio ricerca e didattica; cura, inoltre, d'intesa col predetto Servizio ricerca e didattica, la stesura di protocolli e convenzioni con enti pubblici e privati in ambito locale;
 - d) provvede all'amministrazione e alla complessiva gestione degli allievi e dei frequentatori dei corsi e dei seminari, anche per ciò che attiene all'inquadramento, all'addestramento, all'inserimento e all'apprendimento, nonché, relativamente agli allievi, alla promozione delle attività culturali, ricreative ed extra didattiche;
 - e) coordina l'attività dei tutor degli allievi, assicura la regolare tenuta del fascicolo individuale e provvede alle attività di valutazione delle attitudini ai fini dell'impiego in servizio.
5. L'Ufficio sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro e medicina legale, nonché di promozione e di tutela della salute in favore del personale e degli allievi e dei frequentatori dei corsi. Il predetto Ufficio sanitario provvede, altresì,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- alla formazione, all'addestramento e all'aggiornamento professionale nelle materie di specifica competenza.
6. Al Centro di cui al comma 1 è preposto un Funzionario della qualifica di Dirigente superiore della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
 7. Al Settore I – Amministrazione, personale e tecnico-logistico è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, che svolge, altresì, le funzioni di Vice direttore.
 8. Al Settore II – Studi e corsi è preposto un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
 9. Al Centro di cui al comma 1 sono, altresì, assegnati Funzionari con qualifica fino a Commissario capo.
 10. All'Ufficio sanitario è preposto un appartenente alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico superiore o di Medico capo ed è assegnato, altresì, un Medico principale della medesima carriera dei Medici della Polizia di Stato.
 11. Il Direttore del Centro, d'intesa con l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo e gestionale, può articolare i Settori I e II in unità organiche minori.
 12. Il Centro Polifunzionale - Scuola nazionale di specializzazione per le tecniche operative assicura il supporto logistico al N.O.C.S.

Art. 126

(Ordinamento del C.A.A.)

1. Il C.A.A. provvede alla formazione e all'addestramento connotati da elevata specializzazione, volti all'impiego del personale in attività tecnica e operativa, prevalentemente in ambito montano e concorre, altresì, ai servizi di sicurezza e soccorso in montagna.
2. In relazione ai criteri di cui all'articolo 122, comma 5, il C.A.A. è articolato in:
 - a) Ufficio affari generali, personale, amministrativo-contabile, tecnico-logistico, studi e corsi;
 - b) Squadra cinofili;
 - c) Ufficio sanitario.
3. L'Ufficio Affari generali, personale, amministrativo-contabile, tecnico-logistico, studi e corsi assicura i compiti di seguito indicati:
 - a) svolge attività di diretta collaborazione e supporto al Direttore del Centro ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno;
 - b) cura gli affari generali, gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina, le ricompense e lo stato matricolare, le relazioni sindacali, gli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, il controllo di gestione e di qualità, la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne e il cerimoniale, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- c) provvede ai servizi di vigilanza e alla sicurezza del Centro;
 - d) provvede alle attività in materia di V.E.C.A. e motorizzazione, cura il benessere del personale, le procedure relative ai contratti, alle forniture, ai lavori e alle manutenzioni dei locali e delle infrastrutture, gestisce gli apparati e gli impianti tecnici ed informatici, l'armeria, l'archivio generale e gli impianti sportivi e addestrativi;
 - e) cura la gestione finanziaria e contabile, provvede alla stipula di contratti relativi ai lavori inerenti alle strutture e alle infrastrutture, nonché alle attività di manutenzione, assicura la gestione di cassa, dei capitoli di spesa e dei fondi di bilancio e le attività amministrativo-contabili in favore del personale dipendente e dei frequentatori dei corsi;
 - f) cura le attività di pianificazione didattica e addestrativa, l'organizzazione, lo svolgimento delle prove di esame e la tenuta della relativa documentazione;
 - g) gestisce le procedure inerenti all'affidamento degli incarichi di insegnamento per i docenti e gli istruttori e provvede all'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - h) assicura il monitoraggio delle attività didattiche ai fini dell'attuazione dei piani della formazione elaborati dal Servizio ricerca e didattica dell'Ispettorato scuole e svolge attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte ai fini del costante aggiornamento dei predetti piani, delle metodologie didattiche e dei sussidi didattici, in stretto raccordo col citato Servizio ricerca e didattica; cura, inoltre, d'intesa col predetto Servizio ricerca e didattica, la stesura di protocolli e convenzioni con enti pubblici e privati in ambito locale;
 - i) provvede all'amministrazione e alla complessiva gestione degli allievi e dei frequentatori dei corsi e dei seminari, anche per ciò che attiene all'inquadramento, all'addestramento, all'inserimento e all'apprendimento, nonché, relativamente agli allievi, alla promozione delle attività culturali, ricreative ed extra didattiche;
 - l) coordina l'attività dei tutor degli allievi, assicura la regolare tenuta del fascicolo individuale e provvede alle attività di valutazione delle attitudini ai fini dell'impiego in servizio.
4. Il Direttore del C.A.A., d'intesa con l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo e gestionale, può articolare l'Ufficio Affari generali, personale, amministrativo-contabile, tecnico-logistico, studi e corsi in unità organiche minori.
5. La Squadra cinofili provvede alle attività di ricerca e di soccorso in ambiente montano, secondo quanto disposto dall'articolo 110.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. L'Ufficio sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro e medicina legale, nonché di promozione e di tutela della salute in favore del personale e degli allievi e dei frequentatori dei corsi. Il predetto Ufficio sanitario provvede, altresì, alla formazione, all'addestramento e all'aggiornamento professionale nelle materie di specifica competenza.
7. Al C.A.A. è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. All'Ufficio Affari generali, personale, amministrativo-contabile, tecnico-logistico, studi e corsi è preposto un Funzionario con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
9. Alla Squadra cinofili è preposto un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
10. All'Ufficio sanitario è preposto un appartenente alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico principale.
11. L'impiego del personale del C.A.A. nel concorso ai servizi di sicurezza e soccorso in montagna, di cui al comma 1, è disposto, su richiesta del Questore competente per territorio:
 - a) dall'Ufficio III - Ordine e sicurezza pubblica della Segreteria del Dipartimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.M. 6 febbraio 2020, per esigenze di ordine pubblico, previa informazione all'Ispettorato scuole;
 - b) dall'Ispettorato scuole, secondo le linee di indirizzo emanate dalla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, per ogni altra esigenza istituzionale.

Art. 127

(Ordinamento del C.A.I.P.)

1. Il C.A.I.P. cura le attività formative e addestrative nello specifico settore dei servizi di scorta e di sicurezza.
2. In relazione ai criteri di cui all'articolo 122, comma 5, il C.A.I.P. è articolato in:
 - a) Ufficio I - Affari generali, personale, amministrativo-contabile e tecnico-logistico;
 - b) Ufficio II - Studi e corsi;
 - c) Ufficio sanitario.
3. L'Ufficio I - Affari generali, personale, amministrativo-contabile e tecnico-logistico assicura i compiti di seguito indicati:
 - a) svolge attività di diretta collaborazione e supporto al Direttore del Centro ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno;
 - b) cura gli affari generali, gli affari del personale, anche per quanto concerne la disciplina, le ricompense e lo stato matricolare, le relazioni sindacali, gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- il controllo di gestione e di qualità, la comunicazione istituzionale, le relazioni esterne e il cerimoniale, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) provvede ai servizi di vigilanza e alla sicurezza del Centro;
 - d) provvede alle attività in materia di V.E.C.A. e motorizzazione, cura il benessere del personale, le procedure relative ai contratti, alle forniture, ai lavori e alle manutenzioni dei locali e delle infrastrutture, gestisce gli apparati e gli impianti tecnici ed informatici, l'armeria, l'archivio generale e gli impianti sportivi e addestrativi;
 - e) cura la gestione finanziaria e contabile, provvede alla stipula di contratti relativi ai lavori inerenti alle strutture e alle infrastrutture, nonché alle attività di manutenzione, assicura la gestione di cassa, dei capitoli di spesa e dei fondi di bilancio e le attività amministrativo-contabili in favore del personale dipendente e dei frequentatori dei corsi.
4. L'Ufficio II - Studi e corsi svolge i compiti di seguito indicati:
- a) cura le attività di pianificazione didattica e addestrativa, l'organizzazione, lo svolgimento delle prove di esame e la tenuta della relativa documentazione;
 - b) gestisce le procedure inerenti all'affidamento degli incarichi di insegnamento per i docenti e gli istruttori e provvede all'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - c) assicura il monitoraggio delle attività didattiche ai fini dell'attuazione dei piani della formazione elaborati dal Servizio ricerca e didattica dell'Ispettorato scuole e svolge attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte ai fini del costante aggiornamento dei predetti piani, delle metodologie didattiche e dei sussidi didattici, in stretto raccordo col citato Servizio ricerca e didattica; cura, inoltre, d'intesa col predetto Servizio ricerca e didattica, la stesura di protocolli e convenzioni con enti pubblici e privati in ambito locale;
 - d) provvede all'amministrazione e alla complessiva gestione degli allievi e dei frequentatori dei corsi e dei seminari, anche per ciò che attiene all'inquadramento, all'addestramento, all'inserimento e all'apprendimento, nonché, relativamente agli allievi, alla promozione delle attività culturali, ricreative ed extra didattiche;
 - e) coordina l'attività dei tutor degli allievi, assicura la regolare tenuta del fascicolo individuale e provvede alle attività di valutazione delle attitudini ai fini dell'impiego in servizio.
5. Il Direttore del C.A.I.P., d'intesa con l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo e gestionale, può articolare gli Uffici I e II in unità organiche minori.
6. L'Ufficio sanitario cura le attività di medicina preventiva, medicina del lavoro e medicina legale, nonché di promozione e di tutela della salute in favore del personale e degli allievi e dei frequentatori dei corsi. Il predetto Ufficio sanitario provvede, altresì,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

alla formazione, all'addestramento e all'aggiornamento professionale nelle materie di specifica competenza

7. Al C.A.I.P è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
8. All'Ufficio I e all'Ufficio II sono preposti Funzionari con qualifica fino a Commissario capo della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
9. All'Ufficio sanitario è preposto un appartenente alla carriera dei Medici della Polizia di Stato della qualifica di Medico principale.

Art. 128

(Ordinamento del C.F.T.O.P.)

1. Il C.F.T.O.P. cura lo svolgimento di corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di tutela dell'ordine pubblico per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
2. In relazione ai criteri di cui all'articolo 122, comma 5, il C.F.T.O.P. è articolato in:
 - a) Sezione I - Affari generali e personale;
 - b) Sezione II - Studi e corsi.
3. La Sezione I - Affari generali e personale svolge compiti di diretta collaborazione e supporto al Direttore ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, cura gli affari generali, gli affari del personale, le relazioni sindacali, gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, le relazioni esterne e il cerimoniale, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione dell'archivio.
4. La Sezione II - Studi e corsi svolge i compiti di seguito indicati:
 - a) cura le attività di pianificazione didattica e addestrativa, l'organizzazione, lo svolgimento delle prove di esame e la tenuta della relativa documentazione;
 - b) gestisce le procedure inerenti all'affidamento degli incarichi di insegnamento per i docenti e gli istruttori e provvede all'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - c) assicura il monitoraggio delle attività didattiche ai fini dell'attuazione dei piani della formazione elaborati dal Servizio ricerca e didattica dell'Ispettorato scuole e svolge attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte ai fini del costante aggiornamento dei predetti piani, delle metodologie didattiche e dei sussidi didattici, in stretto raccordo col citato Servizio ricerca e didattica; cura, inoltre, d'intesa col predetto Servizio ricerca e didattica, la stesura di protocolli e convenzioni con enti pubblici e privati in ambito locale;
 - d) provvede all'amministrazione e alla complessiva gestione degli allievi e dei frequentatori dei corsi, anche per ciò che attiene all'inquadramento, all'addestramento, all'inserimento e all'apprendimento;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- e) coordina l'attività dei tutor degli allievi, assicura la regolare tenuta del fascicolo individuale e provvede alle attività di valutazione delle attitudini ai fini dell'impiego in servizio.
5. Al C.F.T.O.P. è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
6. Alla Sezione I e alla Sezione II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 129

(Ordinamento del C.N.S.P.T.)

1. Il C.N.S.P.T. cura lo svolgimento di corsi per la formazione e l'aggiornamento dei direttori di tiro, dei tiratori scelti e degli istruttori di tiro, ai fini dell'addestramento al corretto utilizzo delle armi e delle tecniche di tiro.
2. In relazione ai criteri di cui all'articolo 122, comma 5, il C.N.S.P.T. è articolato in:
 - a) Sezione I - Affari generali e personale;
 - b) Sezione II - Studi e corsi;
 - c) Sezione III - Poligono e armeria.
3. La Sezione I - Affari generali e personale svolge compiti di diretta collaborazione e supporto al Direttore ai fini dell'organizzazione e del coordinamento interno, cura gli affari generali, gli affari del personale, le relazioni sindacali, gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, le relazioni esterne e il cerimoniale, gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la gestione dell'archivio.
4. La Sezione II - Studi e corsi svolge i compiti di seguito indicati:
 - a) cura le attività di pianificazione didattica e addestrativa, l'organizzazione, lo svolgimento delle prove di esame e la tenuta della relativa documentazione;
 - b) gestisce le procedure inerenti all'affidamento degli incarichi di insegnamento per i docenti e gli istruttori e provvede all'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - c) assicura il monitoraggio delle attività didattiche ai fini dell'attuazione dei piani della formazione elaborati dal Servizio ricerca e didattica dell'Ispettorato scuole e svolge attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte ai fini del costante aggiornamento dei predetti piani, delle metodologie didattiche e dei sussidi didattici, in stretto raccordo col citato Servizio ricerca e didattica; cura, inoltre, d'intesa col predetto Servizio ricerca e didattica, la stesura di protocolli e convenzioni con enti pubblici e privati in ambito locale;
 - d) provvede all'amministrazione e alla complessiva gestione degli allievi e dei frequentatori dei corsi, anche per ciò che attiene all'inquadramento, all'addestramento, all'inserimento e all'apprendimento;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- e) coordina l'attività dei tutor degli allievi, assicura la regolare tenuta del fascicolo individuale e provvede alle attività di valutazione delle attitudini ai fini dell'impiego in servizio.
5. La Sezione III - Poligono e armeria assicura la manutenzione e il corretto funzionamento dei poligoni di tiro del C.N.S.P.T., nonché la custodia, la gestione e la manutenzione delle armi utilizzate per le attività addestrative di competenza del predetto Centro.
6. Al C.N.S.P.T. è preposto un Funzionario della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Alle Sezioni I, II e III sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Art. 130

(Disposizioni comuni)

1. L'I.P.I., il Centro Polifunzionale - Scuola nazionale di specializzazione per le tecniche operative e il C.A.A. forniscono il supporto logistico ai Centri Nazionali Fiamme Oro e provvedono alla gestione amministrativo-contabile in favore del personale ivi in servizio.

Art. 131

(Dotazione organica delle Scuole della Polizia di Stato)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata a ciascuna delle Scuole della Polizia di Stato di cui all'articolo 122, comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2027, è indicata nella Tabella 35, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

TITOLO IX ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI DELLE STRUTTURE SANITARIE PERIFERICHE

Capo I Uffici di coordinamento sanitario

Art. 132

(Compiti, linee di dipendenza e ordinamento degli Uffici di coordinamento sanitario)

1. Gli Uffici di coordinamento sanitario assicurano, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 208 del 2001, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

coordinamento delle attività delle strutture sanitarie periferiche della Polizia di Stato, curando, a tal fine, anche la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture. In particolare, gli Uffici di coordinamento sanitario provvedono a:

- a) coordinare e monitorare i servizi delle strutture sanitarie periferiche ai fini della pianificazione e della omogeneizzazione delle attività e delle procedure, secondo le direttive impartite dalla Direzione centrale di sanità del Dipartimento;
 - b) pianificare, ai fini di cui alla lettera a), la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate alle strutture sanitarie periferiche;
 - c) designare, su delega del Direttore centrale di sanità, i Medici della Polizia di Stato incaricati di svolgere le funzioni di "Medico competente" ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le procedure vigenti;
 - d) programmare, d'intesa con il Direttore centrale di sanità, iniziative finalizzate all'aggiornamento ed all'acquisizione dei crediti formativi previsti per il personale sanitario, ai sensi della normativa vigente;
 - e) formulare pareri per l'acquisto delle dotazioni strumentali specialistiche e per la loro assegnazione, sulla base delle esigenze delle strutture sanitarie periferiche, tenuto conto delle risorse economiche disponibili.
2. Gli Uffici di coordinamento sanitario, conformemente a quanto stabilito dalla Tabella C, allegata al D.P.R. n 208 del 2001, hanno sede presso le Questure dei seguenti capoluoghi, con la competenza territoriale a fianco di ciascuno indicata:
- a) Catania: per il coordinamento delle strutture sanitarie periferiche istituite nelle Regioni Sicilia e Calabria;
 - b) Firenze: per il coordinamento delle strutture sanitarie periferiche istituite nelle Regioni Toscana, Marche ed Umbria;
 - c) Milano: per il coordinamento delle strutture sanitarie periferiche istituite nelle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
 - d) Napoli: per il coordinamento delle strutture sanitarie periferiche istituite nelle Regioni Campania, Basilicata, Molise e Puglia;
 - e) Roma: per il coordinamento delle strutture sanitarie periferiche istituite nelle Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;
 - f) Torino: per il coordinamento delle strutture sanitarie periferiche istituite nelle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
 - g) Venezia: per il coordinamento delle strutture sanitarie periferiche istituite nelle Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.
3. Il supporto logistico ai predetti Uffici di coordinamento sanitario è assicurato dagli Uffici sanitari provinciali delle Questure di cui al comma 2.
4. Le Questure competenti per territorio assicurano, altresì, le attività in materia di matricola del personale, gestione amministrativo-contabile e V.E.C.A. per il personale in servizio presso gli Uffici di coordinamento sanitario.
5. Gli Uffici di coordinamento sanitario dipendono dal Dipartimento, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 85 del D.M. 6 febbraio 2020.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. A ciascuno degli Uffici di coordinamento sanitario è preposto un Dirigente superiore medico della carriera dei Medici della Polizia di Stato ed è assegnato un Medico principale della medesima carriera dei Medici della Polizia di Stato. Sulla base della competenza territoriale individuata dal comma 2, ai predetti Uffici di coordinamento sanitario sono, altresì, assegnati appartenenti al ruolo degli psicologi della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica di Direttore tecnico superiore e di Direttore tecnico capo, quali coordinatori di attività complesse, nonché di Commissario capo tecnico.

Art. 133

(Dotazioni organiche degli Uffici di coordinamento sanitario)

1. La Tabella 36, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce la dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascuno degli Uffici di coordinamento sanitario.

Capo II

Centri Sanitari Polifunzionali

Art. 134

(Compiti, linee di dipendenza e ordinamento dei Centri Sanitari Polifunzionali)

1. I Centri Sanitari Polifunzionali svolgono, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.P.R. n. 208 del 2001, attività diagnostiche, anche di carattere specialistico, finalizzate alla valutazione dell'idoneità al servizio e alla promozione della salute del personale, nonché attività statistico-epidemiologiche e accertamenti strumentali per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro. In particolare, i Centri Sanitari Polifunzionali provvedono a:
 - a) svolgere accertamenti clinico-strumentali e specialistici finalizzati alla valutazione dell'idoneità al servizio, anche su richiesta di altre Amministrazioni;
 - b) svolgere accertamenti strumentali per la valutazione della salubrità dei luoghi di lavoro ed accertamenti clinico-specialistici in materia di medicina del lavoro;
 - c) assicurare la tutela sanitaria nell'ambito delle attività sportive svolte dal personale della Polizia di Stato;
 - d) fornire collaborazione e supporto, nelle materie di specifica competenza, agli uffici e reparti periferici preposti allo svolgimento di attività di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - e) svolgere attività diagnostica specialistica finalizzata alla promozione della salute del personale della Polizia di Stato e di altri soggetti ammessi in regime di convenzione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- f) svolgere le attività statistico-epidemiologiche nelle materie di specifica competenza.
2. I Centri Sanitari Polifunzionali sono istituiti presso i seguenti capoluoghi di regione, con la competenza territoriale a fianco di ciascuno indicata:
 - a) Centro Sanitario Polifunzionale con sede a Milano, per le esigenze degli uffici sanitari periferici delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
 - b) Centro Sanitario Polifunzionale con sede a Napoli, per le esigenze degli uffici sanitari periferici delle regioni Campania, Basilicata, Molise, Puglia;
 - c) Centro Sanitario Polifunzionale con sede a Palermo, per le esigenze degli uffici sanitari periferici delle regioni Sicilia e Calabria.
 3. Alle attività di cui al comma 1, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria, provvede il Servizio operativo centrale di sanità della Direzione centrale di sanità del Dipartimento, secondo le modalità stabilite dall'articolo 87 del D.M. 6 febbraio 2020.
 4. Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.P.R. n. 208 del 2001, i Centri Sanitari Polifunzionali operano alle dirette dipendenze degli Uffici di coordinamento sanitario competenti per territorio, nell'ambito delle direttive generali impartite dalla Direzione centrale di sanità del Dipartimento.
 5. Ai Centri Sanitari Polifunzionali è preposto un Primo dirigente medico della carriera dei Medici della Polizia di Stato. Ai medesimi Centri sono assegnati appartenenti alla carriera dei Medici della Polizia di Stato con qualifica di Medico superiore o di Medico capo, quali coordinatori di attività sanitarie complesse, nonché di Medico principale della predetta carriera dei Medici della Polizia di Stato. Ai predetti Centri sono, altresì, assegnati appartenenti al ruolo degli psicologi della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo, come coordinatori di attività complesse.
 6. Al fine di conferire massimo impulso alle attività di carattere specialistico svolte dai Centri Sanitari Polifunzionali, il Dirigente, sulla base delle dotazioni di personale assegnate, provvede all'organizzazione interna dell'ufficio secondo criteri di snellezza ed essenzialità.
 7. Le Questure e i Reparti Mobili competenti per territorio continuano ad assicurare le attività in materia di matricola del personale, gestione amministrativo-contabile e V.E.C.A. per il personale in servizio presso i Centri Sanitari Polifunzionali.

Art. 135

(Dotazioni organiche dei Centri Sanitari Polifunzionali)

1. La Tabella 37, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, stabilisce la dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascuno dei Centri Sanitari Polifunzionali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO X ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI UFFICI PERIFERICI DI POLIZIA SCIENTIFICA

Capo I Centri Interregionali e Regionali di Polizia Scientifica

Art. 136

(Compiti e linee di dipendenza dei Centri Interregionali e Regionali di Polizia scientifica)

1. I Centri Interregionali e Regionali di Polizia scientifica operano alle dipendenze del Servizio polizia scientifica della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento, che ne assicura il coordinamento ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 107 del D.M. 6 febbraio 2020, e svolgono, attività tecnico-scientifiche in materia di indagini forensi. A tal fine, i predetti Centri assicurano il supporto alle indagini di polizia giudiziaria, effettuate dagli uffici della Polizia di Stato, d'iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria. I Centri Interregionali e Regionali di Polizia scientifica, provvedono, altresì, alla documentazione video-fotografica in occasione dei servizi di ordine pubblico, su disposizione del Questore e, per particolari esigenze di soccorso pubblico, possono essere chiamati ad intervenire, nell'ambito del territorio nazionale o di missioni internazionali, per lo svolgimento delle attività di specifica competenza. I Centri in questione svolgono, inoltre, attività di laboratorio di carattere tecnico-scientifico nelle indagini forensi.
2. Dai Centri Interregionali e Regionali dipendono i Centri Provinciali e le Sezioni di Polizia scientifica.
3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 1, i Centri Interregionali e Regionali di Polizia scientifica sono istituiti, nelle sedi e con la competenza territoriale a fianco di ciascuno indicata:
 - a) Centro Interregionale per la Campania e il Molise, con sede a Napoli;
 - b) Centro Interregionale per il Lazio e l'Umbria, con sede a Roma;
 - c) Centro Interregionale per le Marche e l'Abruzzo, con sede ad Ancona;
 - d) Centro Interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, con sede a Torino;
 - e) Centro Interregionale per la Puglia e la Basilicata, con sede a Bari;
 - f) Centro Interregionale per il Triveneto, con sede a Padova;
 - g) Centro Regionale per la Calabria, con sede a Reggio Calabria;
 - h) Centro Regionale per l'Emilia-Romagna, con sede a Bologna;
 - i) Centro Regionale per la Liguria, con sede a Genova;
 - l) Centro Regionale per la Lombardia, con sede a Milano;
 - m) Centro Regionale per la Sardegna, con sede a Cagliari;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- n) Centro Regionale per la Sicilia occidentale, con sede a Palermo (competente per le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani);
 - o) Centro Regionale per la Sicilia orientale, con sede a Catania (competente per le province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa);
 - p) Centro Regionale per la Toscana, con sede a Firenze.
4. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni relative ai Centri Interregionali e Regionali di Polizia scientifica e alle articolazioni interne dei medesimi, tenuto conto delle specifiche esigenze operative, connesse al rispettivo ambito di competenza, nonché le conseguenti dotazioni organiche assegnate.

Art. 137

(Ordinamento dei Centri Interregionali e Regionali di Polizia scientifica)

1. I Centri Interregionali e Regionali di Polizia scientifica sono ordinati in un Ufficio di staff, in un Settore operativo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 2, in Aree laboratoriali, istituite per le esigenze connesse all'espletamento dell'attività specialistica, secondo quanto stabilito dai commi 6, 7 e 8, in numero comunque non superiore alla dotazione organica dei Direttori tecnici superiori e dei Direttori tecnici capo assegnati ai medesimi Centri.
2. Il Centro Interregionale di Polizia scientifica con sede a Roma è organizzato in un Ufficio di staff e in un Settore operativo, per lo svolgimento delle attività rispettivamente indicate dai commi 3 e 4. Nell'ambito del predetto Settore operativo è, altresì, istituito il laboratorio per le indagini elettroniche e telematiche, per lo svolgimento delle indagini specialistiche di cui al comma 7, lettera a).
3. L'Ufficio di staff è articolato in tre unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Unità Organizzativa I, che cura gli affari generali, la gestione amministrativa, le relazioni sindacali, la protocollazione dei documenti e gli adempimenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Unità Organizzativa I cura, altresì, anche per il personale dei Centri Provinciali e delle Sezioni di Polizia scientifica dipendenti dal Centro Interregionale o Regionale di Polizia scientifica, gli affari del personale, compresa la disciplina e le ricompense, nonché le attività di addestramento e aggiornamento professionale;
 - b) Unità Organizzativa II, che provvede all'accettazione dei reperti per l'immediata assegnazione alle aree laboratoriali;
 - c) Unità Organizzativa III, che assicura la gestione e la manutenzione del parco veicolare, nonché la gestione delle risorse economiche per l'approvvigionamento e la manutenzione delle strumentazioni e delle attrezzature del Centro e delle sue articolazioni dipendenti.
4. Il Settore operativo è articolato in sette unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Unità Organizzativa I, che coordina i Centri Provinciali e le Sezioni di Polizia scientifica dipendenti e cura le relazioni esterne;
 - b) Unità Organizzativa II - Squadra Sopralluoghi, che svolge le attività di sopralluogo di Polizia scientifica;
 - c) Unità Organizzativa III - Ordine Pubblico, che svolge le attività di documentazione video-fotografica in occasione dei servizi di ordine pubblico;
 - d) Unità Organizzativa IV - Analisi Investigativa Scena del Crimine, che svolge attività di analisi investigativa della scena del crimine;
 - e) Unità Organizzativa V, che cura le attività di fotosegnalamento;
 - f) Unità Organizzativa VI, che effettua accertamenti e confronti dattiloscopici nell'ambito delle attività di dattiloscopia preventiva;
 - g) Unità Organizzativa VII, che effettua accertamenti e confronti dattiloscopici nell'ambito delle attività di dattiloscopia giudiziaria.
5. In considerazione di specifiche esigenze logistiche ed organizzative, il Dirigente del Centro Interregionale o Regionale di Polizia scientifica può accorpare due o più delle unità organizzative previste nell'ambito del Settore operativo.
 6. L'Area I è articolata in tre laboratori, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Laboratorio I, per le indagini chimiche forensi;
 - b) Laboratorio II, per l'evidenziazione delle impronte latenti;
 - c) Laboratorio III, per le indagini di falso documentale e per le indagini grafiche.
 7. L'Area II è articolata in tre laboratori - fatta eccezione per i Centri Interregionali e Regionali di Polizia scientifica presso i quali non è presente il laboratorio sui residui dello sparo - per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Laboratorio I, per lo svolgimento delle indagini elettroniche e telematiche;
 - b) Laboratorio II, per le indagini balistiche;
 - c) Laboratorio III, per le indagini sui residui dello sparo.
 8. L'Area III, istituita presso i Centri Interregionali e Regionali di Polizia scientifica in cui sono presenti laboratori per le indagini di biologia forense, è articolata nel solo Laboratorio I, per le predette indagini di biologia forense.
 9. Ai Centri Interregionali di Polizia scientifica per la Campania e il Molise, per il Lazio e l'Umbria, per il Piemonte e la Valle d'Aosta e per il Triveneto e ai Centri Regionali di Polizia Scientifica per la Lombardia e per la Sicilia occidentale, sono preposti Funzionari della qualifica di Primo dirigente della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
 10. Ai Centri Interregionali di Polizia scientifica per le Marche e l'Abruzzo e per la Puglia e la Basilicata e ai Centri Regionali di Polizia Scientifica per la Calabria, per l'Emilia-Romagna, per la Liguria, per la Sardegna, per la Sicilia orientale e per la Toscana, sono preposti Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

11. All'Ufficio di staff è preposto un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
12. Ai Centri Interregionali di Polizia scientifica per la Campania e il Molise, per il Lazio e l'Umbria, per il Piemonte e la Valle d'Aosta e per il Triveneto e al Centro Regionale di Polizia scientifica per la Lombardia, sono assegnati Funzionari della qualifica di Vice questore o di Vice questore aggiunto della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia per lo svolgimento delle funzioni di Vice dirigente, nonché per la supervisione del Settore operativo di cui al comma 4. Il Vice Dirigente del Centro, sulla base delle direttive impartite dal Dirigente, assicura le attività di controllo interno.
13. Presso i Centri Interregionali di Polizia scientifica per le Marche e l'Abruzzo e per la Puglia e la Basilicata e presso i Centri Regionali di Polizia scientifica per la Calabria, per l'Emilia-Romagna, per la Liguria, per la Sardegna, per la Sicilia occidentale, per la Sicilia orientale e per la Toscana, al Settore operativo di cui al comma 4 sono preposti, in via prioritaria, Funzionari della qualifica di Commissario capo, ovvero, ove ciò non sia possibile, della qualifica di Commissario o di Vice commissario della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
14. A ciascuna delle Aree I, II e III (ove istituita) dei Centri Interregionali e Regionali di Polizia scientifica è preposto un Funzionario della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato, tenuto conto, per i Centri di cui al comma 10, della qualifica dei Funzionari ad essi preposti.
15. In considerazione della particolare complessità tecnica, alle Aree di cui al comma 14 possono essere, altresì, assegnati, tenuto conto della qualifica dei Funzionari preposti alle medesime Aree, Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato, con funzioni di coordinatore di attività complesse, nonché Funzionari della qualifica di Commissario capo tecnico della predetta carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.

Art. 138

(Centri Provinciali e Sezioni di Polizia scientifica)

1. I Centri Provinciali di Polizia scientifica, individuati nella Tabella 38, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, sono posti alle dipendenze dei Centri Interregionali e Regionali di Polizia scientifica competenti per territorio.
2. I Centri Provinciali di cui al comma 1, ai quali sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, assicurano le attività di fotosegnalamento, sopralluogo tecnico di polizia scientifica e documentazione video-fotografica in occasione dei servizi di ordine pubblico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Le Sezioni di Polizia scientifica, individuate nella predetta Tabella 38, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, sono poste alle dipendenze dei Centri Interregionali e Regionali di Polizia scientifica competenti per territorio. Le predette Sezioni, alle quali sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, assicurano lo svolgimento delle attività di cui al comma 2.
4. Al fine di conferire massimo impulso all'attività operativa, il Dirigente del Centro Interregionale o Regionale di Polizia scientifica competente per territorio provvede all'organizzazione interna dei Centri provinciali e delle Sezioni di Polizia scientifica dipendenti secondo criteri di snellezza ed essenzialità e tenuto conto delle dotazioni effettive di personale.

Art. 139

(Disposizioni comuni)

1. Le Questure competenti per territorio continuano ad assicurare le attività in materia di matricola del personale, gestione amministrativo-contabile e V.E.C.A. in favore dei Centri Interregionali, Regionali e Provinciali, nonché delle Sezioni di Polizia scientifica.
2. Le Questure e i Commissariati distaccati ove i Centri Provinciali e le Sezioni di Polizia scientifica hanno sede continuano ad assicurare il supporto logistico e gestionale ai predetti Centri e alle predette Sezioni.

Art. 140

(Dotazioni organiche dei Centri Interregionali, Regionali e Provinciali e delle Sezioni di Polizia scientifica)

1. Le dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato assegnate ai Centri Interregionali e Regionali, nonché ai Centri Provinciali e alle Sezioni di Polizia Scientifica, sono determinate dalla citata Tabella 38, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

TITOLO XI

ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI UFFICI PERIFERICI PER LE ESIGENZE LOGISTICHE, STRUMENTALI E DI SUPPORTO

Capo I

Centri per lo svolgimento dei compiti di supporto tecnico-logistico sul territorio

Art. 141

(Centri della Polizia di Stato per il supporto tecnico-logistico)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sul territorio e relative linee di dipendenza)

1. Le funzioni di supporto tecnico-logistico sul territorio sono svolte dai Centri della Polizia di Stato di seguito elencati:
 - a) Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - b) Centri elettronici e informatici;
 - c) Centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;
 - d) Centri motorizzazione;
 - e) Centri infrastrutture.
2. Dai Centri di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), dipendono le Sezioni distaccate individuate dall'articolo 143, comma 1.
3. I Centri di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 208 del 2001, dipendono dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento, secondo le modalità e le competenze stabilite dagli articoli da 30 a 34 del D.M. 6 febbraio 2020.

Art. 142

(Compiti dei Centri della Polizia di Stato per il supporto tecnico-logistico sul territorio)

1. I Centri di cui all'articolo 141, comma 1, assicurano, ciascuno nel settore di rispettiva competenza, il supporto tecnico-logistico alle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e forniscono alla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento i dati per il monitoraggio e l'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e strumentali delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché per la pianificazione e la programmazione degli acquisti e dei lavori e per la successiva conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei settori di competenza.
2. I citati Centri, inoltre, assicurano l'uniformità di indirizzo degli uffici istituiti per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto nell'ambito delle predette articolazioni periferiche, nonché il supporto nel settore informatico per le esigenze del Dipartimento e delle predette articolazioni periferiche.
3. I predetti Centri svolgono, altresì, nei casi previsti dalle disposizioni del presente decreto, le attività di supporto tecnico-logistico in favore delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.

Art. 143

(Centri della Polizia di Stato per il supporto tecnico-logistico sul territorio e relativi ambiti di competenza)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 141, sono istituiti, nelle sedi e con la competenza territoriale a fianco di ciascuno indicata, i Centri della Polizia di Stato per il supporto tecnico-logistico sul territorio di seguito elencati e le dipendenti Sezioni distaccate, ove previste:
 - a) Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione:
 1. Centro per il Lazio e l'Abruzzo, con sede a Roma, da cui dipende la Sezione distaccata di Pescara, competente per la regione Abruzzo;
 2. Centro per la Lombardia, con sede a Milano;
 3. Centro per la Campania e il Molise, con sede a Napoli;
 4. Centro per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede a Torino, da cui dipende la Sezione distaccata di Genova, competente per la regione Liguria;
 5. Centro per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, con sede a Padova, da cui dipendono la Sezione distaccata di Bolzano, competente per la regione Trentino-Alto Adige e la Sezione distaccata di Trieste, competente per la regione Friuli-Venezia Giulia;
 6. Centro per l'Emilia-Romagna e le Marche, con sede a Bologna, da cui dipende la Sezione distaccata di Ancona, competente per la regione Marche;
 7. Centro per la Puglia e la Basilicata, con sede a Bari;
 8. Centro per la Toscana e l'Umbria, con sede a Firenze;
 9. Centro per la Sicilia occidentale (province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani), con sede a Palermo;
 10. Centro per la Sicilia orientale (province di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa) e la Calabria, con sede a Catania, da cui dipende la Sezione distaccata di Catanzaro, competente per la regione Calabria;
 11. Centro per la Sardegna, con sede a Cagliari.
 - b) Centri elettronici e informatici:
 1. Centro Elettronico Nazionale (C.E.N.), con sede a Napoli;
 2. Centro Informatico Direzionale (C.I.D.), con sede a Roma.
 - c) Centri logistici di raccolta di materiali e mezzi:
 1. Centro per il Trentino-Alto Adige, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia, con sede a Senigallia, da cui dipendono la Sezione distaccata di Padova, competente per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e la Sezione distaccata di Bari, competente per le regioni Molise e Puglia;
 2. Centro per la Toscana, l'Umbria, il Lazio, la Campania, la Basilicata e la Sardegna, con sede a Roma, da cui dipendono la Sezione distaccata di Aversa, competente per le regioni Campania e Basilicata e la Sezione distaccata di Cagliari, competente per la regione Sardegna;
 3. Centro per la Lombardia, il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede a Milano;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Centro per la Calabria e la Sicilia, con sede a Reggio Calabria;
 - d) Centri motorizzazione:
 1. Centro per il Lazio e l'Abruzzo, con sede a Roma, da cui dipende la Sezione distaccata di Pescara, competente per la regione Abruzzo;
 2. Centro per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, con sede a Milano, da cui dipende la Sezione distaccata di Bologna, competente per la regione Emilia-Romagna;
 3. Centro per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede a Napoli, da cui dipende la Sezione distaccata di Foggia, competente per le regioni Puglia e Basilicata;
 4. Centro per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede a Torino, da cui dipende la Sezione distaccata di Genova, competente per la regione Liguria;
 5. Centro per la Sicilia e la Calabria, con sede a Messina, da cui dipende la Sezione distaccata di Palermo, competente per le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani;
 6. Centro per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, con sede a Padova;
 7. Centro per la Toscana, l'Umbria e le Marche, con sede a Firenze;
 8. Centro per la Sardegna, con sede a Cagliari.
 - e) Centri infrastrutture:
 1. Centro per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, con sede a Torino;
 2. Centro per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, con sede a Milano, da cui dipende la Sezione distaccata di Bologna, competente per la regione Emilia-Romagna;
 3. Centro per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, con sede a Padova;
 4. Centro per la Toscana, l'Umbria e le Marche, con sede a Firenze;
 5. Centro per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, con sede a Roma, da cui dipende la Sezione distaccata di Cagliari, competente per la regione Sardegna;
 6. Centro per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con sede a Napoli, da cui dipende la Sezione distaccata di Bari, competente per la regione Puglia;
 7. Centro per la Sicilia e la Calabria, con sede a Catania, da cui dipende la Sezione distaccata di Catanzaro, competente per la regione Calabria.
2. Il presente decreto stabilisce il livello delle preposizioni dirigenziali dei Centri, delle articolazioni interne dei medesimi e delle Sezioni distaccate, tenuto conto delle esigenze funzionali connesse alle attività di supporto tecnico-logistico espletate e all'ambito di competenza territoriale, nonché delle conseguenti dotazioni organiche assegnate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Capo II

Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Art. 144

(Ordinamento dei Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 143, comma 2, i Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione indicati dall'articolo 143, comma 1, lettera a), sono articolati in tre aree, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna riportati:
 - a) Area I, che cura il monitoraggio dei beni strumentali anche ai fini del concorso nella pianificazione degli acquisti e provvede all'approvvigionamento di materiali, attrezzature e impianti, nonché agli adempimenti contabili relativi alla gestione dei beni strumentali, alle verifiche in ordine al loro stato d'uso, alle dismissioni, alle alienazioni;
 - b) Area II, che cura la gestione e la manutenzione dei beni, dei sistemi radio, video, informatici e di telecomunicazioni, esegue la verifica tecnica dei beni e concorre alla direzione di esecuzione contrattuale per le forniture di settore;
 - c) Area III, che cura la segreteria, gli affari generali, gli affari del personale, le relazioni sindacali, la conservazione e la gestione dell'archivio, la gestione delle risorse strumentali.
2. Ai Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione con sede a Roma, Milano, Napoli, Torino, Padova, Bologna e Bari sono preposti Funzionari della qualifica di Dirigente superiore tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
3. Ai Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione con sede a Firenze, Palermo, Catania e Cagliari sono preposti Funzionari della qualifica di Primo dirigente tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
4. All'Area I sono preposti Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo degli ingegneri o dei fisici – settore telematica della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
5. All'Area II sono preposti:
 - a) nell'ambito dei Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione con sede a Roma, Milano, Napoli, Torino, Padova, Bologna e Bari, Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo degli ingegneri o dei fisici – settore telematica della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato;
 - b) nell'ambito dei Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione con sede a Firenze, Palermo, Catania e Cagliari, Funzionari della qualifica di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Commissario capo tecnico del ruolo degli ingegneri o dei fisici – settore telematica della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.

6. All'Area III sono preposti:
 - a) nell'ambito dei Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione con sede a Roma, Milano, Napoli, Torino, Padova, Bologna e Bari, Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo degli ingegneri o dei fisici – settore telematica della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;
 - b) nell'ambito dei Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione con sede a Firenze, Palermo, Catania e Cagliari, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Ai Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione con sede a Roma, Milano, Napoli, Torino, Padova, Bologna e Bari sono, altresì, assegnati Funzionari della qualifica di Commissario capo tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
8. Presso ciascuno dei Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione è nominato un agente contabile consegnatario per debito di custodia.
9. Nell'ambito del Centro per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la Puglia e la Basilicata, con sede a Bari, è istituito, quale articolazione interna, il C.I.C.O., che cura la gestione delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazioni destinate a garantire il ripristino di emergenza dei sistemi e dei dati (*disaster recovery*) e la continuità operativa dei servizi forniti dai centri informatici del Dipartimento, nonché, ove previsto, di altri Dipartimenti del Ministero dell'interno, con i quali elabora i piani di *disaster recovery* e le procedure idonee a preservare la continuità operativa dei servizi informatici.
10. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il C.I.C.O. si avvale delle dotazioni organiche di personale e di mezzi del Centro per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la Puglia e la Basilicata.
11. Al C.I.C.O. è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato, che svolge anche le funzioni di Vice direttore del Centro per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la Puglia e la Basilicata.

Art. 145

(Ordinamento delle Sezioni distaccate dipendenti dai Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 143, comma 2, le Sezioni distaccate dipendenti dai Centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione indicate dall'articolo 143, comma 1, lettera a), numeri 1, 4, 5, 6 e 10, sono articolate in tre unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna riportati:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) Unità organizzativa I, che cura il monitoraggio dei beni strumentali, anche ai fini del concorso nella pianificazione degli acquisti e provvede all'approvvigionamento di materiali, attrezzature e impianti, nonché alle verifiche in ordine allo stato d'uso dei beni;
 - b) Unità organizzativa II, che cura la gestione e la manutenzione dei beni, dei sistemi radio, video, informatici e di telecomunicazioni, esegue la verifica tecnica dei beni e concorre alla direzione di esecuzione contrattuale per le forniture di settore;
 - c) Unità organizzativa III, che cura la segreteria, gli affari generali, gli affari del personale, le relazioni sindacali, la conservazione e la gestione dell'archivio, la gestione delle risorse strumentali.
2. Alle Sezioni distaccate di cui al comma 1 sono preposti Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo degli ingegneri o dei fisici – settore telematica della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
 3. All'Unità organizzativa I sono preposti Funzionari della qualifica di Commissario capo tecnico del ruolo degli ingegneri o dei fisici – settore telematica della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
 4. All'Unità organizzativa II sono preposti:
 - a) presso la Sezione distaccata con sede a Catanzaro, un Funzionario della qualifica di Commissario capo tecnico del ruolo degli ingegneri o dei fisici – settore telematica della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato;
 - b) presso le Sezioni distaccate con sede a Pescara, Genova, Bolzano, Trieste e Ancona, appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.
 5. All'Unità organizzativa III sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Capo III

Centri elettronici ed informatici

Art. 146

(Ordinamento del C.E.N.)

1. Il C.E.N. gestisce le infrastrutture e gli apparati che ospitano servizi informatici (*Data Center*) del Dipartimento e ne garantisce la sicurezza e la continuità di esercizio, concorrendo con i competenti organi del citato Dipartimento alle attività di analisi, progettazione, implementazione, manutenzione e diffusione dei suddetti servizi. Il predetto C.E.N. fornisce, inoltre, supporto alle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per la definizione degli standard tecnici, delle linee guida e delle procedure operative riguardanti la gestione delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazioni (IT) per l'erogazione dei servizi informatici, di videosorveglianza e di lettura delle targhe.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il C.E.N. è articolato in cinque aree:
 - a) Area I, che cura la sicurezza informatica e la funzionalità della rete e degli impianti tecnici di telecomunicazioni del *Data Center*;
 - b) Area II, che cura il funzionamento dei servizi infrastrutturali del *Data Center* e dell'ambiente di virtualizzazione, fornendo ai beneficiari dei servizi il supporto sistemistico per l'installazione e la configurazione dei sistemi operativi, dei *software* di base e delle procedure informatiche ospitate, garantendone la sicurezza;
 - c) Area III, che svolge, con la supervisione dei competenti Uffici del Dipartimento, attività di analisi, progettazione e sviluppo di sistemi informativi, fornisce agli utenti il supporto specialistico e attua le politiche di sicurezza informatica;
 - d) Area IV, che svolge, con la supervisione dei competenti Uffici del Dipartimento, attività di analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione applicativa delle "*Banche Dati Passaporto Elettronico e Permesso di Soggiorno Elettronico*" (PE-PSE), garantendo agli utenti la formazione e il supporto specialistico e cura, altresì, la gestione delle infrastrutture telematiche centrali e di sicurezza per l'emissione, la firma e la verifica dei passaporti elettronici e dei permessi di soggiorno elettronici;
 - e) Area V, che esegue la gestione operativa, svolge l'analisi e cura lo sviluppo dei sistemi destinati alla videosorveglianza, fornendo altresì, il supporto specialistico agli Uffici centrali e periferici e agli utenti e garantendo la gestione e il funzionamento delle infrastrutture di rete.
3. Al C.E.N. è preposto un Funzionario della qualifica di Dirigente superiore tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato ed è assegnato un Funzionario della qualifica di Primo dirigente tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato per lo svolgimento delle funzioni di Vice direttore.
4. Alle Aree di cui al comma 2 sono preposti Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo degli ingegneri o dei fisici - settore telematica della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
5. Al C.E.N. sono, inoltre, assegnati due Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo degli ingegneri o dei fisici - settore telematica della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato, con funzioni di coordinatore di attività complesse, nonché Funzionari della qualifica di Commissario capo tecnico della predetta carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.

Art. 147

(Ordinamento del C.I.D.)

1. Il C.I.D. cura la gestione delle infrastrutture tecnologiche ed informative per l'elaborazione dei dati delle Direzioni centrali del Dipartimento, sovrintende, d'intesa con il C.E.N., alla gestione delle postazioni di lavoro nazionali e dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sottosistemi centrali, di cui coordina l'esercizio, l'amministrazione delle basi dati e il relativo ciclo di gestione centralizzato degli incidenti e delle problematiche (*incident e problem management*), fornendo il supporto di assistenza (*help desk*) di I e II livello sistemistico. Il predetto C.I.D. amministra, inoltre, i sistemi di autenticazione alle postazioni di lavoro nazionali, le postazioni di lavoro delle Direzioni centrali del Dipartimento e il relativo patrimonio *software*, assiste gli utenti, coordina i processi per la messa in esercizio e per la gestione dei cambiamenti informatici e presidia la sicurezza dei sistemi informatici in esercizio.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il C.I.D. è articolato in tre aree:
 - a) Area I, che gestisce i sistemi di autenticazione centralizzati della Polizia di Stato di concerto con il C.E.N., il ciclo di vita dei sistemi e l'inventario delle postazioni, mantiene il catalogo del software, individua il fabbisogno e pianifica gli aggiornamenti per la sicurezza delle postazioni di lavoro della Polizia di Stato, secondo le direttive dei competenti Uffici centrali;
 - b) Area II, che fornisce il supporto tecnico-informatico agli utenti delle postazioni di lavoro degli Uffici centrali del Dipartimento che hanno sede presso il Compendio di Roma "Tuscolano", sovrintendendo all'aggiornamento e alla sicurezza, secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Area I, di cui alla lettera a);
 - c) Area III, che fornisce il supporto tecnico-informatico agli utenti delle postazioni di lavoro degli Uffici centrali del Dipartimento che hanno sede presso il Compendio di Roma "Ferdinando di Savoia", sovrintendendo all'aggiornamento e alla sicurezza, secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Area I, di cui alla lettera a).
3. Al C.I.D. è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
4. Alle Aree di cui al comma 2 sono preposti Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo degli ingegneri o dei fisici - settore telematica della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
5. Al C.I.D. sono, inoltre, assegnati un Funzionario della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo degli ingegneri o dei fisici - settore telematica della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato, con funzioni di coordinatore di attività complesse, nonché Funzionari della qualifica di Commissario capo tecnico della predetta carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.

Capo IV

Centri logistici di raccolta di materiali e mezzi

Art. 148

(Ordinamento dei Centri logistici di raccolta di materiali e mezzi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 143, comma 2, i Centri logistici di raccolta di materiali e mezzi indicati dall'articolo 143, comma 1, lettera c), sono articolati in due aree, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna riportati:
 - a) Area I, che cura il monitoraggio delle dotazioni strumentali assegnate agli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche ai fini del concorso nella pianificazione degli acquisti, provvede all'approntamento, all'approvvigionamento e alla movimentazione di materiali e attrezzature, nonché agli adempimenti contabili relativi alla gestione dei beni strumentali, alle verifiche in ordine al loro stato d'uso, alle dismissioni e alle alienazioni e concorre alla direzione di esecuzione contrattuale per le forniture di settore;
 - b) Area II, che cura la segreteria, gli affari generali, gli affari del personale, le relazioni sindacali, la conservazione e la gestione dell'archivio, la gestione delle risorse strumentali.
2. Ai Centri logistici di raccolta di materiali e mezzi con sede a Senigallia e Roma sono preposti Funzionari della qualifica di Dirigente superiore tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
3. Al Centro logistico di raccolta di materiali e mezzi con sede a Milano è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
4. Al Centro logistico di raccolta di materiali e mezzi con sede a Reggio Calabria è preposto un Funzionario della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo dei fisici della Polizia di Stato – settore merceologico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
5. All'Area I sono preposti:
 - a) nell'ambito dei Centri logistici di raccolta di materiali e mezzi con sede a Senigallia, Roma e Milano, Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo dei fisici – settore merceologico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato;
 - b) nell'ambito del Centro logistico di raccolta di materiali e mezzi con sede a Reggio Calabria, appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.
6. All'Area II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
7. Ai Centri logistici di raccolta di materiali e mezzi con sede a Senigallia e a Roma sono, altresì, assegnati Funzionari della qualifica di Commissario capo tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
8. Il direttore del Centro logistico di raccolta di materiali e mezzi con sede a Roma è designato quale funzionario delegato – ordinatore secondario di spesa.
9. Presso ciascuno dei Centri logistici di raccolta materiali e mezzi è nominato un agente contabile consegnatario per debito di custodia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

10. Nell'ambito del Centro logistico di raccolta di materiali e mezzi per il Trentino-Alto Adige, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia, con sede a Senigallia, è istituito, quale sua articolazione interna, il Centro Nazionale Armi, che cura la manutenzione del materiale di armamento e la formulazione di pareri e di valutazioni tecniche in materia di armamento. Il predetto Centro è articolato in due unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna riportati:
 - a) Unità organizzativa I, che cura la ricezione, la custodia, la distribuzione e la dismissione del materiale di armamento;
 - b) Unità organizzativa II, che cura la riparazione e la manutenzione, le verifiche e i pareri tecnici inerenti al materiale di armamento.
11. Al Centro Nazionale Armi è preposto un Funzionario della qualifica di Primo dirigente tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato, che svolge anche le funzioni di Vice direttore del Centro logistico di raccolta di materiali e mezzi con sede a Senigallia.
12. Alle Unità organizzative in cui si articola il Centro Nazionale Armi sono preposti appartenenti ai ruoli degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.

Art. 149

(Ordinamento delle Sezioni distaccate dipendenti dai Centri logistici di raccolta di materiali e mezzi)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 143, comma 2, le Sezioni distaccate dipendenti dai Centri logistici di raccolta di materiali e mezzi indicate dall'articolo 143, comma 1, lettera c), numeri 1 e 2, sono articolate in due unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna riportati:
 - a) Unità organizzativa I, che cura il monitoraggio dei beni strumentali anche ai fini del concorso nella pianificazione degli acquisti, provvede all'approntamento, all'approvvigionamento e alla movimentazione di materiali e attrezzature, nonché agli adempimenti contabili relativi alla gestione dei beni strumentali, alle verifiche in ordine al loro stato d'uso, alle dismissioni e alle alienazioni e concorre alla direzione di esecuzione contrattuale per le forniture di settore;
 - b) Unità organizzativa II, che cura la segreteria, gli affari generali, gli affari del personale, le relazioni sindacali, la conservazione e la gestione dell'archivio, la gestione delle risorse strumentali.
2. Alle Sezioni distaccate di cui al comma 1 sono preposti Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo dei fisici della Polizia di Stato – settore merceologico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
3. All'Unità organizzativa I sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. All'Unità organizzativa II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Capo V Centri motorizzazione

Art. 150 (Ordinamento dei Centri motorizzazione)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 143, comma 2, i Centri motorizzazione di cui all'articolo 143, comma 1, lettera d), sono articolati in tre aree, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuno indicati:
 - a) Area I, che provvede al monitoraggio dei beni strumentali, anche ai fini del concorso nella pianificazione degli acquisti, cura l'approvvigionamento di materiali, attrezzature e impianti di settore, nonché gli adempimenti contabili relativi alla gestione dei materiali di motorizzazione e aeronautici. L'Area I, inoltre, esegue l'approntamento tecnico-amministrativo e la movimentazione di veicoli, fornisce supporto all'attività del funzionario delegato, provvede agli adempimenti contabili relativi alla gestione dei beni strumentali, alle verifiche in ordine al loro stato d'uso, alle dismissioni e alle alienazioni e concorre alla direzione di esecuzione contrattuale per le forniture di settore. L'Area I attua, altresì, le procedure riguardanti i noleggi, i carbolubrificanti e gli altri servizi di motorizzazione, curando anche la trattazione delle violazioni del codice della strada in cui risultano coinvolti i veicoli in uso alla Polizia di Stato;
 - b) Area II, che cura l'istituzione e la tenuta dell'albo dei fornitori per l'affidamento e l'esecuzione di forniture di beni e servizi, esegue la manutenzione del parco veicolare, il collaudo e la verifica tecnica dei beni di settore, effettua il controllo tecnico della documentazione inerente all'esecuzione di forniture e servizi, curando anche la trattazione degli adempimenti connessi ad eventuali sinistri stradali in cui risultino coinvolti veicoli in uso alla Polizia di Stato;
 - c) Area III, che cura la segreteria, gli affari generali, gli affari del personale, le relazioni sindacali, la conservazione e la gestione dell'archivio, la gestione delle risorse strumentali, l'attuazione delle procedure relative alle patenti di guida per la conduzione dei veicoli in uso alla Polizia di Stato.
2. Ai Centri motorizzazione con sede a Milano, Napoli, Roma e Torino sono preposti Funzionari della qualifica di Dirigente superiore tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
3. Ai Centri motorizzazione con sede a Firenze, Messina e Padova, sono preposti Funzionari della qualifica di Primo dirigente tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

4. Al Centro motorizzazione con sede a Cagliari è preposto un Funzionario della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo ingegneri – settore motorizzazione della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
5. I direttori dei Centri motorizzazione sono designati quali funzionari delegati – ordinatori secondari di spesa.
6. All'Area I sono preposti:
 - a) nell'ambito dei Centri motorizzazione con sede a Milano, Napoli, Roma, Torino, Firenze, Messina e Padova, Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo ingegneri – settore motorizzazione della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato;
 - b) nell'ambito del Centro motorizzazione con sede a Cagliari, un Funzionario della qualifica di Commissario capo tecnico del ruolo degli ingegneri – settore motorizzazione della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
7. All'Area II sono preposti:
 - a) nell'ambito dei Centri motorizzazione con sede a Roma, Milano, Napoli e Torino, un Funzionario della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo ingegneri – settore motorizzazione della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato;
 - b) nell'ambito dei Centri motorizzazione con sede a Firenze, Messina e Padova, Funzionari della qualifica di Commissario capo tecnico del ruolo degli ingegneri – settore motorizzazione della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato;
 - c) nell'ambito del Centro motorizzazione con sede a Cagliari, un appartenente al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.
8. All'Area III sono preposti:
 - a) nell'ambito del Centro motorizzazione con sede a Roma, un Funzionario della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo ingegneri – settore motorizzazione della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato;
 - b) nell'ambito dei Centri motorizzazione con sede a Milano, Napoli, Torino, Funzionari della qualifica di Commissario capo tecnico del ruolo degli ingegneri – settore motorizzazione della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;
 - c) nell'ambito dei Centri motorizzazione con sede a Firenze, Messina, Padova e Cagliari, appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
9. Al Centro motorizzazione con sede a Roma è, altresì, assegnato un Funzionario della qualifica di Commissario capo tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
10. Presso ciascun Centro motorizzazione è nominato un agente contabile consegnatario per debito di custodia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 151

(Ordinamento delle Sezioni distaccate dipendenti dai Centri motorizzazione)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 143, comma 2, le Sezioni distaccate dipendenti dai Centri motorizzazione di cui all'articolo 143, comma 1, lettera d), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, sono articolate in tre unità organizzative, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna di esse indicati:
 - a) Unità Organizzativa I, che cura il monitoraggio dei beni strumentali, anche ai fini del concorso nella pianificazione degli acquisti, l'approvvigionamento di materiali, attrezzature e impianti di settore, svolge gli adempimenti contabili relativi alla gestione dei materiali di motorizzazione e aeronautici. L'Unità organizzativa I esegue, inoltre, l'approntamento tecnico-amministrativo e la movimentazione dei veicoli in uso alla Polizia di Stato, fornisce supporto all'attività del funzionario delegato, provvede agli adempimenti contabili relativi alla gestione dei beni strumentali, alle verifiche in ordine al loro stato d'uso, alle dismissioni e alle alienazioni e concorre alla direzione di esecuzione contrattuale per le forniture di settore. L'Unità organizzativa I attua, altresì, le procedure riguardanti i noleggi, i carbolubrificanti e gli altri servizi di motorizzazione, curando anche la trattazione delle violazioni del codice della strada in cui sono coinvolti veicoli in uso alla Polizia di Stato;
 - b) Unità Organizzativa II, che cura l'istituzione e la tenuta dell'albo dei fornitori per l'affidamento e l'esecuzione di forniture di beni e servizi, esegue la manutenzione del parco veicolare, il collaudo e la verifica tecnica dei beni di settore, effettua il controllo tecnico della documentazione inerente all'esecuzione di forniture e servizi, cura la trattazione degli adempimenti connessi ad eventuali sinistri stradali in cui risultino coinvolti veicoli in uso alla Polizia di Stato;
 - c) Unità Organizzativa III, che cura la segreteria, gli affari generali, gli affari del personale, le relazioni sindacali, la conservazione e la gestione dell'archivio, la gestione delle risorse strumentali, l'attuazione delle procedure relative alle patenti di guida per la conduzione dei veicoli in uso alla Polizia di Stato.
2. Alle Sezioni distaccate di cui al comma 1 sono preposti Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo ingegneri – settore motorizzazione della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
3. All'Unità Organizzativa I sono preposti Funzionari della qualifica di Commissario capo tecnico del ruolo degli ingegneri – settore motorizzazione della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
4. All'Unità organizzativa II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. All'Unità organizzativa III sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
6. I dirigenti delle Sezioni distaccate sono designati quali funzionari delegati – ordinatori secondari di spesa.
7. Presso ciascuna Sezione distaccata è nominato un agente contabile consegnatario per debito di custodia.

Capo VI Centri infrastrutture

Art. 152 *(Ordinamento dei Centri infrastrutture)*

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 143, comma 2, i Centri infrastrutture di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), sono articolati in tre aree, per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Area I, che provvede al monitoraggio sulla rispondenza alle esigenze funzionali delle sedi in uso agli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato e alla rilevazione dei fabbisogni, anche ai fini del concorso nella redazione del piano di programmazione degli interventi di competenza della Direzione centrali dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale. L'Area I assicura, altresì, l'aggiornamento dei dati nei sistemi informativi della Polizia di Stato per la gestione del patrimonio immobiliare, il coordinamento delle attività di gestione manutentiva delle infrastrutture, il supporto tecnico alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo nelle attività di riconsegna degli immobili e la predisposizione degli atti previsti dalle procedure di assegnazione e revoca delle superfici in uso alla Polizia di Stato;
 - b) Area II, che cura l'elaborazione del quadro esigenziale degli uffici e reparti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fornisce supporto per le attività tecniche relative a interventi e proposte progettuali per gli immobili in uso alla Polizia di Stato. L'Area II fornisce, inoltre, supporto tecnico-specialistico alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo per la determinazione dei requisiti degli immobili da individuare ai fini dell'assegnazione in uso agli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato e per lo svolgimento delle attività di presa in consegna dei predetti immobili;
 - c) Area III, che cura la segreteria, gli affari generali, gli affari del personale, le relazioni sindacali, la conservazione e la gestione dell'archivio, la gestione delle risorse strumentali.
2. Ai Centri Infrastrutture con sede a Roma, Milano e Napoli sono preposti Funzionari della qualifica di Dirigente superiore tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Polizia di Stato.
3. Ai Centri Infrastrutture con sede a Catania, Padova, Firenze e Torino sono preposti Funzionari della qualifica di Primo dirigente tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
 4. All'Area I e all'Area II sono preposti funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo degli ingegneri della Polizia di Stato - settore accasermamento della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
 5. All'Area III sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
 6. A ciascuno dei Centri Infrastrutture con sede a Roma, Milano, Napoli, Firenze e Catania, sono assegnati due Funzionari della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo degli ingegneri della Polizia di Stato - settore accasermamento, della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato, con funzioni di coordinatore di attività complesse.
 7. A ciascuno dei Centri Infrastrutture con sede a Torino e Padova, è assegnato un Funzionario della qualifica di Direttore tecnico superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo degli ingegneri della Polizia di Stato - settore accasermamento, della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato, con funzioni di coordinatore di attività complesse.
 8. A ciascuno dei Centri infrastrutture di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), è assegnato un Commissario capo tecnico della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.

Art. 153

(Ordinamento delle Sezioni distaccate dipendenti dai Centri infrastrutture)

1. In relazione ai criteri di cui all'articolo 143, comma 2, le Sezioni distaccate di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), numero 2, 5, 6 e 7, sono articolate in due unità organizzative per lo svolgimento dei compiti a fianco di ciascuna indicati:
 - a) Unità organizzativa I, che cura l'elaborazione del quadro esigenziale degli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, fornisce supporto per le attività tecniche relative a interventi e proposte progettuali per gli immobili in uso ai medesimi uffici, reparti e istituti. L'Unità organizzativa I fornisce, inoltre, supporto tecnico-specialistico alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo per la determinazione dei requisiti di immobili da individuare quali nuove sedi in uso alla Polizia di Stato e per lo svolgimento delle attività di presa in consegna degli immobili;
 - b) Unità organizzativa II, che cura la segreteria, gli affari generali, gli affari del personale, la conservazione e la gestione dell'archivio, la gestione delle risorse strumentali.
2. Alle Sezioni distaccate sono preposti Funzionari della qualifica di Direttore tecnico



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- superiore o di Direttore tecnico capo del ruolo ingegneri – settore accasermamento della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato.
3. Alla Unità organizzativa I sono preposti:
 - a) presso le sedi di Bari, Bologna e Catanzaro, Funzionari della qualifica di Commissario capo tecnico del ruolo degli ingegneri – settore accasermamento della carriera dei Funzionari tecnici della Polizia di Stato;
 - b) presso la sede di Cagliari, un appartenente al ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato.
 4. All'Unità organizzativa II sono preposti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Capo VII

Disposizioni comuni e dotazioni organiche

Art. 154

(Disposizioni comuni)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le Questure del capoluogo ove hanno sede i Centri per il supporto tecnico-logistico sul territorio e le Sezioni dipendenti, assicurano le attività in materia di matricola del personale, gestione amministrativo-contabile e V.E.C.A. in favore dei medesimi Centri e delle medesime Sezioni.
2. Il Centro logistico di raccolta di materiali e mezzi per il Trentino-Alto Adige, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, le Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Puglia e il Centro motorizzazione per il Lazio e l'Abruzzo provvedono autonomamente alle attività in materia di matricola del personale.

Art. 155

(Dotazioni organiche dei Centri della Polizia di Stato per il supporto tecnico-logistico sul territorio)

1. La dotazione organica del personale della Polizia di Stato assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2027, a ciascuno dei Centri e delle Sezioni distaccate dipendenti di cui all'articolo 143, è determinata dalla Tabella 39, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Disposizioni di coordinamento concernenti i Distretti, i Commissariati e i Posti di polizia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 156

(Disposizioni per l'adeguamento della competenza territoriale dei Distretti, dei Commissariati sezionali e dei Posti di polizia)

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, del D.P.R. n. 208 del 2001, alla modificazione della sede dei Distretti, dei Commissariati sezionali e dei Posti di polizia al di fuori dei territori dei municipi o dei quartieri o di altre forme di suddivisione amministrativa di rispettivo riferimento, che implichi una variazione dell'ambito della giurisdizione di competenza, si provvede con apposito decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Con il medesimo decreto, sono disposte le conseguenti variazioni delle denominazioni dei predetti Distretti, Commissariati sezionali e Posti di polizia.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, si provvede nel caso in cui, anche senza la modificazione della sede, la giurisdizione di competenza dei Distretti, dei Commissariati sezionali e dei Posti di polizia si estenda su ulteriori municipi, quartieri o altre forme di suddivisione amministrativa.
3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, gli aggiornamenti della competenza territoriale dei Distretti, dei Commissariati sezionali e dei Posti di polizia, nonché le modificazioni delle sedi dei predetti uffici nell'ambito dei territori dei municipi o dei quartieri o di altre forme di suddivisione amministrativa di rispettivo riferimento, che non determinino una variazione della giurisdizione di competenza, sono disposti con provvedimento del Questore.

Art. 157

(Posti di polizia)

1. Nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9 del D.P.R. n. 208 del 2001 e delle direttive del Ministro dell'interno in materia di razionalizzazione dei presidi delle Forze di polizia, si provvede:
 - a) all'istituzione di nuovi Posti di polizia e alla soppressione, nonché a ogni modificazione della relativa dotazione organica e dei compiti istituzionali dei Posti di polizia che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono conformi a quanto stabilito dall'articolo 26, comma 1;
 - b) al graduale riassorbimento - nell'ambito del progressivo adeguamento delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza al nuovo assetto ordinativo disciplinato dal presente decreto, tenuto conto delle complessive esigenze di sicurezza dei territori interessati e della capacità organizzativa e funzionale del presidio - dei Posti di polizia che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non risultino comunque conformi alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, nel rispetto delle dotazioni organiche previste per ciascuna Questura, provvede alla ricollocazione del personale assegnato ai Posti di polizia di cui al comma 1, lettera b), tenuto conto delle procedure e dei criteri vigenti in materia di mobilità del personale.

Capo II

Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni di supporto tecnico-logistico

Art. 158

(Soppressione dei Servizi tecnico-logistici e patrimoniali e passaggio delle funzioni ai Centri infrastrutture)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i Servizi tecnico-logistici e patrimoniali, istituiti con decreto del Ministro dell'interno in data 7 marzo 2011 e le relative funzioni sono contestualmente devolute ai Centri Infrastrutture di cui agli articoli 143, comma 1, lettera e), e 152, salvo quelle riservate al Servizio infrastrutture della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, di cui all'articolo 34 del D.M. 6 febbraio 2020.
2. I predetti Centri infrastrutture utilizzano la sede dei soppressi Servizi tecnico-logistici e patrimoniali, acquisendo da essi, nella fase di prima applicazione del presente decreto, le dotazioni organiche, strumentali e di mezzi.
3. Le Sezioni distaccate dipendenti dai Centri infrastrutture sono attivate gradualmente secondo il programma stabilito con il provvedimento di cui all'articolo 159, comma 1.

Art. 159

(Altri Centri per lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-logistico sul territorio)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, al fine di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-logistico, le disposizioni di cui al Titolo XI sono attuate con le modalità, anche temporali, stabilite con apposito decreto adottato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, sulla proposta formulata dal Direttore centrale della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, d'intesa con il Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

Dotazione organiche e profili professionali d'impiego del personale dell'Amministrazione civile dell'interno



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 160

(Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Le dotazioni organiche del personale contrattualizzato delle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno assegnate alle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al presente decreto sono stabilite con separato provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, individuate le articolazioni interne dei predetti uffici, reparti, istituti e centri alle quali può essere assegnato il predetto personale per l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonché delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie, di cui all'articolo 36, primo comma, numero I), della legge n. 121 del 1981 e delle altre attività previste dall'articolo 40, primo comma, della medesima legge n. 121 del 1981.
2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 17, comma 3, e 123, comma 14, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1:
 - a) le articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza continuano ad operare con le dotazioni effettive di personale contrattualizzato delle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno;
 - b) continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dai provvedimenti, anche di organizzazione, vigenti alla data del presente decreto, che disciplinano l'impiego e gli incarichi del personale contrattualizzato delle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza;
 - c) in attuazione delle disposizioni recate dai provvedimenti di cui alla lettera b), il personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno, in possesso dei necessari profili professionali, è impiegato ed incaricato nell'ambito delle sezioni e delle altre articolazioni interne di livello non dirigenziale di cui al presente decreto per l'espletamento delle funzioni previste dai citati articoli 36, primo comma, numero I), e 40, primo comma, della legge n. 121 del 1981, assolvendo i relativi compiti nel rispetto dei principi in materia di gerarchia e di subordinazione sanciti dall'articolo 4 del D.P.R. n. 782 del 1985 e dei livelli di equiparazione con il personale della Polizia di Stato stabiliti dalle normative vigenti.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 161

(Criteri di preposizione agli uffici e alle articolazioni di livello non dirigenziale)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Gli incarichi di preposizione agli uffici e alle altre articolazioni di livello non dirigenziale di cui al presente decreto sono conferiti al personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno nel rispetto dei relativi profili di impiego e secondo criteri di professionalità.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di gerarchia e di subordinazione di cui al Titolo II del D.P.R. n. 782 del 1985.

Art. 162

*(Rideterminazione delle dotazioni organiche
in conseguenza della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato
e attuazione graduale delle variazioni dei livelli di preposizione dirigenziale agli uffici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato assegnate alle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al presente decreto sono stabilite dalle pertinenti Tabelle, ad esso allegate.
2. Al fine di completare entro il 31 dicembre 2026 l'attuazione della revisione delle dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato, prevista dal decreto legislativo n. 95 del 2017, le dotazioni effettive di personale di ciascuna delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al presente decreto sono adeguate progressivamente, entro la medesima data del 31 dicembre 2026, ai livelli organici stabiliti dalle pertinenti Tabelle allegate al medesimo decreto, secondo i seguenti criteri:
 - a) relativamente al personale della carriera dei Funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, nonché del ruolo degli Ispettori che espletano funzioni di polizia e relativamente al personale della carriera dei Funzionari tecnici, del ruolo degli Agenti e degli Assistenti tecnici, nonché del ruolo dei Sovrintendenti tecnici, si procede nel rispetto del piano programmatico pluriennale adottato con decreto del Ministro dell'interno in data 20 maggio 2021;
 - b) relativamente al personale degli altri ruoli e qualifiche, il rispetto dei livelli organici stabiliti per ciascuna delle predette articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dalle pertinenti Tabelle allegate al presente decreto è garantito attraverso gli ordinari meccanismi organizzativi e gestionali, fermo restando, per gli Assistenti capo e i Sovrintendenti capo, quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 95 del 2017.
3. Salvi i criteri di cui al comma 2 e ogni altra disposizione vigente che, in via eccezionale, consente o dispone l'assegnazione di personale in sovrannumero e fermi restando gli assetti effettivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ciascuna articolazione, fino al 31 dicembre 2026, la forza effettiva non può essere incrementata rispetto alla relativa dotazione organica prevista dalle Tabelle di cui al comma 1.

4. I livelli di preposizione dirigenziale stabiliti per ciascuno degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato di cui al presente decreto, nonché per i relativi uffici di prima articolazione interna e per le sezioni, i settori o le aree in cui i predetti uffici di prima articolazione interna sono organizzati, sono attuati con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2026, sulla base di quanto stabilito dal piano programmatico pluriennale di cui al comma 1, lettera a), con modalità tali da assicurare, nel contempo, la piena funzionalità dei medesimi uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato, e, comunque, secondo le previsioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2022 e, in particolare, quelle di cui all'articolo 9 del predetto decreto.

Art. 163

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Dipartimento provvede all'attuazione del presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 164

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi dodici mesi dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti, ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, al Titolo V, Capo III e al Titolo IX, che entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla predetta data.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 160, comma 2, lettera b), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati e cessano di trovare applicazione i provvedimenti di cui alla Tabella 40, allegata al citato presente decreto, nonché gli ulteriori precedenti atti e provvedimenti organizzativi concernenti l'ordinamento delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che risultano incompatibili con quanto stabilito dal medesimo decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 GIU. 2022

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini